



Senato della Repubblica XVII Legislatura

Fascicolo Iter **DDL S. 397**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e norme per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

Indice

1. DDL S. 397 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 397	5
1.3. Trattazione in Assemblea	93
1.3.1. Sedute	94
1.3.2. Resoconti stenografici	95
1.3.2.1. Seduta n. 29 (pom.) del 28/05/2013	96

1. DDL S. 397 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 397
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e norme per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

Iter
29 maggio 2013: ritirato
Successione delle letture parlamentari
S.397 ritirato

Iniziativa Parlamentare
Francesca Puglisi (**PD**)

Cofirmatari

Giuseppe Luigi Salvatore Cucca ([PD](#)) (aggiunge firma in data 13 maggio 2013)
Vincenzo Cuomo ([PD](#)) (aggiunge firma in data 13 maggio 2013)
Claudio Moscardelli ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Silvana Amati ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Maria Teresa Bertuzzi ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Laura Cantini ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Vannino Chiti ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Monica Cirinna' ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Emilia Grazia De Biasi ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Rosa Maria Di Giorgi ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Camilla Fabbri ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Nicoletta Favero ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Federico Fornaro ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Manuela Granaiola ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Patrizia Manassero ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Salvatore Margiotta ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Donella Mattesini ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Franco Mirabelli ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Pamela Giacomina Giovanna Orru' ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Venera Padua ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Giorgio Pagliari ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Francesco Palermo ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\) - PSI](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Annamaria Parente ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
Carlo Pegorer ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)

[Stefania Pezzopane](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
[Leana Pignedoli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
[Roberta Pinotti](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
[Laura Puppato](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
[Lucrezia Ricchiuti](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
[Gian Carlo Sangalli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
[Giorgio Santini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
[Francesco Scalia](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
[Pasquale Sollo](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
[Maria Spilabotte](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
[Salvatore Tomaselli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
[Daniela Valentini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 maggio 2013)
[Nadia Ginetti](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
[Sergio Lo Giudice](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 14 maggio 2013)
[Claudio Micheloni](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 maggio 2013)
[Anna Finocchiaro](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 16 maggio 2013)
[Giuseppina Maturani](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 16 maggio 2013)
[Rita Ghedini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 16 maggio 2013)
[Valeria Fedeli](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 16 maggio 2013)
[Emma Fattorini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 28 maggio 2013)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Presentato in data **8 aprile 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 10 del 9 aprile 2013.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , CONSIGLIO D' EUROPA , DONNE , VIOLENZA E MINACCE

Classificazione provvisoria

Articoli

MATRIMONIO (Art.4), PENE DETENTIVE (Artt.4, 6), CODICE E CODIFICAZIONI (Artt.4, 5),
REATI (Artt.4-6), MALTRATTAMENTI E SEVIZIE (Art.5), LESIONI PERSONALI (Art.5),
INTERVENTI CHIRURGICI (Art.6), RIPRODUZIONE (Art.6)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 397

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 397

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PUGLISI , AMATI , FEDELI , FINOCCHIARO , GRANAIOLA , VALENTINI , BERTUZZI , CANTINI , CHITI , CIRINNÀ , CUCCA , CUOMO , DE BIASI , DI GIORGI , FABBRI , FATTORINI , FAVERO , FORNARO , Rita GHEDINI , GINETTI , LO GIUDICE , MANASSERO , MARGIOTTA , MATTESINI , MATURANI , MICHELONI , MIRABELLI , MOSCARDELLI , ORRÙ , PADUA , PAGLIARI , PALERMO , PARENTE , PEGORER , PEZZOPANE , PIGNEDOLI , PINOTTI , PUPPATO , RICCHIUTI , SANGALLI , SANTINI , SCALIA , SOLLO , SPILABOTTE e TOMASELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2013(*)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e norme per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

*) Testo ritirato dai presentatori.

Onorevoli Senatori. -- È necessaria una nuova legge organica per la promozione della soggettività femminile e il contrasto al femminicidio, che abbia un approccio integrale e multidisciplinare e che sia formulata anche secondo le più recenti convenzioni internazionali e le raccomandazioni del comitato CEDAW.

Un disegno di legge in linea con le raccomandazioni del comitato CEDAW

La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, viene intesa comunemente come carta internazionale dei diritti per le donne. Secondo l'articolo 1 la discriminazione comprende la violenza di genere, vale a dire, la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Vi rientrano le azioni che procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà.

L'Italia ha ratificato la CEDAW il 10 giugno 1985 e successivamente ha aderito al protocollo opzionale. Gli Stati che hanno ratificato la CEDAW e le altre carte regionali, si sono assunti un obbligo ben preciso: adoperarsi affinché le donne abbiano cittadinanza, ovvero affinché possano in concreto godere dei loro diritti fondamentali. Il che implica per lo Stato l'obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni discriminatorie, non solo attraverso modifiche normative ma anche e soprattutto promuovendo un cambiamento culturale, stabilendo che la libertà di scelta della donna, la sua integrità psico-fisica, sono valori assoluti da riconoscere.

Per muoversi nello spirito delle raccomandazioni del comitato CEDAW è necessario un intervento legislativo organico e integrato che agisca su vari piani: culturale, formativo, legislativo e che soprattutto abbia un forte impatto sulla società. Anche perché, come scritto nel preambolo della CEDAW: «Le pratiche discriminatorie ostacolano la partecipazione delle donne ad ogni aspetto della vita del proprio Paese in condizioni di parità con gli uomini, il che intralcia la crescita del benessere

delle società e delle famiglie».

La violenza alle donne come genocidio nascosto

La violenza oggi non è solo residuale. È piuttosto una nuova risposta a cambiamenti introdotti dalle donne. La violenza maschile sulle donne è la prima causa di morte delle donne in tutta Europa e nel mondo. La violenza alle donne come genocidio nascosto --- per dirla come Amartya Sen --- non è un residuo del passato e non va assolutamente sottovalutata. Dietro il femminicidio introdotto nel dibattito nazionale ed internazionale c'è non solo l'omicidio di donne --- in questo caso si parla di femmicidio, che è concetto diverso --- ma la continua erosione della loro dignità, il tentativo di negare la piena espressione della loro personalità. Il femmicidio costituisce solo la cima di un enorme *iceberg* sommerso.

La violenza sulle donne non è solo il frutto di un'aggressione individuale. Esiste una dimensione sociale della violenza e il fatto che gran parte della violenza si svolga in famiglia significa che la dimensione sociale include i rapporti coniugali, tra *partner* e genitoriali. Solo un'infinitesima parte degli aggressori è affetta da alterazione più o meno momentanea (alcolisti, tossicodipendenti, persone con problemi mentali); è un fenomeno trasversale a ceti ed ambienti e bisogna andare a fondo per capire perché cittadini ritenuti assolutamente normali, di ogni professione e livello culturale, attaccano l'identità delle loro mogli o compagne e perché provano, e spesso riescono, ad umiliarla e distruggerla.

Femmicidio e femminicidio

Già nel 1995, la IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite definì la violenza di genere come il manifestarsi delle relazioni di potere storicamente ineguali fra donne e uomini. L'elaborazione teorica accademica utilizza il concetto di femminicidio per identificare le violenze fisiche e psicologiche contro le donne che avvengono in (e a causa di) un contesto sociale e culturale che contribuisce a una sostanziale impunità sociale di tali atti, relegando la donna, in quanto donna, a un ruolo subordinato e negandole, di fatto, il godimento dei diritti fondamentali. Il termine è il frutto della collaborazione tra istituzioni accademiche, enti non governativi e movimenti in difesa dei diritti delle donne; da questa congiuntura di idee e competenze nasce una nuova prassi e un fondamentale sviluppo concettuale.

Il concetto di femminicidio comprende, infatti, non solo l'uccisione di una donna in quanto donna (femmicidio), ma ogni atto violento o minaccia di violenza esercitato nei confronti di una donna in quanto donna, in ambito pubblico o privato, che provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale o psicologico o sofferenza alla donna. L'uccisione della donna è quindi solo una delle sue estreme conseguenze, l'espressione più drammatica della disuguaglianza esistente nella nostra società.

L'antropologa messicana Marcela Lagarde, fra le teoriche del concetto di femminicidio, sottolinea il carattere strutturale del problema evidenziando come «La cultura in mille modi rafforza la concezione per cui la violenza maschile sulle donne è un qualcosa di naturale, attraverso una proiezione permanente di immagini, *dossier*, spiegazioni che legittimano la violenza, siamo davanti a una violenza illegale ma legittima, questo è uno dei punti chiave del femminicidio». È, infatti, proprio il contesto culturale ad implicare la sostanziale impunità sociale e la «normalizzazione» del fenomeno che legittimano il femminicidio, soprattutto quando le istituzioni si mostrano inadeguate ad affrontarne la drammaticità e specificità.

Occorre una nuova stagione delle relazioni

Molti studi dicono che la violenza sulle donne non è mai reazione ad un torto e neanche e soltanto lo sfogo maschile a proprie insoddisfazioni o frustrazioni. È molto di più. Richiama un livello qualitativamente diverso. Attiene a profonde motivazioni culturali, ai modelli del rapporto tra i generi, tra le persone. Per questo la violenza oggi non è purtroppo frutto di arcaismi. La violenza in tutte le sue forme è piuttosto un modo per riappropriarsi di un ruolo gerarchicamente dominante a cui sono connessi privilegi. Ma soprattutto è crisi d'identità. Il punto vero è la crisi di identità nelle relazioni tra uomini e donne, nel campo più intimo della relazione, nella relazione amorosa. Occorre una nuova grammatica delle relazioni. A fronte di una nuova identità femminile stenta ad affermarsi una nuova identità maschile in grado di porvisi in relazione.

La radice della moderna violenza sta nella fragilità dei ruoli e nella fragilità della relazione. Ancora non abbiamo conseguito una forma di relazione tra soggetti autonomi che siano in grado di stare su di un piano di pari autonomia e dignità. Per questo dobbiamo compiere un salto di qualità nella battaglia culturale, nell'assunzione di responsabilità dello Stato, perché la violenza ha radici moderne e non è quindi frutto di arcaismi. Un salto di qualità nell'azione, perché c'è un salto di qualità nella violenza, non già azione residuale di un mondo arretrato, bensì risposta nuova di una consapevolezza nuova delle donne rispetto ai loro diritti.

Un fenomeno in gran parte ancora sommerso

Dagli studi e dai *media* emerge un panorama inquietante di un fenomeno in gran parte ancora sommerso. «È violenza di genere -- sostiene Linda Laura Sabbadini, direttore del dipartimento per le statistiche sociali e ambientali dell'ISTAT -- perché le donne la subiscono in quanto donne, in relazione alla loro diversità sessuale. È la violenza di chi pensi che ti ami e non di chi ritieni sia un nemico. È una violenza vissuta in solitudine che non viene denunciata nella quasi totalità dei casi».

Da ulteriori studi si è constatato che gran parte delle donne uccise lo sono per mano del marito o del *partner*. Ma questa è ancora violenza rumorosa, eclatante. Come lo è quella legata agli stupri etnici e alla prostituzione coatta, moderna forma di «tratta delle bianche». È purtroppo solo una minima parte delle violenze. La gran parte della violenza è però silenziosa e non si lascia rinchiudere, in modo rassicurante, nelle gabbie delle patologie o del mondo esterno cattivo. Le case e i centri delle donne ci dicono poi che i dati sono sempre in difetto rispetto alle realtà. Infatti nei maltrattamenti e negli abusi intrafamiliari una percentuale molto alta non viene denunciata all'autorità giudiziaria o alla denuncia seguono spesso periodi così lunghi di violenza morale che poi (in particolare per violenze non di tipo sessuale) è molto difficile procedere. La lenta reattività dell'ordinamento e della risposta giudiziaria espone le donne a ulteriore violenza e le induce anche alla fine ad accettare accordi che costituiscono in realtà una resa incondizionata al più forte e violento. Il presente disegno di legge muove dalla consapevolezza che i processi di cambiamento possono essere anche interrotti. La violenza, oltre che un danno alle singole persone, alle donne e alle bambine, è anche un attacco al cambiamento e al progresso sociale, alla nostra Costituzione e ai diritti umani.

Dimensione sociale della violenza e gerarchia dei rapporti

La violenza di cui ci si occupa non appartiene quindi ad un mondo posto ai margini di rapporti quotidiani improntati normalmente al rispetto reciproco in famiglia e nel lavoro o esclusivamente a mondi che esplodono in guerre o in crisi drammatiche. Certamente una parte di violenza è legata a questi mondi «particolari» ed essa ha toccato negli ultimi anni in modo terribile molte donne in Paesi a noi vicini, molte ragazze, giovani, bambine, costrette da gruppi criminali a prostituirsi o a cadere nelle maglie terribili della tratta. Ma c'è una connessione tra mondi particolari e mondo normale, sì che il filo che unisce insieme i tipi di violenza compiuti, nell'uno e nell'altro mondo, va a costruire una robusta trama in cui si cerca di impigliare l'identità individuale e collettiva delle donne e di congelare ruoli sociali e culturali.

La violenza, morale, psicologica, fisica, economica, sessuale, da parte del *partner* è piuttosto un modo per riappropriarsi di un ruolo a cui sono connessi privilegi e soprattutto di un ruolo gerarchicamente dominante. La violenza diventa quindi uno strumento usato contro la donna che non vuole riconoscere questo potere, questa gerarchia nei rapporti, così come ci è stata consegnata dal passato. Forse per questo la violenza non si ferma neanche di fronte alla gravidanza.

Il sostegno dei centri anti violenza

È significativo che, laddove esistono forti centri antiviolenza, se a sostenere le donne ci sono le case ed i centri delle donne, e se si formano *pool* antiviolenza, anche con protocolli d'intesa tra le istituzioni, le denunce di violenza aumentano. Si allenta la paura, si rafforza la volontà di rompere la complicità con la violenza anche perché c'è chi può aiutare nella volontà di tornare libere. In Italia non tutti i centri possono offrire ospitalità alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Secondo i dati di Telefono Rosa, complessivamente su 127 centri esistenti in Italia 99 sono gestiti da associazioni di solo donne e solo 61 hanno una casa rifugio per una capacità complessiva di circa 500 posti letto. Non c'è una equa

distribuzione di centri antiviolenza su tutto il territorio nazionale: molte regioni ne hanno pochissimi, alcune regioni nessuno.

Il Consiglio d'Europa raccomanda un centro antiviolenza ogni 10.000 persone e un centro d'emergenza ogni 50.000 abitanti. In Italia dovrebbero esserci 5.700 posti letto ce ne sono solo 500. Siamo lontani dagli *standard* europei richiesti.

L'importanza della prevenzione

La violenza per essere realmente combattuta ha bisogno di un cambiamento culturale, e nessuna legge, anche la più rigorosa dal punto di vista penale, può arginare la violenza se non è accompagnata da una volontà di cambiamento nel rapporto tra i sessi e le persone. Decisivo il ruolo di prevenzione che possono svolgere le scuole, come potenti agenti di cambiamento, con iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d'analisi. La presenza di un referente per l'educazione alla relazione, come indicato dal disegno di legge, può sollecitare misure educative a favore delle pari opportunità tra generi e della promozione della soggettività femminile. Importante anche la presenza di nuclei specializzati tra le Forze dell'ordine e nelle ASL.

La sottolineatura della prevenzione della violenza sollecita le istituzioni a farsi carico del fenomeno a 360°: ciò significa agire anche sugli uomini che la perpetrano. L'ipotesi di un lavoro con gli uomini era, fino a pochi anni fa, assolutamente non considerata, ma in questi ultimi anni è diventata evidente la necessità di lavorare anche con gli uomini, nell'ambito della lotta agli stereotipi culturali e di genere. L'articolo 5 del CEDAW sottoscritto anche dall'Italia vuole il nostro impegno in questa direzione. Tra le esperienze internazionali più interessanti c'è quella realizzata da anni in Canada: il *Correctional service of Canada* (CSC) nel *National family violence prevention program* dell'anno 2001, che ha tracciato le linee guida di programmi riabilitativi forniti principalmente su autori di sesso maschile che sono stati violenti verso le loro *partner*. Anche nel Regno Unito dal 1991 è stato creato e avviato un progetto dal titolo «*Domestic violence intervention project*», il cui fulcro è la conduzione di gruppi di uomini con l'obiettivo di comprendere i motivi alla base della violenza e porre fine all'uso della stessa all'interno delle relazioni affettive. In Italia esistono già interessanti esperienze in tal senso a Roma e a Torino. Il disegno di legge affronta tutti questi aspetti della prevenzione; questi programmi mirati vanno sostenuti perché possono migliorare la sicurezza della vittima e concorrere ad interrompere il circuito della violenza.

IL PANORAMA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Una nuova cultura dei diritti umani

Dalla Quarta conferenza internazionale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995 alla Conferenza mondiale di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei minori del 1996, dalle ultime iniziative dell'ONU a quelle europee, emergono una più matura elaborazione del fenomeno della violenza e una più forte assunzione di responsabilità.

Negli ultimi anni, si sono infatti moltiplicate le prese di posizione, le raccomandazioni, le risoluzioni dell'ONU, dell'UNICEF, del Parlamento e del Consiglio d'Europa.

Il filo conduttore è dato dall'innestarsi di una nuova cultura dei diritti umani, inclusiva di quelli delle donne e dei bambini e bambine. Lo sguardo alla violenza diviene, allora, sempre più lo sguardo alla violazione dei loro diritti. La stessa concreta solidarietà a chi incontra la violenza, perché non rimanga --- anche se è importante in sé --- fenomeno momentaneo ed isolato, sollecita una più moderna concezione dei rapporti tra donne e uomini, una più elevata visione dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Unione europea

Il fenomeno produce un rifiuto collettivo e un evidente allarme sociale nella cittadinanza europea. Secondo Eurobarometro, l'87 per cento dei cittadini europei condivide e appoggia le politiche dell'Unione europea contro la violenza domestica.

Il fenomeno nel suo complesso è all'attenzione nel panorama europeo e internazionale. Fra i numerosi documenti delle istituzioni europee relativi al fenomeno della violenza di genere citiamo la risoluzione del Parlamento europeo sulla violenza contro le donne e programma Daphne del 1999 (proclamato

dallo stesso Parlamento «Anno europeo della lotta contro la violenza nei confronti delle donne»), che sollecita un approccio coordinato per contrastare su scala nazionale la violenza di genere, implementando strategie che coinvolgano diversi strumenti per prevenire le violenze e affrontarne le conseguenze. A questa risoluzione ha fatto seguito il Programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003, programma DAPHNE), emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa e la raccomandazione Rec (2002) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002. Una delle priorità indicate dalla strategia quinquennale 2010-2015 adottata dalla Commissione europea è il contrasto alla violenza di genere.

La risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 in materia di lotta alla violenza contro le donne (2010/2209(INI)) riporta che il 20-25 per cento delle donne europee ha subito atti di violenza fisica almeno una volta nella vita adulta e che più del 10 per cento ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza. Il Parlamento europeo indica il mezzo per ridurre significativamente il fenomeno in un insieme di azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, esecutive, didattiche, sanitarie e di interventi nel settore dei servizi. Inoltre, la risoluzione invita Commissione e Stati membri ad affrontare il problema della violenza contro le donne e la dimensione di genere delle violazioni dei diritti umani sul piano internazionale. Fra gli strumenti internazionali esistenti per riconoscere e contrastare il fenomeno citiamo: la CEDAW del 1979, la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993, la Piattaforma per l'azione approvata dalla IV Conferenza mondiale sulla donna dell'ONU a Pechino nel 1995, per la quale il Consiglio europeo del 1995 ha stabilito la stesura di rapporti annuali sull'implementazione, che prevede un approccio integrato al fenomeno e ribadisce che i diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali, la risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità «Prevenzione della violenza: una priorità della sanità pubblica» del 1996, dove l'OMS riconosce la violenza come problema cruciale per la salute delle donne; la risoluzione (n. 52/86) dell'Assemblea generale dell'ONU su «Prevenzione dei reati e misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne». Tutti i documenti citati concordano nel riconoscere come la violenza di genere sia generata dal contesto culturale e violi i limiti dei diritti fondamentali delle donne in un quadro di grave inadeguatezza delle risposte istituzionali.

L'ONU

Nel 1985 anche l'Italia ha ratificato la più volte citata CEDAW adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1979, impegnandosi ad adottare «misure adeguate per garantire pari opportunità a donne e uomini in ambito sia pubblico che privato». Il monitoraggio dei risultati avviene ogni quattro anni. Gli Stati firmatari presentano un rapporto governativo con tutti gli interventi portati avanti per raggiungere i risultati richiesti dalla CEDAW.

Le ultime raccomandazioni del comitato CEDAW al nostro Paese sono state fatte in occasione della 49ª sessione di valutazione tenutasi nel luglio 2011 presso le Nazioni Unite a New York e sono state pubblicate il 3 agosto 2011. Tra tre anni sarà la volta di un nuovo rapporto periodico, il settimo da quando esiste la Convenzione. Nelle raccomandazioni del 2011, il comitato CEDAW ha accolto con favore l'adozione del decreto-legge n. 11 del 2009 che introduce il reato di *stalking* in Italia, «il Piano di Azione Nazionale per Combattere la Violenza nei confronti delle donne e lo *stalking*, così come la prima ricerca completa sulla violenza fisica, sessuale e psicologica nei confronti delle donne, sviluppata dall'ISTAT». Azioni che, però, non bastano: «il Comitato rimane preoccupato per l'elevata prevalenza della violenza nei confronti di donne e bambine nonché per il persistere di attitudini socio-culturali che condonano la violenza domestica, oltre ad essere preoccupato per la mancanza di dati sulla violenza contro le donne e bambine migranti, Rom e Sinte». E prosegue: «Il comitato è inoltre preoccupato per l'elevato numero di donne uccise dai propri *partner* o *ex-partner*, che possono indicare il fallimento delle Autorità dello Stato-membro nel proteggere adeguatamente le donne, vittime del loro *partner* o *ex-partner*».

Oltre al rapporto governativo, in parallelo e autonomamente anche la società civile redige un proprio

rapporto, il «Rapporto Ombra». Il comitato CEDAW, composto da 23 esperti provenienti da tutto il mondo, eletti dagli Stati firmatari, esamina entrambi i rapporti e formula le proprie raccomandazioni allo Stato, che è tenuto a considerarle nell'ottica dell'avanzamento delle donne nella società e a risponderne negli anni successivi.

Secondo il Rapporto Ombra elaborato dalla Piattaforma «Lavori in corsa: 30 anni CEDAW» presentato il 17 gennaio 2012 alla Camera dei deputati, insieme alle raccomandazioni del comitato CEDAW, la violenza maschile sulle donne è la prima causa di morte per le donne in tutta Europa e nel mondo. Nel nostro continente ogni giorno sette donne vengono uccise dai propri *partner* o *ex-partner*. In Italia solo nel 2010 i casi di femminicidio sono stati 127: il 6,7 per cento in più rispetto all'anno precedente. Di queste, 114 sono state uccise da membri della famiglia. In particolare, 68 sono state uccise dal *partner* e 29 dall'*ex-partner*. Dunque, in più della metà dei casi il femmicidio è stato commesso nell'ambito di una relazione sentimentale, in corso o appena terminata, per mano del coniuge, convivente, fidanzato o *ex*. La maggior parte delle vittime è italiana (78 per cento), così come la maggior parte degli uomini che le hanno uccise (79 per cento). Solo una minima parte di questi delitti è avvenuta per mano di sconosciuti. Nella restante parte dei casi è avvenuto per mano di un altro parente della vittima o comunque di persona conosciuta. È uno degli aspetti più delicati su cui si concentra il «Rapporto Ombra» della società civile sulla condizione delle donne in Italia.

I *media* spesso presentano i casi di femmicidio come frutto di delitti passionali, di un'azione improvvisa ed imprevedibile di uomini vittime di *raptus* e follia omicida --- si legge nel Rapporto ---. In realtà questi sono l'epilogo di un crescendo di violenza a senso unico e generalmente sono causati da un'incapacità di accettare le separazioni, da gelosie, da un sentimento di orgoglio ferito, dalla volontà di vendetta e punizione nei confronti di una donna che ha trasgredito a un modello comportamentale tradizionale. Un ruolo che in Italia è ancora relegato a quello di madre e moglie, oppure di oggetto del desiderio sessuale. Secondo il Rapporto Ombra, nel momento in cui la donna italiana cerca di uscire da questi schemi, nasce il rifiuto del *partner* maschile alla sua emancipazione che si trasforma in forme di controllo economico, di violenza psicologica, di violenza fisica, e che può arrivare fino all'uccisione della donna.

Il 25 giugno 2012 è stato presentato all'ONU il primo Rapporto tematico sul femminicidio, frutto del lavoro realizzato in Italia da Rashida Manjoo, preceduto nell'ottobre 2011 da un seminario convocato a New York dalla relatrice speciale. Il seminario ha coinvolto 25 esperti provenienti da diverse aree geografiche e appartenenti al mondo universitario, alle organizzazioni della società civile, ad agenzie delle Nazioni Unite, tutti con comprovate competenze tecniche e professionali in materia di femminicidio.

Si afferma nel Rapporto che il *continuum* della violenza nella casa si riflette nel crescente numero di vittime di femminicidio. Dall'inizio degli anni 1990, il numero di omicidi di uomini da parte di uomini è diminuito, mentre il numero delle donne uccise da uomini è aumentato. Un rapporto sul femminicidio basato sulle informazioni fornite dal *media* indica che nel 2010 ben 127 donne sono state assassinate da uomini. Di queste, il 78 per cento erano italiane e anche il 79 per cento degli autori erano italiani. Ciò contrasta con l'opinione comune che tali crimini siano commessi da uomini stranieri, percezione rinforzata dai *media*. Nel 54 per cento dei casi l'autore era o un *partner* o *ex partner*, solo nel 4 per cento dei casi l'autore era sconosciuto alla vittima.

Un aspetto sottovalutato è la forza emulativa del femminicidio. I femminicidi sono stati considerati degli «eventi seriali», non perché l'omicida fosse lo stesso, ma perché gli omicidi perpetrati erano simili nel *modus operandi*, nelle dinamiche, nella forza evocativa. Il pericolo sociale degli stessi, pertanto, ha un impatto da non sottovalutare e per questo delle misure integrate e interdisciplinari sono e rimarranno l'unico deterrente.

Secondo la Manjoo la maggior parte delle violenze non sono denunciate perché perpetrate in un contesto culturale maschilista dove la violenza domestica non è sempre percepita come un crimine, dove le vittime sono economicamente dipendenti dai responsabili della violenza e persiste la percezione che le risposte fornite dallo Stato non sono adeguate per riconoscere il fenomeno,

perseguire per via legale gli autori di tali crimini e garantire assistenza e protezione alle vittime.

Il rapporto ONU rileva che in Italia gli stereotipi di genere sono profondamente radicati e predeterminano i ruoli di uomini e donne nella società. Analizzando i dati relativi alla presenza nei *media*, il 46 per cento delle donne appare associato a temi quali il sesso, la moda e la bellezza e solo il 2 per cento a questioni di impegno sociale e professionale.

Iniziative italiane come il Piano di azione nazionale contro la violenza non hanno portato miglioramenti significativi. Inoltre, la mancanza di dati ufficiali disaggregati per genere, raccolti da istituzioni nazionali, impedisce di misurare accuratamente la portata del fenomeno. Si tratta di una grave mancanza del nostro Paese, che non ha ancora dato seguito alle numerose sollecitazioni da parte degli organismi internazionali che richiedono a tutti gli Stati di predisporre strumenti adeguati per il monitoraggio del fenomeno.

Conclude Rashida Manjoo che l'attuale situazione politica ed economica dell'Italia non può essere utilizzata come giustificazione per la diminuzione di attenzione e risorse dedicate alla lotta contro tutte le manifestazioni della violenza su donne e bambine in questo Paese. Si tratta a tutti gli effetti di un contesto di negazione, limitazione e violazione di quei diritti fondamentali che costituiscono la base di uno Stato democratico.

In Italia

Studi accademici e autorevoli analisi dei dati raccolti dai media, da organizzazioni non governative e da numerose associazioni, indicano un aumento degli episodi di discriminazione e violenza di genere in Italia. I dati istituzionali che misurano il fenomeno della violenza contro le donne sono limitati ad anni o temi particolari, ancora non esiste un piano nazionale per le indagini in questo ambito e spesso, pur in presenza di dati disaggregati, le istituzioni non si mostrano in grado di leggerli in un'ottica di genere, trascurando così cruciali caratteristiche del fenomeno analizzati.

I dati del Rapporto annuale ISTAT evidenziano una diminuzione generale degli omicidi nell'ultimo ventennio. Tuttavia, disaggregando i dati per genere, si nota che le variazioni nei tassi di omicidio dagli anni '70 --- come rileva Linda Laura Sabbadini, direttore del dipartimento per le Statistiche sociali e ambientali dell'ISTAT --- sono dipese esclusivamente da variazioni nella conflittualità tra uomini: sono diminuiti gli omicidi dei maschi sui maschi e non sono stati intaccati quelli dei maschi sulle femmine. I dati --- prosegue --- parlano chiaro: la violenza più diffusa contro le donne è quella domestica, che non ti aspetti, che viene da mariti, fidanzati, ex. Lo hanno sempre detto i centri antiviolenza, lo abbiamo confermato con la nostra indagine. Nel 2012 sono state 124 le donne uccise in Italia, e nel 2013 fino ad oggi già più di 25 donne sono state uccise da uomini, spesso mariti, compagni o *ex-partner*.

Se oggi l'ONU, e di conseguenza l'informazione di massa, parla senza mezzi termini di femminicidio anche in relazione all'Italia, è perché ci sono state donne che da anni hanno reclamato il riconoscimento anche per le donne, in quanto donne, di quei diritti umani affermati a livello universale, ed in particolare del diritto inalienabile alla vita e all'integrità psicofisica. Il riconoscimento e il contrasto del femminicidio in Italia è un ulteriore passo fondamentale di riconoscimento degli storici sforzi delle donne per godere dei diritti fondamentali inalienabili e universali propri di ogni individuo. L'elaborazione del presente disegno di legge ha beneficiato degli apporti teorici e pratici frutto del lavoro e dell'esperienza di donne e gruppi di donne, associazioni e organizzazioni, che lavorano in tutti gli ambiti del contesto internazionale, nazionale e locale. L'obiettivo è predisporre uno strumento efficace che contribuisca a sradicare ogni forma di discriminazione e violenza contro la donna in quanto donna, evitando prospettive falsamente neutrali che non rispecchiano la realtà. In questo ambito e che affronti in modo integrale un fenomeno che ostacola il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale della donna in tutte le dimensioni della sua vita.

Il percorso normativo

La nostra Costituzione stabilisce all'articolo 3 il ripudio di ogni forma di discriminazione e attribuisce allo Stato il dovere di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». I poteri pubblici non possono, quindi, omettere di predisporre misure adeguate a contrastare un fenomeno che evidenzia lo squilibrio fra i generi ancora esistente nella nostra società e, costituisce un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza sostanziale delle donne. Negli ultimi anni lo Stato italiano ha provveduto a diversi adeguamenti della legislazione interna, oltre ad aver stabilito interventi volti ad avanzare verso il raggiungimento di un'uguaglianza sostanziale fra i generi nel godimento dei diritti fondamentali. Fra le iniziative più rilevanti possiamo citare la legge 15 febbraio 1996, n. 66, «Norme contro la violenza sessuale», la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1997, «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini», che stabilisce di sviluppare con l'ISTAT e il Sistema statistico nazionale nuove metodologie d'indagine sui fenomeni di violenza e abusi sessuali e di procedere alla raccolta ed elaborazione di dati disaggregati per sesso e per età, la legge 3 agosto 1998, n. 269, «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», la legge 4 aprile 2001, n. 154, «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», cosiddetta «legge anti-*stalking*». Questi interventi hanno avuto importanti impatti nei diversi ambiti regolati e costituiscono interventi cruciali per il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne.

Il 27 settembre 2012, dopo numerose sollecitazioni del Parlamento, delle associazioni e delle organizzazioni, l'Italia ha finalmente firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul nel maggio 2011 da più di dieci Stati europei. Ora si deve provvedere al più presto alla relativa ratifica.

Ma soprattutto c'è bisogno di una nuova legge.

IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Riconoscendo la gravità del fenomeno del femminicidio nel nostro Paese e proponendo misure specifiche per contrastarlo, questo disegno di legge risponde alla necessità di contribuire alla risposta globale alle violenze di genere, proponendo un approccio integrale e multidisciplinare.

Al capo I si prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Istanbul. Inoltre si codificano le definizioni della Convenzione medesima (violenza nei confronti delle donne; violenza contro le donne basata sul genere; violenza domestica) e si introducono le nozioni di femminicidio e discriminazione di genere.

Tra le norme di carattere preventivo il disegno di legge prevede una serie di misure volte a sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto al fenomeno della violenza di genere e a promuovere una rappresentazione della donna come soggetto portatore di una propria soggettività e dignità da rispettare. Il disegno di legge vuole predisporre adeguati strumenti per agire su quelle che sono le principali cause del femminicidio, ovvero la rappresentazione di stereotipi sessisti nelle relazioni, tali da perpetuare determinati rapporti di potere tra sessi, che implicano la subordinazione della donna.

In tal senso, ad esempio, si prevede al capo III (Formazione, informazione, sensibilizzazione, promozione culturale), l'adozione di un codice di autoregolamentazione per i media, redatto secondo il modello della *soft law* --- dagli stessi operatori e dagli organi rappresentanti delle categorie interessate, trasfuso in un apposito regolamento e reso cogente dal richiamo che lo stesso disegno di legge vi effettua. Il ricorso al modello della *self regulation* appare particolarmente efficace in relazione a un fenomeno, quale quello in esame, le cui cause risiedono in larga parte nella rappresentazione e riproduzione di rapporti stereotipati fra i generi, spesso veicolate anche dai *media*. Il capo II del disegno di legge prevede inoltre, nella stessa ottica di prevenzione delle cause del femminicidio, l'istituzione nelle scuole della figura del referente per l'educazione alla relazione e inserimento nei programmi scolastici dell'educazione alla relazione, nonché protocolli d'intesa promossi dalle

prefetture tra soggetti istituzionali, quali province, comuni, aziende sanitarie, consigliere di parità, uffici scolastici provinciali, Forze dell'ordine e del volontariato che operano sul territorio, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne (articoli 5 e 4). Al fine di consentire un adeguato monitoraggio del fenomeno, e per rispondere alle richieste del Parlamento europeo ed altre istituzioni internazionali, si attribuisce all'ISTAT, sulla base di finanziamenti appositamente stanziati e aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, il compito di assicurare lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla discriminazione e la violenza di genere e sul maltrattamenti in famiglia, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale, istituendo un apposito Osservatorio sulla violenza nei confronti delle donne, accessibile anche agli enti impegnati in attività di ricerca.

Il capo IV del disegno di legge (Tutela delle vittime di violenza) prevede norme per la tutela della vittima di violenze o discriminazioni di genere, volte a predisporre garanzie peculiari nel rapporto con le Forze dell'ordine al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria. Le norme relative all'adeguamento delle strutture sanitarie prevedono la formazione di operatori specializzati e preparati ad accogliere, sostenere e soccorrere le donne vittime di tali abusi.

Per le vittime della violenza di genere si prevede una tutela peculiare anche sul piano previdenziale e lavorativo, inserendo tra i livelli essenziali delle prestazioni di accoglienza e socio-assistenziali, le attività volte a fornire misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, *stalking* e maltrattamenti. Si sancisce il riconoscimento della possibilità di costituirsi nel giudizio penale per il centro che abbia assistito la vittima di violenza sessuale, maltrattamenti, tratta, *stalking* e altri delitti contro la personalità individuale o contro la famiglia o la libertà sessuale. Qualora ad essere vittime di violenza o abusi sessuali, maltrattamenti o *stalking* siano donne migranti, si estende a loro la sfera di applicazione del permesso di soggiorno *ex* articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 280. Al fine di interrompere il circuito della violenza, eliminandone le cause (molto spesso radicate in disagi psichici) si promuove l'istituzione di programmi di riabilitazione, su base volontaria, destinati agli autori della violenza. Si realizza poi un *database* interforze alimentato con dati di fonte giudiziaria o investigativa sulla violenza.

Il capo V (Case e centri delle donne) comprende la disciplina delle case e dei centri delle donne, quali luoghi nei quali non solo possa trovare tutela la vittima di violenza o di discriminazioni di genere, ma nei quali possa pure darsi libero corso a iniziative volte alla promozione della soggettività femminile, anche mediante azioni di solidarietà e accoglienza rivolte ai figli minori delle stesse donne, a prescindere dalla loro cittadinanza.

Il capo VI (Norme penali), contiene appunto le norme penali e si apre con la codificazione di un'aggravante comune per tutti i delitti contro la persona commessi mediante violenza, realizzati alla presenza di minori; si qualifica poi un'aggravante specifica per il reato di maltrattamenti commesso, parimenti, alla presenza di minori (violenza assistita) e si estende il reato di maltrattamenti anche ai casi in cui la «persona di famiglia» non sia convivente (sulla scia delle indicazioni della Convenzione di Istanbul del 2011).

Si prevedono poi puntuali modifiche alla disciplina della violenza sessuale in relazione a talune fattispecie circostanziate e l'estensione dell'aggravante per lo *stalking* anche alle ipotesi in cui il fatto sia commesso dal coniuge, anche se separato solo di fatto. Tale modifica mira a correggere un'anomalia presente nel testo vigente, che sul piano applicativo determina l'incongrua conseguenza di dover irrogare al coniuge una pena inferiore a quella irrogabile all'*ex partner* della vittima ovvero di escludere la configurabilità dello *stalking* --- rispetto al coniuge --- riconoscendo invece sempre, in questi casi, la sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, con una sorta di *interpretatio abrogans* della novella di cui al citato decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009.

Si prevede infine l'estensione delle aggravanti per discriminazione, previste tra l'altro dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la cosiddetta

«legge Mancino», anche alle discriminazioni di genere. Inoltre, nella convinzione che la recidiva non possa sconfiggersi se non con un adeguato percorso di riabilitazione, si prevedono programmi specifici di questo tipo per i detenuti per reati di violenza contro le donne, al termine dei quali la magistratura di sorveglianza, valutando la frequenza e l'applicazione del detenuto, può acquisire elementi per decidere circa la concedibilità o meno di permessi penitenziari.

Il capo VII (Tutela della vittima nel procedimento penale) intende conferire maggiori diritti alla vittima nella fase più delicata del procedimento penale, ovvero quella delle indagini, prevedendo in particolare l'obbligo di comunicazione alla persona offesa della cessazione di misure cautelari, della chiusura delle indagini preliminari o della richiesta di archiviazione (così da poter esercitare tutti i poteri riconosciuti dal codice); maggiori garanzie rispetto al sequestro conservativo anche in fase d'indagini, così da rafforzare la tutela patrimoniale della vittima; cautele analoghe a quelle previste per i minori in sede di esame dibattimentale anche per le vittime maggiorenni particolarmente vulnerabili. Al fine di consentire alle vittime di vedere nel più breve tempo possibile soddisfatti i loro diritti, si attribuisce poi carattere prioritario ai procedimenti penali per i reati sessuali o contro la personalità individuale.

Il capo VIII (Violenza economica e domestica), al fine di contrastare quelle forme sottili di violenza consistenti nel rendere la donna economicamente dipendente o privarla delle risorse necessarie (ove dovute) per l'indipendenza, qualifica come reato proprio l'occultamento doloso delle proprie risorse patrimoniali al fine di non corrispondere quanto dovuto, a titolo di mantenimento o di alimenti, al coniuge o ai figli. Inoltre, si estende il reato di frode processuale all'ipotesi di occultamento fraudolento delle proprie risorse patrimoniali; si prevede inoltre che tale comportamento rilevi ai fini dell'affidamento e della fissazione degli obblighi di mantenimento. In materia di violenza domestica, si consente l'adozione, la modifica, la conferma ovvero la revoca degli ordini di protezione anche nell'ambito dei provvedimenti emessi dal presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 708, terzo comma del codice di procedura civile, si estendono gli ordini di protezione anche ai non conviventi e si prevede la procedibilità d'ufficio (anziché a querela) del reato di mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziali e, anche al fine di superare l'inammissibilità delle deposizioni *de relato*, si ammette la prova della violenza con ogni mezzo.

Tra le norme di carattere finanziario, si sottolinea poi l'istituzione del Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, destinato a finanziare le iniziative previste dal presente disegno di legge e alimentato, tra l'altro, dalle sanzioni irrogate per violazione del codice di regolamentazione dei media per la promozione della soggettività femminile.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

Capo II

OBIETTIVI

Art. 3.

(Definizioni e finalità)

1. La presente legge è volta a contrastare ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell'inviolabilità della persona.
2. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) «violenza nei confronti delle donne»: violazione dei diritti umani e discriminazione contro le donne, ancorché minorenni, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
 - b) «violenza domestica»: atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima e che tra l'autore e la vittima sia cessata la relazione o sia intervenuta separazione, ancorché solo di fatto;
 - c) «violenza contro le donne basata sul genere»: atti di violenza, persecuzione o molestia diretti contro una donna, ancorché minorenni, in quanto tale, o che colpiscono le donne in modo sproporzionato;
 - d) «discriminazione di genere»: ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, o sull'orientamento di genere, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte di ogni individuo dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo.
3. La presente legge promuove, in particolare, i diritti e la dignità delle donne e prescrive misure volte a contrastare ogni forma di femminicidio, inteso quale negazione della soggettività femminile.

Capo III

FORMAZIONE, INFORMAZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE
CULTURALE

Art. 4.

*(Misure per la promozione, da parte
dei media, della soggettività femminile)*

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministro con delega per le pari opportunità promuovono l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e degli operatori radiofonici, di un codice di deontologia denominato «codice dei media per la promozione della soggettività femminile», recante principi e prescrizioni volti a promuovere, nell'esercizio dell'attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofoniche, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile, nonché a prevenire ogni forma di discriminazione di genere o di femminicidio. Tale codice impegna a non rappresentare la donna come oggetto sessuale, a non diffondere comunicazioni che associno il sesso alla violenza, e a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al significato e contenuto del concetto di uguaglianza e pari dignità dei generi, nonché in merito alla violenza nei confronti delle donne come fenomeno sociale.
2. Il codice di cui al comma 1 del presente articolo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e periodicamente aggiornato con la procedura di cui al medesimo comma 1.
3. Nei casi di inosservanza dei divieti sanciti dal codice di cui al comma 1, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni. Della violazione dei suddetti divieti è data senza ritardo notizia all'organo titolare del potere disciplinare ai fini dell'adozione dei conseguenti

provvedimenti.

4. All'articolo 36-*bis*, comma 1, lettera c), numero 2), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di genere».

Art. 5.

(Campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione)

1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza nei confronti delle donne, le prefetture-uffici territoriali del Governo possono promuovere, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, protocolli d'intesa tra i seguenti soggetti istituzionali: province, comuni, aziende sanitarie, consigliere di parità, uffici scolastici provinciali, Forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato che operano sul territorio.

2. I protocolli di cui al comma 1 hanno i seguenti obiettivi:

- a) l'analisi e il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza di genere;
- b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno di cui alla lettera a), attraverso mirati percorsi educativi e informativi;
- c) la formazione degli operatori del settore;
- d) la promozione dell'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
- e) l'assistenza e il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.

3. Le amministrazioni, pubbliche, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative, campagne e attività di sensibilizzazione, formazione e informazione volte alla prevenzione della discriminazione di genere, della violenza nei confronti delle donne e del femminicidio in ogni loro forma.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione, promuovono iniziative e appositi moduli formativi sulla violenza di genere, mirando alla valorizzazione della pari dignità sociale tra uomo e donna e alla promozione della soggettività femminile.

Art. 6.

(Educazione scolastica contro la violenza e la discriminazione di genere)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'educazione alla relazione contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne, la discriminazione di genere e il femminicidio e promuovere la soggettività femminile, sviluppando negli studenti una maggiore autonomia e capacità di analisi, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. L'educazione alla relazione è rivolta a favorire il rapporto con l'altro ed è fondata su una cultura delle pari opportunità.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, del referente per l'educazione alla relazione, preposto alla sollecitazione di misure educative a favore delle pari opportunità tra generi e della promozione della soggettività femminile.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le misure di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.

*(Statistiche sulla violenza e Osservatorio
sulla violenza nei confronti delle donne)*

1. Nel titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis. - *(Statistiche sulla violenza)*. -- 1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alle discriminazioni di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base di finanziamenti dedicati, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla discriminazione e la violenza di genere fisica, sessuale, economica, psicologica, atti persecutori e sui maltrattamenti in famiglia, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale».

2. La rilevazione dei dati relativi ai reati accertati e denunciati, condotta dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, prevede la disaggregazione per genere, età e cittadinanza, sia degli autori che delle vittime, nonché la relazione tra autore e vittima, rendendo i dati, previamente anonimizzati, fruibili e garantendone la qualità, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4.

3. Presso l'ISTAT è costituito un apposito sistema informativo sulla violenza nei confronti delle donne, di seguito denominato: «Osservatorio sulla violenza nei confronti delle donne», in cui confluiscono, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4 e previa anonimizzazione, le informazioni rilevate ai sensi dei commi 1 e 2, nonché gli ulteriori dati prodotti dal Ministero della giustizia, dell'interno, della salute, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai centri antiviolenza e da tutti gli enti che dispongano di dati utili alla conoscenza e descrizione del fenomeno, coordinando gli stessi nella raccolta, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4. I dati contenuti nell'Osservatorio sono resi accessibili alle università e agli enti, pubblici e privati che perseguono finalità di ricerca, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto avente natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono indicate le variabili fondamentali da descrivere ai sensi del comma 1; le garanzie per la qualità e la confidenzialità statistica dei dati di cui al comma 2; le modalità per la trasmissione dei flussi informativi di cui al comma 3, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le condizioni per la consultazione dei dati contenuti nel sistema informativo di cui al comma 3, da parte dei soggetti legittimati.

Capo IV

TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA

Art. 8.

*(Tutela della donna vittima di delitti
contro la personalità individuale e la libertà
sessuale)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna questura è tenuta ad assicurare la presenza, nei propri uffici, di una quota di personale, titolare di una formazione specifica in materia di delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale, competente a ricevere le denunce o le querele da parte di donne vittime di uno o più dei delitti previsti dagli articoli 572 e dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dagli articoli da 609-bis a 609-octies e 612-bis del medesimo codice, nonché dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

2. La quota di personale di cui al comma 1 è stabilita dal Ministero dell'interno con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le caratteristiche e le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale in materia di tutela delle vittime dei delitti di cui al comma 1, compresi anche di una formazione specifica in materia di tutela e assistenza delle vittime minorenni dei medesimi delitti. La partecipazione ai corsi di cui al periodo precedente è condizione per l'assegnazione alle quote di personale di cui al comma 1.

4. Ciascuna donna, anche minorenne, che intenda presentare presso una questura denuncia o querela per uno o più dei delitti di cui al comma 1, di cui affermi essere vittima, ha il diritto di farsi assistere, qualora, debitamente informata della possibilità, dichiarare di volersene avvalere, dal personale di cui al medesimo comma 1, anche nelle fasi successive alla presentazione della denuncia o della querela.

Art. 9.

(Nuclei specializzati per l'assistenza delle vittime di violenza nei confronti delle donne)

1. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali assicurano l'attivazione di almeno un nucleo specializzato per i problemi correlati alla violenza nei confronti delle donne.

2. Il nucleo specializzato di cui al comma 1, al fine di assicurare assistenza integrata alle vittime di violenza, garantisce l'intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza. L'assistenza richiesta garantisce, oltre agli interventi per la cura della vittima, l'adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazioni, che possono essere utilmente prodotti come prove della violenza in un eventuale fase giudiziaria.

3. Il personale sanitario operante presso il nucleo specializzato di cui al comma 1 segue corsi di formazione appositamente organizzati.

4. Ogni struttura ospedaliera e azienda sanitaria assicura che almeno una parte del personale sanitario sia adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza integrata e la cura delle vittime della violenza. La formazione di tale personale è realizzata, secondo quanto previsto dal Ministro della salute con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, attraverso seminari organizzati da esperti specializzati nella prevenzione della violenza di genere e sostegno alle vittime provenienti dai consultori pubblici, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Nelle reti dei consultori pubblici o nelle unità sanitarie è possibile individuare le professionalità adeguate agli scopi della presente legge.

5. Il personale specializzato, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4, può predisporre piani di organizzazione annuale e di aggiornamento, richiedere l'appoggio di professionalità esterne al servizio pubblico come le organizzazioni non governative e le case e i centri delle donne, la cui professionalità nell'appoggiare le donne vittime di violenza si è resa evidente nella loro esperienza sul campo. In quest'ottica l'*équipe* può costituire un punto di riferimento anche per la formazione del personale tirocinante proveniente dall'università.

Art. 10.

(Tutela lavorativa)

1. Le vittime di violenza di genere hanno diritto alla riorganizzazione dell'orario di lavoro e alla mobilità geografica.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento a tutela dei diritti lavorativi delle vittime di cui al comma 1, per definire le misure idonee a realizzare i diritti di cui al comma 1.

Art. 11.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «di un procedimento», sono inserite le seguenti: «per taluno dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale ovvero dagli articoli 572, 581,

582, 583-*bis*, da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice, ovvero» e dopo le parole: «per effetto dei tentativi di sottrarsi» sono inserite le seguenti «alla violenza o agli abusi, ovvero».

Art. 12.

(Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328)

1. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al comma 2, dopo la lettera *e*), sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, atti persecutori e maltrattamenti, che consentano anche l'allontanamento dal nucleo familiare quando ciò si renda necessario, anche attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza, nonché misure di assistenza anche di tipo psicologico ai minori testimoni di violenza nei confronti di donne;

e-ter) interventi per l'ascolto e la riabilitazione psicologica, su base volontaria, degli autori di violenza di genere, di abusi sessuali o di maltrattamenti in famiglia».

Art. 13.

(Intervento in giudizio)

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere *d*) e *d-bis*), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di un programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero di interventi nell'ambito del programma speciale di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 14.

(Banca dati interforze per il contrasto della violenza nei confronti delle donne)

1. Presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza è istituita la banca dati interforze per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, nella quale confluiscono gli atti di denuncia o di querela, le sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti nonché i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali per i delitti previsti dagli articoli 572, 575, commessi nei confronti di donne o minorenni, e dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dagli articoli da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice, nonché per i reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, i provvedimenti di adozione degli ordini di protezione di cui agli articoli 342-*ter* del codice civile e 736-*bis* del codice di procedura civile e i provvedimenti emanati ai sensi degli articoli da 330 a 333 del codice civile.

2. I dati di cui al comma 1 sono raccolti nella banca dati di cui al medesimo comma con l'osservanza del segreto investigativo e dei limiti di cui all'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono resi accessibili, esclusivamente per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di prevenzione e contrasto dei reati, ad ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria nell'ambito dell'attività delegata, secondo modalità stabilite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Capo V

CASE E CENTRI DELLE DONNE

Art. 15.

*(Disposizioni in materia di case
e centri delle donne)*

1. Le case e i centri destinati all'accoglienza, all'ospitalità o alla residenza temporanea, i centri d'ascolto, di accoglienza, di consulenza legale e psicologica, di raccolta dati, di informazione e di ricerca, di seguito denominati «case e centri delle donne», che agiscono senza fini di lucro e sono autonomi nelle metodologie, nei progetti, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private, assicurano sostegno e solidarietà ad ogni donna, cittadina italiana o straniera, presente sul territorio italiano.
2. Le case e i centri delle donne si avvalgono di competenze appositamente acquisite e maturate nelle pratiche e nell'esperienza dell'accoglienza.
3. L'attività delle case e centri delle donne persegue i seguenti obiettivi:
 - a) offrire solidarietà ed accoglienza ad ogni donna che a essi si rivolga e, su sua richiesta, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, ai suoi figli minori;
 - b) predisporre progetti di uscita dalla violenza mediante una relazione tra donne che renda ogni singola donna protagonista di un percorso autonomo;
 - c) sperimentare, studiare ed affinare le pratiche e le competenze al fine di prevenire la violenza e superarne i danni, favorire un'educazione alla non violenza, formare consulenti d'accoglienza per le case e i centri delle donne nonché operatrici ed operatori sociali esterni;
 - d) favorire e promuovere interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e delle figure professionali, al fine di offrire differenti risposte, in merito alle diverse tipologie di violenza, ai danni inferti e alle loro conseguenze sulle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.

Art. 16.

*(Gestione delle case e dei centri
delle donne)*

1. La gestione delle case e dei centri delle donne è assicurata attraverso convenzioni tra gli enti locali e i loro consorzi ed una o più associazioni o cooperative di donne, che perseguono, esclusivamente o in prevalenza, le finalità di cui all'articolo 15. Nelle convenzioni può essere previsto l'apporto di idoneo soggetto bancario, anche già convenzionato con l'ente locale, al fine di garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.
2. Le associazioni e le cooperative di cui al comma 1 assicurano la gestione delle case e dei centri delle donne attraverso proprio personale opportunamente formato e redigono annualmente una relazione sull'attività svolta da presentare agli enti locali e alloro consorzi.
3. Alle erogazioni liberali a favore delle case e dei centri delle donne si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma *l-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, nell'ambito dei settori rilevanti, e in particolare nel settore dell'assistenza alle categorie sociali deboli, le case e i centri delle donne possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai propri fini.

Capo VI

NORME PENALI

Art. 17.

*(Modifiche al codice penale in materia
di violenza assistita)*

1. All'articolo 61, comma primo, del codice penale, dopo il numero *11-ter*) è inserito il seguente:

«11-ter.1 L'avere il colpevole commesso un delitto contro la persona mediante violenza alla presenza di un minorenne».

2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole da: «maltratta» fino a: «convivente», sono sostituite dalle seguenti: «maltratta una persona con sé convivente o una persona della famiglia, ancorché non convivente»;

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso alla presenza di un minorenne.» .

Art. 18.

*(Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter
e 609-quater del codice penale in materia
di circostanze)*

1. All'articolo 609-bis del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa».

2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole: «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurre la capacità di determinarsi, o»;

b) il numero 5) è sostituito dai seguenti:

«5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

5.1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5.2) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;

5.3) nel confronti di donna in stato di gravidanza;».

3. All'articolo 609-quater del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nel casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Al fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla persona offesa».

Art. 19.

*(Modifiche all'articolo 612-bis
del codice penale)*

1. All'articolo 612-bis, secondo comma, del codice penale, le parole: «legalmente separato o divorziato» sono sostituite dalle seguenti: «, anche separato o divorziato,».

Art. 20.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205)

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

a-bis) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi istiga a

commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

2) alla lettera *b*), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali o sociali ovvero dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale,»;

d) il titolo è sostituito dal seguente: «Misure urgenti in materia di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati su altre motivazioni».

Art. 21.

(Previsioni di programmi di riabilitazione da parte dell'amministrazione penitenziaria)

1. L'Amministrazione penitenziaria realizza programmi specifici di riabilitazione, tenuti da personale qualificato anche esterno al carcere, per i detenuti condannati per uno o più dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e dagli articoli 572, da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice, nonché dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla base di quanto disposto dal Ministro della giustizia con proprio decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. A seguito dei primi tre mesi di trattamento, il magistrato può valutare la frequenza e l'applicazione del detenuto nell'ambito di taluno dei programmi di cui al comma 1 ai fini della concessione dei permessi o della libertà condizionata.

Capo VII

TUTELA DELLA VITTIMA
NEL PROCEDIMENTO PENALE

Art. 22.

(Comunicazione alla persona offesa della cessazione di misure cautelari)

1. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* sono comunicati alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* è comunicata alla persona offesa.»;

c) al comma 4-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* è comunicata alla persona offesa».

Art. 23.

(Tutela patrimoniale della persona offesa nelle indagini preliminari)

1. All'articolo 316, comma 1, del codice di procedura penale, la parola: «processo» è sostituita dalla seguente: «procedimento».

Art. 24.

(Informazioni alla persona offesa)

1. All'articolo 337, comma 4, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorità che riceve la querela provvede altresì ad informare la persona che la propone della facoltà di farsi assistere sin dall'inizio del procedimento penale da un difensore di fiducia nonché di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, ricorrendone i presupposti».

Art. 25.

*(Tutela della vittima di maltrattamenti
in sede di incidente probatorio)*

1. All'articolo 398, comma 5-*bis*, primo periodo, del codice di procedura penale dopo le parole: «articoli» sono inserite le seguenti: «572,»;

2. All'articolo 498 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «572,»;

b) dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente:

«4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-*ter*, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame sia condotto tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette».

Art. 26.

*(Avviso alla persona offesa della richiesta
di archiviazione o della conclusione delle
indagini preliminari)*

1. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «che, nella notizia» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venti».

2. All'articolo 415-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «e al difensore» sono sostituite dalle seguenti: «, al suo difensore e alla persona offesa».

Art. 27.

(Priorità nella trattazione dei procedimenti penali per violenza nei confronti delle donne)

1. All'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-*bis*) ai delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e dagli articoli 570, 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice, nonché ai reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;».

Capo VIII

VIOLENZA ECONOMICA
E DOMESTICA

Art. 28.

*(Modifiche all'articolo 374 del codice
penale in materia di occultamento di risorse patrimoniali)*

1. All'articolo 374 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma si applica altresì alla parte di un procedimento civile che, con dichiarazioni o attestazioni fraudolente o reticenti, immuta le proprie condizioni patrimoniali, al fine di trarre in inganno il giudice».

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 388 del codice penale in materia di procedibilità)

1. All'articolo 388 del codice penale, l'ultimo comma è abrogato.

Art. 30.

(Modifiche all'articolo 570 del codice penale in materia di violenza economica)

1. All'articolo 570 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «qualità di coniuge» sono inserite le seguenti: «ovvero occulta dolosamente le proprie risorse patrimoniali al fine di non corrispondere quanto dovuto, a titolo di mantenimento o di alimenti, al coniuge o ai figli»;

b) al secondo comma, numero 2), le parole da: «fa mancare» fino a: «coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «non fornisce il proprio contributo al mantenimento dei discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge».

Art. 31.

(Modifiche all'articolo 155-sexies del codice civile in materia di prova della violenza)

1. All'articolo 155-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 151, comma secondo, 155, 155-bis, 155-ter e 156, la prova degli atti di violenza subiti dai figli, dal coniuge, dal convivente o comunque dall'altro genitore, può essere data con ogni mezzo».

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Poteri del giudice, ascolto del minore e prova della violenza».

Art. 32.

(Norme in materia di occultamento doloso delle risorse patrimoniali nei giudizi di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 155 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Costituisce comportamento rilevante ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 del codice di procedura civile l'occultamento doloso delle proprie risorse patrimoniali da parte di uno dei genitori.»;

b) all'articolo 155-bis, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Costituisce parametro da valutarsi a tal fine, in particolare, l'occultamento doloso delle proprie risorse patrimoniali da parte di uno dei genitori.»;

c) all'articolo 155-sexies, ultimo comma, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «genitori» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Costituisce comportamento rilevante ai fini della valutazione dell'opportunità del rinvio di cui al periodo precedente l'occultamento doloso delle proprie risorse patrimoniali da parte di uno dei genitori».

d) all'articolo 156 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Costituisce comportamento rilevante ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 del codice di procedura civile l'occultamento doloso delle proprie risorse patrimoniali da parte di uno dei coniugi».

2. All'articolo 5, comma 9, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Costituisce comportamento rilevante ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 del codice di procedura civile l'occultamento doloso delle proprie risorse patrimoniali da parte di uno dei coniugi».

Art. 33.

(Modifiche agli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile in materia di ordini di protezione)

1. L'articolo 342-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 342-bis. -- (*Ordini di protezione contro gli abusi familiari*). -- Il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter in presenza di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'istante».

2. All'articolo 342-ter del codice civile, al primo comma, le parole: «coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa dell'istante».

Art. 34.

(Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile in materia di ordini di protezione)

1. All'articolo 708, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «dei coniugi» sono inserite le seguenti: «, dispone con decreto motivato, ove ritenuto opportuno, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 736-bis ovvero la revoca, la conferma o la modifica di quelli precedentemente adottati».

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 35.

(Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo destinato al cofinanziamento degli interventi di cui alla presente legge, con le seguenti finalità:

- a) finanziamento della programmazione regionale a favore degli interventi di cui alla presente legge;
- b) finanziamento degli interventi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per l'attività delle case e dei centri delle donne;
- c) promozione dei nuovi interventi di competenza statale previsti dalla presente legge.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il 5 per cento delle disponibilità del Fondo unico di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 709-ter, comma secondo, numero 4), del codice di procedura civile, e delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 3, della presente legge.

3. A favore delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano che redigono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale per favorire l'attività delle case e dei centri delle donne, che preveda finanziamenti o conferimenti di beni o di strutture, possono essere disposti trasferimenti a carico del fondo di cui al comma 1.

4. Alle province, ai comuni e ai loro consorzi che stipulano o hanno già stipulato alla data di entrata in vigore della presente legge le apposite convenzioni per la gestione delle case e dei centri delle donne è riservato, a titolo di cofinanziamento dello Stato, almeno il 50 per cento delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni destinatari dei cofinanziamenti sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci triennali, con distinte specificazioni, lo stanziamento di spesa per il finanziamento delle convenzioni derivante dal trasferimento e quello di

cofinanziamento provinciale o comunale.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle province e i sindaci delle aree metropolitane e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti presentano al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del cofinanziamento, un programma per la promozione di nuove case e centri delle donne ai sensi della presente legge, con i relativi schemi di convenzione.

6. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approva, con proprio decreto, la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per il primo triennio di attuazione della presente legge, sulla base della popolazione delle regioni, della distribuzione territoriale del servizio come definito dalla presente legge, dei progetti di sviluppo delle case e dei centri delle donne su base territoriale. Sono escluse dalla ripartizione le regioni e le province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti di cui al comma 3, nei termini ivi indicati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, con proprio provvedimento, anche al fine di attivare il cofinanziamento del fondo di cui al comma 1, finanziamenti, incentivi ed agevolazioni nonché l'utilizzo di disponibilità per investimenti presso conti correnti di tesoreria.

7. Al termine di ogni esercizio finanziario, le eventuali somme assegnate agli enti locali e territoriali e non utilizzate possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla realizzazione di programmi regionali o di specifici progetti locali rientranti nelle finalità di cui alla presente legge.

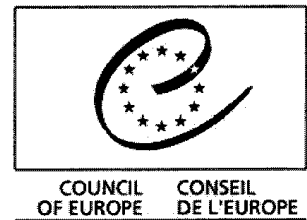
8. Al termine del primo triennio di attuazione della presente legge, le eventuali somme assegnate e non utilizzate sono computate in aggiunta alle somme del fondo di cui al comma 1 disponibili nel successivo triennio di attuazione.

Art. 36.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 85 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio relative agli oneri comuni di parte corrente sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.



12 April, 2011

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

Preamble	5
Chapter I – Purposes, definitions, equality and non-discrimination, general obligations ..	7
Article 1 – Purposes of the Convention	7
Article 2 – Scope of the Convention	7
Article 3 – Definitions	7
Article 4 – Fundamental rights, equality and non-discrimination	8
Article 5 – State obligations and due diligence	9
Article 6 – Gender-sensitive policies	9
Chapter II – Integrated policies and data collection	9
Article 7 – Comprehensive and co-ordinated policies	9
Article 8 – Financial resources	10
Article 9 – Non-governmental organisations and civil society	10
Article 10 – Co-ordinating body	10
Article 11 – Data collection and research	10
Chapter III – Prevention	11
Article 12 – General obligations	11
Article 13 – Awareness-raising	11
Article 14 – Education	12
Article 15 – Training of professionals	12
Article 16 – Preventive intervention and treatment programmes	12
Article 17 – Participation of the private sector and the media	13
Chapter IV – Protection and support	13
Article 18 – General obligations	13
Article 19 – Information	14
Article 20 – General support services	14
Article 21 – Assistance in individual/collective complaints	14
Article 22 – Specialist support services	14
Article 23 – Shelters	15
Article 24 – Telephone helplines	15
Article 25 – Support for victims of sexual violence	15
Article 26 – Protection and support for child witnesses	15
Article 27 – Reporting	15
Article 28 – Reporting by professionals	15
Chapter V – Substantive law	16
Article 29 – Civil lawsuits and remedies	16
Article 30 – Compensation	16
Article 31 – Custody, visitation rights and safety	16
Article 32 – Civil consequences of forced marriages	17
Article 33 – Psychological violence	17
Article 34 – Stalking	17
Article 35 – Physical violence	17
Article 36 – Sexual violence, including rape	17
Article 37 – Forced marriage	17
Article 38 – Female genital mutilation	18
Article 39 – Forced abortion and forced sterilisation	18
Article 40 – Sexual harassment	18

Article 41 – Aiding or abetting and attempt	18
Article 42 – Unacceptable justifications for crimes, including crimes committed in the name of so-called “honour”	19
Article 43 – Application of criminal offences	19
Article 44 – Jurisdiction.....	19
Article 45 – Sanctions and measures	20
Article 46 – Aggravating circumstances.....	20
Article 47 – Sentences passed by another Party	21
Article 48 – Prohibition of mandatory alternative dispute resolution processes or sentencing	21
Chapter VI – Investigation, prosecution, procedural law and protective measures.....	21
Article 49 – General obligations	21
Article 50 – Immediate response, prevention and protection	22
Article 51 – Risk assessment and risk management	22
Article 52 – Emergency barring orders.....	22
Article 53 – Restraining or protection orders	22
Article 54 – Investigations and evidence	23
Article 56 – Measures of protection.....	23
Article 57 – Legal aid	24
Article 58 – Statute of limitation	24
Chapter VII – Migration and asylum	25
Article 59 – Residence status.....	25
Article 60 – Gender-based asylum claims	25
Article 61 – Non-refoulement.....	26
Chapter VIII – International co-operation	26
Article 62 – General principles	26
Article 63 – Measures relating to persons at risk.....	27
Article 64 – Information	27
Article 65 – Data Protection	27
Chapter IX – Monitoring mechanism	28
Article 66 – Group of experts on action against violence against women and domestic violence	28
Article 67 – Committee of the Parties.....	29
Article 68 – Procedure	29
Article 69 – General recommendations	31
Article 70 – Parliamentary involvement in monitoring	31
Chapter X – Relationship with other international instruments.....	31
Article 71 – Relationship with other international instruments	31
Chapter XI – Amendments to the Convention.....	32
Article 72 – Amendments	32
Chapter XII – Final clauses.....	32
Article 73 – Effects of this Convention	32
Article 74 – Dispute settlement.....	32
Article 75 – Signature and entry into force.....	33
Article 76 – Accession to the Convention	33
Article 77 – Territorial application	33

Article 78 – Reservations.....	34
Article 79 – Validity and review of reservations	34
Article 80 – Denunciation.....	35
Article 81 – Notification	35

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other signatories hereto,

Recalling the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No. 5, 1950) and its Protocols, the European Social Charter (ETS No. 35, 1961, revised in 1996, ETS No. 163), the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197, 2005) and the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201, 2007);

Recalling the following recommendations of the Committee of Ministers to member States of the Council of Europe: Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence, Recommendation CM/Rec(2007)17 on gender equality standards and mechanisms, Recommendation CM/Rec(2010)10 on the role of women and men in conflict prevention and resolution and in peace building, and other relevant recommendations;

Taking account of the growing body of case law of the European Court of Human Rights which sets important standards in the field of violence against women;

Having regard to the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ("CEDAW", 1979) and its Optional Protocol (1999) as well as General Recommendation No. 19 of the CEDAW Committee on violence against women, the United Nations Convention on the Rights of the Child (1989) and its Optional Protocols (2000) and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006);

Having regard to the Rome Statute of the International Criminal Court (2002);

Recalling the basic principles of international humanitarian law, and especially the Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949) and the Additional Protocols I and II (1977) thereto;

Condemning all forms of violence against women and domestic violence;

Recognising that the realisation of *de jure* and *de facto* equality between women and men is a key element in the prevention of violence against women;

Recognising that violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between women and men, which have led to domination over, and discrimination against, women by men and to the prevention of the full advancement of women;

Recognising the structural nature of violence against women as gender-based violence, and that violence against women is one of the crucial social mechanisms by which women are forced into a subordinate position compared with men;

Recognising, with grave concern, that women and girls are often exposed to serious forms of violence such as domestic violence, sexual harassment, rape, forced marriage, crimes committed in the name of so-called "honour" and genital mutilation, which constitute a serious violation of the human rights of women and girls and a major obstacle to the achievement of equality between women and men;

Recognising the ongoing human rights violations during armed conflicts that affect the civilian population, especially women in the form of widespread or systematic rape and sexual violence and the potential for increased gender-based violence both during and after conflicts;

Recognising that women and girls are exposed to a higher risk of gender-based violence than men;

Recognising that domestic violence affects women disproportionately, and that men may also be victims of domestic violence;

Recognising that children are victims of domestic violence, including as witnesses of violence in the family;

Aspiring to create a Europe free from violence against women and domestic violence,

Have agreed as follows:

Chapter I – Purposes, definitions, equality and non-discrimination, general obligations

Article 1 – Purposes of the Convention

1 The purposes of this Convention are to:

- a protect women against all forms of violence, and prevent, prosecute and eliminate violence against women and domestic violence;
- b contribute to the elimination of all forms of discrimination against women and promote substantive equality between women and men, including by empowering women;
- c design a comprehensive framework, policies and measures for the protection of and assistance to all victims of violence against women and domestic violence;
- d promote international co-operation with a view to eliminating violence against women and domestic violence;
- e provide support and assistance to organisations and law enforcement agencies to effectively co-operate in order to adopt an integrated approach to eliminating violence against women and domestic violence.

2 In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention establishes a specific monitoring mechanism.

Article 2 – Scope of the Convention

1 This Convention shall apply to all forms of violence against women, including domestic violence, which affects women disproportionately.

2 Parties are encouraged to apply this Convention to all victims of domestic violence. Parties shall pay particular attention to women victims of gender-based violence in implementing the provisions of this Convention.

3 This Convention shall apply in times of peace and in situations of armed conflict.

Article 3 – Definitions

For the purpose of this Convention:

- a “violence against women” is understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life;
- b “domestic violence” shall mean all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim;
- c “gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;
- d “gender-based violence against women” shall mean violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately;
- e “victim” shall mean any natural person who is subject to the conduct specified in points a and b;
- f “women” includes girls under the age of 18.

Article 4 – Fundamental rights, equality and non-discrimination

- 1 Parties shall take the necessary legislative and other measures to promote and protect the right for everyone, particularly women, to live free from violence in both the public and the private sphere.
- 2 Parties condemn all forms of discrimination against women and take, without delay, the necessary legislative and other measures to prevent it, in particular by:
 - embodying in their national constitutions or other appropriate legislation the principle of equality between women and men and ensuring the practical realisation of this principle;
 - prohibiting discrimination against women, including through the use of sanctions, where appropriate;
 - abolishing laws and practices which discriminate against women.
- 3 The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, gender, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, gender identity, age, state of health, disability, marital status, migrant or refugee status, or other status.

4 Special measures that are necessary to prevent and protect women from gender-based violence shall not be considered discrimination under the terms of this Convention.

Article 5 – State obligations and due diligence

1 Parties shall refrain from engaging in any act of violence against women and ensure that State authorities, officials, agents, institutions and other actors acting on behalf of the State act in conformity with this obligation.

2 Parties shall take the necessary legislative and other measures to exercise due diligence to prevent, investigate, punish and provide reparation for acts of violence covered by the scope of this Convention that are perpetrated by non-State actors.

Article 6 – Gender-sensitive policies

Parties shall undertake to include a gender perspective in the implementation and evaluation of the impact of the provisions of this Convention and to promote and effectively implement policies of equality between women and men and the empowerment of women.

Chapter II – Integrated policies and data collection

Article 7 – Comprehensive and co-ordinated policies

1 Parties shall take the necessary legislative and other measures to adopt and implement State-wide effective, comprehensive and co-ordinated policies encompassing all relevant measures to prevent and combat all forms of violence covered by the scope of this Convention and offer a holistic response to violence against women.

2 Parties shall ensure that policies referred to in paragraph 1 place the rights of the victim at the centre of all measures and are implemented by way of effective co-operation among all relevant agencies, institutions and organisations.

3 Measures taken pursuant to this article shall involve, where appropriate, all relevant actors, such as government agencies, the national, regional and local parliaments and authorities, national human rights institutions and civil society organisations.

Article 8 – Financial resources

Parties shall allocate appropriate financial and human resources for the adequate implementation of integrated policies, measures and programmes to prevent and combat all forms of violence covered by the scope of this Convention, including those carried out by non-governmental organisations and civil society.

Article 9 – Non-governmental organisations and civil society

Parties shall recognise, encourage and support, at all levels, the work of relevant non-governmental organisations and of civil society active in combating violence against women and establish effective co-operation with these organisations.

Article 10 – Co-ordinating body

1 Parties shall designate or establish one or more official bodies responsible for the co-ordination, implementation, monitoring and evaluation of policies and measures to prevent and combat all forms of violence covered by this Convention. These bodies shall co-ordinate the collection of data as referred to in Article 11, analyse and disseminate its results.

2 Parties shall ensure that the bodies designated or established pursuant to this article receive information of a general nature on measures taken pursuant to Chapter VIII.

3 Parties shall ensure that the bodies designated or established pursuant to this article shall have the capacity to communicate directly and foster relations with their counterparts in other Parties.

Article 11 – Data collection and research

1 For the purpose of the implementation of this Convention, Parties shall undertake to:

a collect disaggregated relevant statistical data at regular intervals on cases of all forms of violence covered by the scope of this Convention;

b support research in the field of all forms of violence covered by the scope of this Convention in order to study its root causes and effects, incidences and conviction rates, as well as the efficacy of measures taken to implement this Convention.

2 Parties shall endeavour to conduct population-based surveys at regular intervals to assess the prevalence of and trends in all forms of violence covered by the scope of this Convention.

3 Parties shall provide the group of experts, as referred to in Article 66 of this Convention, with the information collected pursuant to this article in order to stimulate international co-operation and enable international benchmarking.

4 Parties shall ensure that the information collected pursuant to this article is available to the public.

Chapter III – Prevention

Article 12 – General obligations

1 Parties shall take the necessary measures to promote changes in the social and cultural patterns of behaviour of women and men with a view to eradicating prejudices, customs, traditions and all other practices which are based on the idea of the inferiority of women or on stereotyped roles for women and men.

2 Parties shall take the necessary legislative and other measures to prevent all forms of violence covered by the scope of this Convention by any natural or legal person.

3 Any measures taken pursuant to this chapter shall take into account and address the specific needs of persons made vulnerable by particular circumstances and shall place the human rights of all victims at their centre.

4 Parties shall take the necessary measures to encourage all members of society, especially men and boys, to contribute actively to preventing all forms of violence covered by the scope of this Convention.

5 Parties shall ensure that culture, custom, religion, tradition or so-called “honour” shall not be considered as justification for any acts of violence covered by the scope of this Convention.

6 Parties shall take the necessary measures to promote programmes and activities for the empowerment of women.

Article 13 – Awareness-raising

1 Parties shall promote or conduct, on a regular basis and at all levels, awareness-raising campaigns or programmes, including in co-operation with national human rights institutions and equality bodies, civil society and non-governmental organisations,

especially women's organisations, where appropriate, to increase awareness and understanding among the general public of the different manifestations of all forms of violence covered by the scope of this Convention, their consequences on children and the need to prevent such violence.

2 Parties shall ensure the wide dissemination among the general public of information on measures available to prevent acts of violence covered by the scope of this Convention.

Article 14 – Education

1 Parties shall take, where appropriate, the necessary steps to include teaching material on issues such as equality between women and men, non-stereotyped gender roles, mutual respect, non-violent conflict resolution in interpersonal relationships, gender-based violence against women and the right to personal integrity, adapted to the evolving capacity of learners, in formal curricula and at all levels of education.

2 Parties shall take the necessary steps to promote the principles referred to in paragraph 1 in informal educational facilities, as well as in sports, cultural and leisure facilities and the media.

Article 15 – Training of professionals

1 Parties shall provide or strengthen appropriate training for the relevant professionals dealing with victims or perpetrators of all acts of violence covered by the scope of this Convention, on the prevention and detection of such violence, equality between women and men, the needs and rights of victims, as well as on how to prevent secondary victimisation.

2 Parties shall encourage that the training referred to in paragraph 1 includes training on co-ordinated multi-agency co-operation to allow for a comprehensive and appropriate handling of referrals in cases of violence covered by the scope of this Convention.

Article 16 – Preventive intervention and treatment programmes

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up or support programmes aimed at teaching perpetrators of domestic violence to adopt non-violent behaviour in interpersonal relationships with a view to preventing further violence and changing violent behavioural patterns.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up or support treatment programmes aimed at preventing perpetrators, in particular sex offenders, from re-offending.

3 In taking the measures referred to in paragraphs 1 and 2, Parties shall ensure that the safety of, support for and the human rights of victims are of primary concern and that,

where appropriate, these programmes are set up and implemented in close co-ordination with specialist support services for victims.

Article 17 – Participation of the private sector and the media

1 Parties shall encourage the private sector, the information and communication technology sector and the media, with due respect for freedom of expression and their independence, to participate in the elaboration and implementation of policies and to set guidelines and self-regulatory standards to prevent violence against women and to enhance respect for their dignity.

2 Parties shall develop and promote, in co-operation with private sector actors, skills among children, parents and educators on how to deal with the information and communications environment that provides access to degrading content of a sexual or violent nature which might be harmful.

Chapter IV – Protection and support

Article 18 – General obligations

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to protect all victims from any further acts of violence.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures, in accordance with internal law, to ensure that there are appropriate mechanisms to provide for effective co-operation between all relevant state agencies, including the judiciary, public prosecutors, law enforcement agencies, local and regional authorities as well as non-governmental organisations and other relevant organisations and entities, in protecting and supporting victims and witnesses of all forms of violence covered by the scope of this Convention, including by referring to general and specialist support services as detailed in Articles 20 and 22 of this Convention.

3 Parties shall ensure that measures taken pursuant to this chapter shall:

- be based on a gendered understanding of violence against women and domestic violence and shall focus on the human rights and safety of the victim;
- be based on an integrated approach which takes into account the relationship between victims, perpetrators, children and their wider social environment;
- aim at avoiding secondary victimisation;
- aim at the empowerment and economic independence of women victims of

violence;

- allow, where appropriate, for a range of protection and support services to be located on the same premises;
- address the specific needs of vulnerable persons, including child victims, and be made available to them.

4 The provision of services shall not depend on the victim's willingness to press charges or testify against any perpetrator.

5 Parties shall take the appropriate measures to provide consular and other protection and support to their nationals and other victims entitled to such protection in accordance with their obligations under international law.

Article 19 – Information

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims receive adequate and timely information on available support services and legal measures in a language they understand.

Article 20 – General support services

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have access to services facilitating their recovery from violence. These measures should include, when necessary, services such as legal and psychological counselling, financial assistance, housing, education, training and assistance in finding employment.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have access to health care and social services and that services are adequately resourced and professionals are trained to assist victims and refer them to the appropriate services.

Article 21 – Assistance in individual/collective complaints

Parties shall ensure that victims have information on and access to applicable regional and international individual/collective complaints mechanisms. Parties shall promote the provision of sensitive and knowledgeable assistance to victims in presenting any such complaints.

Article 22 – Specialist support services

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide or arrange for, in an adequate geographical distribution, immediate, short- and long-term specialist support services to any victim subjected to any of the acts of violence covered by the scope of this Convention.

2 Parties shall provide or arrange for specialist women's support services to all women victims of violence and their children.

Article 23 – Shelters

Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the setting-up of appropriate, easily accessible shelters in sufficient numbers to provide safe accommodation for and to reach out pro-actively to victims, especially women and their children.

Article 24 – Telephone helplines

Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up state-wide round-the-clock (24/7) telephone helplines free of charge to provide advice to callers, confidentially or with due regard for their anonymity, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention.

Article 25 – Support for victims of sexual violence

Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the setting up of appropriate, easily accessible rape crisis or sexual violence referral centres for victims in sufficient numbers to provide for medical and forensic examination, trauma support and counselling for victims.

Article 26 – Protection and support for child witnesses

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that in the provision of protection and support services to victims, due account is taken of the rights and needs of child witnesses of all forms of violence covered by the scope of this Convention.

2 Measures taken pursuant to this article shall include age-appropriate psychosocial counselling for child witnesses of all forms of violence covered by the scope of this Convention and shall give due regard to the best interests of the child.

Article 27 – Reporting

Parties shall take the necessary measures to encourage any person witness to the commission of acts of violence covered by the scope of this Convention or who has reasonable grounds to believe that such an act may be committed, or that further acts of violence are to be expected, to report this to the competent organisations or authorities.

Article 28 – Reporting by professionals

Parties shall take the necessary measures to ensure that the confidentiality rules imposed by internal law on certain professionals do not constitute an obstacle to the possibility, under appropriate conditions, of their reporting to the competent organisations or authorities if they have reasonable grounds to believe that a serious act of violence

covered by the scope of this Convention, has been committed and further serious acts of violence are to be expected.

Chapter V – Substantive law

Article 29 – Civil lawsuits and remedies

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide victims with adequate civil remedies against the perpetrator.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide victims, in accordance with the general principles of international law, with adequate civil remedies against State authorities that have failed in their duty to take the necessary preventive or protective measures within the scope of their powers.

Article 30 – Compensation

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have the right to claim compensation from perpetrators for any of the offences established in accordance with this Convention.

2 Adequate State compensation shall be awarded to those who have sustained serious bodily injury or impairment of health, to the extent that the damage is not covered by other sources such as the perpetrator, insurance or State-funded health and social provisions. This does not preclude Parties from claiming regress for compensation awarded from the perpetrator, as long as due regard is paid to the victim's safety.

3 Measures taken pursuant to paragraph 2 shall ensure the granting of compensation within a reasonable time.

Article 31 – Custody, visitation rights and safety

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in the determination of custody and visitation rights of children, incidents of violence covered by the scope of this Convention are taken into account.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the exercise of any visitation or custody rights does not jeopardise the rights and safety of the victim or children.

Article 32 – Civil consequences of forced marriages

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that marriages concluded under force may be voidable, annulled or dissolved without undue financial or administrative burden placed on the victim.

Article 33 – Psychological violence

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of seriously impairing a person's psychological integrity through coercion or threats is criminalised.

Article 34 – Stalking

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of repeatedly engaging in threatening conduct directed at another person, causing her or him to fear for her or his safety, is criminalised.

Article 35 – Physical violence

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of committing acts of physical violence against another person is criminalised.

Article 36 – Sexual violence, including rape

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are criminalised:

- a engaging in non-consensual vaginal, anal or oral penetration of a sexual nature of the body of another person with any bodily part or object;
- b engaging in other non-consensual acts of a sexual nature with a person;
- c causing another person to engage in non-consensual acts of a sexual nature with a third person.

2 Consent must be given voluntarily as the result of the person's free will assessed in the context of the surrounding circumstances.

3 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the provisions of paragraph 1 also apply to acts committed against former or current spouses or partners as recognised by internal law.

Article 37 – Forced marriage

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of forcing an adult or a child to enter into a marriage is criminalised.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of luring an adult or a child to the territory of a Party or State other than the one she or he resides in with the purpose of forcing this adult or child to enter into a marriage is criminalised.

Article 38 – Female genital mutilation

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are criminalised:

- a excising, infibulating or performing any other mutilation to the whole or any part of a woman's labia majora, labia minora or clitoris;
- b coercing or procuring a woman to undergo any of the acts listed in point a;
- c inciting, coercing or procuring a girl to undergo any of the acts listed in point a.

Article 39 – Forced abortion and forced sterilisation

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are criminalised:

- a performing an abortion on a woman without her prior and informed consent;
- b performing surgery which has the purpose or effect of terminating a woman's capacity to naturally reproduce without her prior and informed consent or understanding of the procedure.

Article 40 – Sexual harassment

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment, is subject to criminal or other legal sanction.

Article 41 – Aiding or abetting and attempt

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish as an offence, when committed intentionally, aiding or abetting the commission of the offences established in accordance with Articles 33, 34, 35, 36, 37, 38.a and 39 of this Convention.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish as offences, when committed intentionally, attempts to commit the offences established in accordance with Articles 35, 36, 37, 38.a and 39 of this Convention.

Article 42 – Unacceptable justifications for crimes, including crimes committed in the name of so-called “honour”

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in criminal proceedings initiated following the commission of any of the acts of violence covered by the scope of this Convention, culture, custom, religion, tradition or so-called “honour” shall not be regarded as justification for such acts. This covers, in particular, claims that the victim has transgressed cultural, religious, social or traditional norms or customs of appropriate behaviour.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that incitement by any person of a child to commit any of the acts referred to in paragraph 1 shall not diminish the criminal liability of that person for the acts committed.

Article 43 – Application of criminal offences

The offences established in accordance with this Convention shall apply irrespective of the nature of the relationship between victim and perpetrator.

Article 44 – Jurisdiction

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when the offence is committed:

- a in their territory; or
- b on board a ship flying their flag; or
- c on board an aircraft registered under their laws; or
- d by one of their nationals; or
- e by a person who has her or his habitual residence in their territory.

2 Parties shall endeavour to take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention where the offence is committed against one of their nationals or a person who has her or his habitual residence in their territory.

3 For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that their jurisdiction is not subordinated to the condition that the acts are criminalised in the territory where they were committed.

4 For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that their jurisdiction as regards points d and e of paragraph 1 is not subordinated to the condition that the prosecution can only be initiated following the

reporting by the victim of the offence or the laying of information by the State of the place where the offence was committed.

5 Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention, in cases where an alleged perpetrator is present on their territory and they do not extradite her or him to another Party, solely on the basis of her or his nationality.

6 When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult each other with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.

7 Without prejudice to the general rules of international law, this Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its internal law.

Article 45 – Sanctions and measures

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the offences established in accordance with this Convention are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, taking into account their seriousness. These sanctions shall include, where appropriate, sentences involving the deprivation of liberty which can give rise to extradition.

2 Parties may adopt other measures in relation to perpetrators, such as:

- monitoring or supervision of convicted persons;
- withdrawal of parental rights, if the best interests of the child, which may include the safety of the victim, cannot be guaranteed in any other way.

Article 46 – Aggravating circumstances

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following circumstances, insofar as they do not already form part of the constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of internal law, be taken into consideration as aggravating circumstances in the determination of the sentence in relation to the offences established in accordance with this Convention:

- a the offence was committed against a former or current spouse or partner as recognised by internal law, by a member of the family, a person cohabiting with the victim or a person having abused her or his authority;
- b the offence, or related offences, were committed repeatedly;
- c the offence was committed against a person made vulnerable by particular circumstances;

- e the offence was committed by two or more people acting together;
- f the offence was preceded or accompanied by extreme levels of violence;
- g the offence was committed with the use or threat of a weapon;
- h the offence resulted in severe physical or psychological harm for the victim;
- i the perpetrator had previously been convicted of offences of a similar nature.

Article 47 – Sentences passed by another Party

Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the possibility of taking into account final sentences passed by another Party in relation to the offences established in accordance with this Convention when determining the sentence.

Article 48 – Prohibition of mandatory alternative dispute resolution processes or sentencing

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to prohibit mandatory alternative dispute resolution processes, including mediation and conciliation, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that if the payment of a fine is ordered, due account shall be taken of the ability of the perpetrator to assume his or her financial obligations towards the victim.

Chapter VI – Investigation, prosecution, procedural law and protective measures

Article 49 – General obligations

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that investigations and judicial proceedings in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention are carried out without undue delay while taking into consideration the rights of the victim during all stages of the criminal proceedings.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures, in conformity with the fundamental principles of human rights and having regard to the gendered understanding of violence, to ensure the effective investigation and prosecution of offences established in accordance with this Convention.

Article 50 – Immediate response, prevention and protection

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the responsible law enforcement agencies respond to all forms of violence covered by the scope of this Convention promptly and appropriately by offering adequate and immediate protection to victims.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the responsible law enforcement agencies engage promptly and appropriately in the prevention and protection against all forms of violence covered by the scope of this Convention, including the employment of preventive operational measures and the collection of evidence.

Article 51 – Risk assessment and risk management

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that an assessment of the lethality risk, the seriousness of the situation and the risk of repeated violence is carried out by all relevant authorities in order to manage the risk and if necessary to provide co-ordinated safety and support.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the assessment referred to in paragraph 1 duly takes into account, at all stages of the investigation and application of protective measures, the fact that perpetrators of acts of violence covered by the scope of this Convention possess or have access to firearms.

Article 52 – Emergency barring orders

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the competent authorities are granted the power to order, in situations of immediate danger, a perpetrator of domestic violence to vacate the residence of the victim or person at risk for a sufficient period of time and to prohibit the perpetrator from entering the residence of or contacting the victim or person at risk. Measures taken pursuant to this article shall give priority to the safety of victims or persons at risk.

Article 53 – Restraining or protection orders

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that appropriate restraining or protection orders are available to victims of all forms of violence covered by the scope of this Convention.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the restraining or protection orders referred to in paragraph 1 are:

- available for immediate protection and without undue financial or administrative burdens placed on the victim;
- issued for a specified period or until modified or discharged;
- where necessary, issued on an *ex parte* basis which has immediate effect;
- available irrespective of, or in addition to, other legal proceedings;
- allowed to be introduced in subsequent legal proceedings.

3 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that breaches of restraining or protection orders issued pursuant to paragraph 1 shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or other legal sanctions.

Article 54 – Investigations and evidence

Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in any civil or criminal proceedings, evidence relating to the sexual history and conduct of the victim shall be permitted only when it is relevant and necessary.

Article 55 – *Ex parte* and *ex officio* proceedings

1 Parties shall ensure that investigations into or prosecution of offences established in accordance with Articles 35, 36, 37, 38 and 39 of this Convention shall not be wholly dependant upon a report or complaint filed by a victim if the offence was committed in whole or in part on its territory, and that the proceedings may continue even if the victim withdraws her or his statement or complaint.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure, in accordance with the conditions provided for by their internal law, the possibility for governmental and non-governmental organisations and domestic violence counsellors to assist and/or support victims, at their request, during investigations and judicial proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention.

Article 56 – Measures of protection

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to protect the rights and interests of victims, including their special needs as witnesses, at all stages of investigations and judicial proceedings, in particular by:

- a providing for their protection, as well as that of their families and witnesses, from intimidation, retaliation and repeat victimisation;
- b ensuring that victims are informed, at least in cases where the victims and the family might be in danger, when the perpetrator escapes or is released temporarily or definitively;

- c informing them, under the conditions provided for by internal law, of their rights and the services at their disposal and the follow-up given to their complaint; the charges, the general progress of the investigation or proceedings, and their role therein, as well as the outcome of their case;
- d enabling victims, in a manner consistent with the procedural rules of internal law, to be heard, to supply evidence and have their views, needs and concerns presented, directly or through an intermediary, and considered;
- e providing victims with appropriate support services so that their rights and interests are duly presented and taken into account;
- f ensuring that measures may be adopted to protect the privacy and the image of the victim;
- g ensuring that contact between victims and perpetrators within court and law enforcement agency premises is avoided where possible;
- h providing victims with independent and competent interpreters when victims are parties to proceedings or when they are supplying evidence;
- i enabling victims to testify, according to the rules provided by their internal law, in the courtroom without being present or at least without the presence of the alleged perpetrator, notably through the use of appropriate communication technologies, where available.

2 A child victim and child witness of violence against women and domestic violence shall be afforded, where appropriate, special protection measures taking into account the best interests of the child.

Article 57 – Legal aid

Parties shall provide for the right to legal assistance and to free legal aid for victims under the conditions provided by their internal law.

Article 58 – Statute of limitation

Parties shall take the necessary legislative and other measures to ensure that the statute of limitation for initiating any legal proceedings with regard to the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, shall continue for a period of time that is sufficient and commensurate with the gravity of the offence in question, to allow for the efficient initiation of proceedings after the victim has reached the age of majority.

Chapter VII – Migration and asylum

Article 59 – Residence status

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims whose residence status depends on that of the spouse or partner as recognised by internal law, in the event of the dissolution of the marriage or the relationship, are granted in the event of particularly difficult circumstances, upon application, an autonomous residence permit irrespective of the duration of the marriage or the relationship. The conditions relating to the granting and duration of the autonomous residence permit are established by internal law.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims may obtain the suspension of expulsion proceedings initiated in relation to a residence status dependent on that of the spouse or partner as recognised by internal law to enable them to apply for an autonomous residence permit.

3 Parties shall issue a renewable residence permit to victims in one of the two following situations, or in both:

a where the competent authority considers that their stay is necessary owing to their personal situation;

b where the competent authority considers that their stay is necessary for the purpose of their co-operation with the competent authorities in investigation or criminal proceedings.

4 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of forced marriage brought into another country for the purpose of the marriage and who, as a result, have lost their residence status in the country where they habitually reside, may regain this status.

Article 60 – Gender-based asylum claims

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that gender-based violence against women may be recognised as a form of persecution within the meaning of Article 1, A (2), of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and as a form of serious harm giving rise to complementary/subsidiary protection.

2 Parties shall ensure that a gender-sensitive interpretation is given to each of the Convention grounds and that where it is established that the persecution feared is for one or more of these grounds, applicants shall be granted refugee status according to the applicable relevant instruments.

3 Parties shall take the necessary legislative or other measures to develop gender-sensitive reception procedures and support services for asylum-seekers as well as gender

guidelines and gender-sensitive asylum procedures, including refugee status determination and application for international protection.

Article 61 – Non-refoulement

1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to respect the principle of non-refoulement in accordance with existing obligations under international law.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of violence against women who are in need of protection, regardless of their status or residence, shall not be returned under any circumstances to any country where their life would be at risk or where they might be subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment.

Chapter VIII – International co-operation

Article 62 – General principles

1 Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention, and through the application of relevant international and regional instruments on co-operation in civil and criminal matters, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and internal laws, to the widest extent possible, for the purpose of:

- a preventing, combating and prosecuting all forms of violence covered by the scope of this Convention;
- b protecting and providing assistance to victims;
- c investigations or proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention;
- d enforcing relevant civil and criminal judgments issued by the judicial authorities of Parties, including protection orders.

2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of an offence established in accordance with this Convention and committed in the territory of a Party other than the one where they reside may make a complaint before the competent authorities of their State of residence.

3 If a Party that makes mutual legal assistance in criminal matters, extradition or enforcement of civil or criminal judgments imposed by another Party to this Convention

conditional on the existence of a treaty receives a request for such legal co-operation from a Party with which it has not concluded such a treaty, it may consider this Convention to be the legal basis for mutual legal assistance in criminal matters, extradition or enforcement of civil or criminal judgments imposed by the other Party in respect of the offences established in accordance with this Convention.

4 Parties shall endeavour to integrate, where appropriate, the prevention and the fight against violence against women and domestic violence in assistance programmes for development provided for the benefit of third States, including by entering into bilateral and multilateral agreements with third States with a view to facilitating the protection of victims in accordance with Article 18, paragraph 5.

Article 63 – Measures relating to persons at risk

When a Party, on the basis of the information at its disposal, has reasonable grounds to believe that a person is at immediate risk of being subjected to any of the acts of violence referred to in Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention on the territory of another Party, the Party that has the information is encouraged to transmit it without delay to the latter for the purpose of ensuring that appropriate protection measures are taken. Where applicable, this information shall include details on existing protection provisions for the benefit of the person at risk.

Article 64 – Information

1 The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the final result of the action taken under this chapter. The requested Party shall also promptly inform the requesting Party of any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly.

2 A Party may, within the limits of its internal law, without prior request, forward to another Party information obtained within the framework of its own investigations when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in preventing criminal offences established in accordance with this Convention or in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning such criminal offences or that it might lead to a request for co-operation by that Party under this chapter.

3 A Party receiving any information in accordance with paragraph 2 shall submit such information to its competent authorities in order that proceedings may be taken if they are considered appropriate, or that this information may be taken into account in relevant civil and criminal proceedings.

Article 65 – Data Protection

Personal data shall be stored and used pursuant to the obligations undertaken by the Parties under the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108).

Chapter IX – Monitoring mechanism

Article 66 – Group of experts on action against violence against women and domestic violence

1 The Group of experts on action against violence against women and domestic violence (hereinafter referred to as “GREVIO”) shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.

2 GREVIO shall be composed of a minimum of 10 members and a maximum of 15 members, taking into account a gender and geographical balance, as well as multidisciplinary expertise. Its members shall be elected by the Committee of the Parties from among candidates nominated by the Parties for a term of office of four years, renewable once, and chosen from among nationals of the Parties.

3 The initial election of 10 members shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention. The election of 5 additional members shall be held following the 25th ratification or accession.

4 The election of the members of GREVIO shall be based on the following principles:

a they shall be chosen according to a transparent procedure from among persons of high moral character, known for their recognised competence in the fields of human rights, gender equality, violence against women and domestic violence, or assistance to and protection of victims, or having demonstrated professional experience in the areas covered by this Convention;

b no two members of GREVIO may be nationals of the same State;

c they should represent the main legal systems;

d they should represent relevant actors and agencies in the field of violence against women and domestic violence;

e they shall sit in their individual capacity and shall be independent and impartial in the exercise of their functions, and shall be available to carry out their duties in an effective manner.

5 The election procedure of the members of GREVIO shall be determined by the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting with and obtaining the unanimous consent of the Parties, within a period of six months following the entry into force of this Convention.

6 GREVIO shall adopt its own rules of procedure.

7 Members of GREVIO, and other members of delegations carrying out the country visits as set forth in Article 68, paragraphs 9 and 14, shall enjoy the privileges and immunities established in the appendix to this Convention.

Article 67 – Committee of the Parties

1 The Committee of the Parties shall be composed of the representatives of the Parties to the Convention.

2 The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention in order to elect the members of GREVIO. It shall subsequently meet whenever one third of the Parties, the President of the Committee of the Parties or the Secretary General so requests.

3 The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

Article 68 – Procedure

1 Parties shall submit to the Secretary General of the Council of Europe, based on a questionnaire prepared by GREVIO, a report on legislative and other measures giving effect to the provisions of this Convention, for consideration by GREVIO.

2 GREVIO shall consider the report submitted in accordance with paragraph 1 with the representatives of the Party concerned.

3 Subsequent evaluation procedures shall be divided into rounds, the length of which is determined by GREVIO. At the beginning of each round GREVIO shall select the specific provisions on which the evaluation procedure shall be based and send out a questionnaire.

4 GREVIO shall define the appropriate means to carry out this monitoring procedure. It may in particular adopt a questionnaire for each evaluation round, which shall serve as a basis for the evaluation procedure of the implementation by the Parties. This questionnaire shall be addressed to all Parties. Parties shall respond to this questionnaire, as well as to any other request of information from GREVIO.

5 GREVIO may receive information on the implementation of the Convention from non-governmental organisations and civil society, as well as from national institutions for the protection of human rights.

6 GREVIO shall take due consideration of the existing information available from other regional and international instruments and bodies in areas falling within the scope of this Convention.

7 When adopting a questionnaire for each evaluation round, GREVIO shall take due consideration of the existing data collection and research in the Parties as referred to in Article 11 of this Convention.

8 GREVIO may receive information on the implementation of the Convention from the Council of Europe Commissioner for Human Rights, the Parliamentary Assembly and relevant specialised bodies of the Council of Europe, as well as those established under other international instruments. Complaints presented to these bodies and their outcome will be made available to GREVIO.

9 GREVIO may subsidiarily organise, in co-operation with the national authorities and with the assistance of independent national experts, country visits, if the information gained is insufficient or in cases provided for in paragraph 14. During these visits, GREVIO may be assisted by specialists in specific fields.

10 GREVIO shall prepare a draft report containing its analysis concerning the implementation of the provisions on which the evaluation is based, as well as its suggestions and proposals concerning the way in which the Party concerned may deal with the problems which have been identified. The draft report shall be transmitted for comments to the Party which undergoes the evaluation. Its comments shall be taken into account by GREVIO when adopting its report.

11 On the basis of all the information received and the comments by the Parties, GREVIO shall adopt its report and conclusions concerning the measures taken by the Party concerned to implement the provisions of this Convention. This report and the conclusions shall be sent to the Party concerned and to the Committee of the Parties. The report and conclusions of GREVIO shall be made public as from their adoption, together with eventual comments by the Party concerned.

12 Without prejudice to the procedure of paragraphs 1 to 8, the Committee of the Parties may adopt, on the basis of the report and conclusions of GREVIO, recommendations addressed to this Party (a) concerning the measures to be taken to implement the conclusions of GREVIO, if necessary setting a date for submitting information on their implementation, and (b) aiming at promoting co-operation with that Party for the proper implementation of this Convention.

13 If GREVIO receives reliable information indicating a situation where problems require immediate attention to prevent or limit the scale or number of serious violations of the Convention, it may request the urgent submission of a special report concerning measures taken to prevent a serious, massive or persistent pattern of violence against women.

14 Taking into account the information submitted by the Party concerned, as well as any other reliable information available to it, GREVIO may designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to GREVIO. Where warranted and with the consent of the Party, the inquiry may include a visit to its territory.

15 After examining the findings of the inquiry referred to in paragraph 14, GREVIO shall transmit these findings to the Party concerned and, where appropriate, to the Committee of the Parties and the Committee of Ministers of the Council of Europe together with any comments and recommendations.

Article 69 – General recommendations

GREVIO may adopt, where appropriate, general recommendations on the implementation of this Convention.

Article 70 – Parliamentary involvement in monitoring

1 National parliaments shall be invited to participate in the monitoring of the measures taken for the implementation of this Convention.

2 Parties shall submit the reports of GREVIO to their national parliaments.

3 The Parliamentary Assembly of the Council of Europe shall be invited to regularly take stock of the implementation of this Convention.

Chapter X – Relationship with other international instruments

Article 71 – Relationship with other international instruments

1 This Convention shall not affect obligations arising from other international instruments to which Parties to this Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention.

2 The Parties to this Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

Chapter XI – Amendments to the Convention

Article 72 – Amendments

- 1 Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by her or him to the member States of the Council of Europe, any signatory, any Party, the European Union, any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 75, and any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 76.
- 2 The Committee of Ministers of the Council of Europe shall consider the proposed amendment and, after having consulted the Parties to this Convention that are not members of the Council of Europe, may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.
- 3 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 2 shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 4 Any amendment adopted in accordance with paragraph 2 shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General of their acceptance.

Chapter XII – Final clauses

Article 73 – Effects of this Convention

The provisions of this Convention shall not prejudice the provisions of internal law and binding international instruments which are already in force or may come into force, under which more favourable rights are or would be accorded to persons in preventing and combating violence against women and domestic violence.

Article 74 – Dispute settlement

- 1 The Parties to any dispute which may arise concerning the application or interpretation of the provisions of this Convention shall first seek to resolve it by means of negotiation, conciliation, arbitration or by any other methods of peaceful settlement accepted by mutual agreement between them.

2 The Committee of Ministers of the Council of Europe may establish procedures of settlement to be available for use by the Parties in dispute if they should so agree.

Article 75 – Signature and entry into force

1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration and the European Union.

2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which 10 signatories, including at least 8 member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2.

4 In respect of any State referred to in paragraph 1 or the European Union, which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 76 – Accession to the Convention

1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consultation of the Parties to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe, which has not participated in the elaboration of the Convention, to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Parties entitled to sit on the Committee of Ministers.

2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 77 – Territorial application

1 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on

whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 78 – Reservations

1 No reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the exceptions provided for in paragraphs 2 and 3.

2 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the provisions laid down in:

- Article 30, paragraph 2;
- Article 44, paragraphs 1.e, 3 and 4;
- Article 55, paragraph 1 in respect of Article 35 regarding minor offences;
- Article 58 in respect of Articles 37, 38 and 39;
- Article 59.

3 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal sanctions, for the behaviours referred to in Articles 33 and 34.

4 Any Party may wholly or partly withdraw a reservation by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe. This declaration shall become effective as from its date of receipt by the Secretary General.

Article 79 – Validity and review of reservations

1 Reservations referred to in Article 78, paragraphs 2 and 3, shall be valid for a period of five years from the day of the entry into force of this Convention in respect of the Party concerned. However, such reservations may be renewed for periods of the same duration.

2 Eighteen months before the date of expiry of the reservation, the Secretariat General of the Council of Europe shall give notice of that expiry to the Party concerned. No later

upholding, amending or withdrawing its reservation. In the absence of a notification by the Party concerned, the Secretariat General shall inform that Party that its reservation is considered to have been extended automatically for a period of six months. Failure by the Party concerned to notify its intention to uphold or modify its reservation before the expiry of that period shall cause the reservation to lapse.

3 If a Party makes a reservation in conformity with Article 78, paragraphs 2 and 3, it shall provide, before its renewal or upon request, an explanation to GREVIO, on the grounds justifying its continuance.

Article 80 – Denunciation

1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 81 – Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its elaboration, any signatory, any Party, the European Union, and any State invited to accede to this Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 75 and 76;
- d any amendment adopted in accordance with Article 72 and the date on which such an amendment enters into force;
- e any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of Article 78;
- f any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 80;
- g any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at [Istanbul], this [11th] day of [May 2011], in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Union and to any State invited to accede to this Convention.

Appendix – Privileges and immunities (Article 66)

1 This appendix shall apply to the members of GREVIO mentioned in Article 66 of the Convention, as well as to other members of the country visit delegations. For the purpose of this appendix, the term “other members of the country visit delegations” shall include the independent national experts and the specialists mentioned in Article 68, paragraph 9, of the Convention, staff members of the Council of Europe and interpreters employed by the Council of Europe accompanying GREVIO during its country visits.

2 The members of GREVIO and the other members of the country visit delegations shall, while exercising their functions relating to the preparation and the carrying out of country visits, as well as the follow-up thereto, and travelling in connection with those functions, enjoy the following privileges and immunities:

a immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage, and immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity;

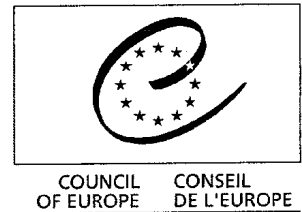
b exemption from any restrictions on their freedom of movement on exit from and return to their country of residence, and entry into and exit from the country in which they exercise their functions, and from alien registration in the country which they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions.

3 In the course of journeys undertaken in the exercise of their functions, the members of GREVIO and the other members of the country visit delegations shall, in the matter of customs and exchange control, be accorded the same facilities as those accorded to representatives of foreign governments on temporary official duty.

4 The documents relating to the evaluation of the implementation of the Convention carried by members of GREVIO and other members of the country visit delegations shall be inviolable insofar as they concern the activity of GREVIO. No stoppage or censorship shall be applied to the official correspondence of GREVIO or to official communications of members of GREVIO and other members of the country visit delegations.

5 In order to secure for the members of GREVIO and the other members of the country visit delegations complete freedom of speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.

6 Privileges and immunities are granted to the persons mentioned in paragraph 1 of this appendix in order to safeguard the independent exercise of their functions in the interests of GREVIO and not for their personal benefit. The waiver of immunities of the persons mentioned in paragraph 1 of this appendix shall be made by the Secretary General of the Council of Europe in any case where, in his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and where it can be waived without prejudice to the interests of GREVIO.



Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa – N° 210

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Istanbul, 11 maggio 2011

The official languages of the Council of Europe are English and French (Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translation presented here is for information only.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione

- 1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di:
 - a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
 - c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
 - d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
- 2 Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2 – Campo di applicazione della Convenzione

- 1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.
- 2 Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.
- 3 La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.
- 2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

- inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
 - vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;
 - abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
- 3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.
- 4 Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

- 1 Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6 – Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

Capitolo II – Politiche integrate e raccolta dei dati

Articolo 7 – Politiche globali e coordinate

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

- 2 Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.
- 3 Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Articolo 8 – Risorse finanziarie

Le Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Articolo 9 – Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Articolo 10 – Organismo di coordinamento

- 1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.
- 2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.
- 3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca

- 1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:
 - a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;
 - b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

- 2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.
- 4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Capitolo III – Prevenzione

Articolo 12 – Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
- 3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
- 4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Articolo 13 – Sensibilizzazione

- 1 Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.
- 2 Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 14 – Educazione

- 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
- 2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

Articolo 15 – Formazione delle figure professionali

- 1 Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.
- 2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16 – Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.
- 3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Articolo 17 – Partecipazione del settore privato e dei mass media

- 1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.
- 2 Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto

dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Capitolo IV – Protezione e sostegno

Articolo 18 – Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.
- 3 Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:
 - siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
 - siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
 - mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
 - mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
 - consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
 - soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.
- 4 La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.
- 5 Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 19 – Informazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Articolo 20 – Servizi di supporto generali

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

Articolo 21 – Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

Articolo 22 – Servizi di supporto specializzati

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Articolo 23 – Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Articolo 24 – Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25 – Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrando nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrando nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.

Articolo 27 – Segnalazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

Articolo 28 – Segnalazioni da parte delle figure professionali

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Capitolo V – Diritto sostanziale

Articolo 29 – Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 30 – Risarcimenti

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.
- 2 Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.

- 3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

- 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Articolo 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Articolo 33 – Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Articolo 34 – Atti persecutori (*Stalking*)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Articolo 35 – Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro

- 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
 - a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
 - b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
 - c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

- 2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Articolo 37 – Matrimonio forzato

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Articolo 38 – Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

- a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
- b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
- c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Articolo 39 – Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

- a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;
- b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Articolo 40 – Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Articolo 41 – Favoreggiamento o complicità e tentativo

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

Articolo 42 – Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Articolo 43 – Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

Articolo 44 – Giurisdizione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:
 - a sul loro territorio; o
 - b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
 - c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o
 - d da uno loro cittadino; o
 - e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
- 2 Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
- 3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.
- 4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla

condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.

- 5 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.
- 6 Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.
- 7 Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.

Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.
- 2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:
 - il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
 - la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.

Articolo 46 – Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

- a il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
- b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
- c il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
- d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
- e il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme;
- f il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;

- g il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;
- h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
- i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Articolo 47 – Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

Articolo 49 – Obblighi generali

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 50 – Risposta immediata, prevenzione e protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Articolo 51 – Valutazione e gestione dei rischi

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

Articolo 52 – Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Articolo 53 – Ordinanze di ingiunzione o di protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
 - concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
 - emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
 - ove necessario, decise *ex parte* con effetto immediato;
 - disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
 - possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 54 – Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

Articolo 55 – Procedimenti d'ufficio e *ex parte*

- 1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una

segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

- 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 56 – Misure di protezione

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:
 - a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
 - b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
 - c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;
 - d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;
 - e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;
 - f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;
 - g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;
 - h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;
 - i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.

- 2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

Articolo 57 – Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

Articolo 58 – Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

Capitolo VII – Migrazione e asilo

Articolo 59 – Status di residente

- 1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.
- 3 Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:
 - a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;
 - b quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.
- 4 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.
- 2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.
- 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Articolo 61 – Diritto di non-respingimento

- 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capitolo VIII – Cooperazione internazionale

Articolo 62 – Principi generali

- 1 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:
 - a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
 - b proteggere e assistere le vittime;
 - c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;
 - d applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.
- 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di

una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

- 3 Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'estradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
- 4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

Articolo 63 – Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

Articolo 64 – Informazioni

- 1 La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.
- 2 Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.
- 3 Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

Articolo 65 – Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108).

Capitolo IX – Meccanismo di controllo

Articolo 66 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

- 1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.
- 2 Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.
- 3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.
- 4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:
 - a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;
 - b. il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
 - c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici;
 - d. devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e. devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.
- 5 La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
- 6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.
- 7 I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

Articolo 67 – Comitato delle Parti

- 1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
- 2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.
- 3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 68 – Procedura

- 1 Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.
- 2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.
- 3 La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.
- 4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.
- 5 Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.
- 6 Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 7 Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.
- 8 Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.
- 9 Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.

- 10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.
- 11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.
- 12 Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.
- 13 Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.
- 14 Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.
- 15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

Articolo 69 – Raccomandazioni generali

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 70 – Partecipazione dei Parlamenti al controllo

- 1 I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.
- 2 Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.

- 3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

Capitolo X – Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 71 – Relazioni con altri strumenti internazionali

- 1 La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.
- 2 Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

Capitolo XI – Emendamenti alla Convenzione

Articolo 72 – Emendamenti

- 1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.
- 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.
- 3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
- 4 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII – Clausole finali

Articolo 73 – Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Articolo 74 – Composizione delle controversie

- 1 In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
- 2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

Articolo 75 – Firma ed entrata in vigore

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.
- 2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.
- 4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 76 – Adesione alla Convenzione

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.
- 2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 77 – Applicazione territoriale

- 1 Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.
- 2 Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione

entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

- 3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 78 – Riserve

- 1 Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.
- 2 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:
 - Articolo 30, paragrafo 2;
 - Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
 - Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
 - Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
 - Articolo 59.
- 3 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.
- 4 Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

Articolo 79 – Validità ed esame delle riserve

- 1 Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.
- 2 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale

informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

- 3 La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Articolo 80 – Denuncia

- 1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 81 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;
- d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;
- e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;
- f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;
- g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

1.3. Trattazione in Assemblea

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 397
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e norme per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 29 \(pom.\)](#)

28 maggio 2013

Attività (esito)

Dibattito connesso

Per una sollecita calendarizzazione dei ddl contro il femminicidio

1.3.2. Resoconti stenografici

1.3.2.1. Seduta n. 29 (pom.) del 28/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

29a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 28 MAGGIO 2013

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 32 del 3 giugno 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Dimissioni del senatore Antonio Giuseppe Maria Verro

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, chiedo al senatore Segretario di dare lettura della lettera inviata dal senatore Antonio Giuseppe Maria Verro, pervenuta alla Presidenza il 27 maggio 2013.

AMATI, segretario. «On. Presidente,

con la presente le comunico la mia volontà di rimettere il mandato parlamentare in ragione dell'incompatibilità con la carica di consigliere di amministrazione della RAI.

Con i migliori saluti.

Sen. Antonio Giuseppe Maria Verro».

PRESIDENTE. Trattandosi di dimissioni originate da incompatibilità, il Senato non può che prenderne

atto.

Ricordo che nella seduta della Giunta per il Regolamento del 9 aprile 2013 sono stati prorogati i poteri della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri di cui all'articolo 3 del Regolamento fino alla costituzione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Autorizzo pertanto la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri a convocarsi immediatamente per procedere all'accertamento del candidato subentrante al senatore dimissionario.

Sull'omicidio della giovane Fabiana Luzzi

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea).* Prima di passare alla comunicazione delle decisioni dei Capigruppo, ritengo doveroso, e soprattutto credo risponda allo stato d'animo e al sentimento di tutti noi, che il Senato si associ al cordoglio e all'orrore per l'assassinio della giovane Fabiana Luzzi, un assassinio crudele e frutto di cieca violenza.

Fabiana è l'ennesima giovane donna uccisa barbaramente e bruciata viva in nome di una perversa idea di amore; un delitto frutto dell'incapacità di considerare le donne come persone degne di rispetto, di dignità e di libertà, viste solo come oggetti da possedere.

Il Senato affronterà presto il tema degli interventi necessari a fermare il femminicidio, un fenomeno drammatico che oggi appare come una vera emergenza sociale e, prima di tutto, culturale.

Oggi condividiamo il dolore e il dramma della famiglia Luzzi e lo sconcerto di una comunità che deve interrogarsi sulle ragioni profonde che hanno fatto sì che un giovane, apparentemente normale e studioso, abbia potuto compiere un gesto così efferato.

Per questo invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).*

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri pomeriggio, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 6 giugno.

Oggi pomeriggio, dopo la proclamazione del senatore subentrante a seguito delle dimissioni presentate dal senatore Verro, la seduta sarà tolta per consentire alle Commissioni riunite lavori pubblici e ambiente di concludere l'esame del decreto-legge sulle emergenze ambientali.

La discussione di mozioni relative all'avvio del percorso delle riforme costituzionali inizierà con l'illustrazione degli atti di indirizzo a partire dalle ore 9,30 di domani mattina. Per la successiva discussione generale sono state ripartite 5 ore tra i Gruppi, fatta salva la facoltà di ciascun Gruppo di utilizzare parte del tempo ad esso assegnato per integrare l'illustrazione delle mozioni. La replica del Presidente del Consiglio si svolgerà alle ore 15,30, con trasmissione diretta televisiva, così come le successive dichiarazioni di voto.

Dopo il voto delle mozioni si passerà all'esame del decreto-legge sulle emergenze ambientali, che proseguirà anche nella seduta antimeridiana di giovedì 30 maggio.

Nella seduta di *question time*, già prevista per il pomeriggio, alle ore 16, con trasmissione diretta televisiva, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali risponderà a quesiti su iniziative in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile e sulla riforma della politica agricola comune.

La prossima settimana, l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di lunedì 3 giugno. Il calendario prevede la discussione del decreto-legge sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, già approvato dalla Camera dei deputati, l'eventuale seguito dell'esame del decreto-legge sulle emergenze ambientali e la discussione della mozione Lucidi sui consigli di

amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 6 giugno 2013:

Martedì	28	maggio	pom.	h. 16,30	- Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori
Mercoledì	29	maggio	ant.	h. 9,30	- Discussione di mozioni relative all'avvio del percorso delle riforme costituzionali (nella giornata di mercoledì) - Disegno di legge n. 576 - Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti <i>(Scade il 25 giugno 2013)</i>
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	30	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali su iniziative in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile e sulla riforma della Politica Agricola Comune
Lunedì	3	giugno	pom.	h. 17-20	- Disegno di legge n. 662 - Decreto-legge n. 35, pagamento debiti PA <i>(Approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(Collegato alla manovra di finanza pubblica)</i> <i>(Voto finale con la presenza del numero legale)</i> <i>(Scade il 7 giugno)</i> - Eventuale seguito disegno di legge n. 576 - Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti <i>(Scade il 25 giugno 2013)</i> - Mozione n. 33, Lucidi, sui consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica
Martedì	4	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 15,30-18	
Mercoledì	5	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	6	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	6	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 662 (Decreto-legge pagamenti debiti PA) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 30 maggio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione delle mozioni
relative all'avvio del percorso delle riforme costituzionali
(Escluse illustrazione delle mozioni e dichiarazioni di voto)**

Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		44'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
GAL		23'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI		23'
Misto		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 576
(Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti)**

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		44'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
GAL		23'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI		23'
Misto		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 662
(Decreto-legge n. 35, pagamento debiti PA)**

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		44'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
GAL		23'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI		23'
Misto		23'
Dissenzienti		5'

[CRIMI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, in merito alle decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo sul calendario, ricordo che la discussione sulla mozione presentata dal senatore Lucidi sulle modalità di nomina dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica (quindi anche di Finmeccanica) ha già subito un rinvio.

Visto che il 30 maggio è stata convocata l'assemblea per deliberare in ordine alla sostituzione di due membri del consiglio d'amministrazione di Finmeccanica, avevo chiesto alla Presidenza (e rinnovo l'invito) di convocare urgentemente, quindi nel primo momento utile, la Conferenza dei Capigruppo per confermare nella data già fissata (e cioè giovedì prossimo) la discussione della mozione relativa alle nomine nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica. Riteniamo, infatti, che non possa essere resa vana un'eventuale decisione dell'Aula per un mero rinvio, dando spazio ad un'azienda di poter agire autonomamente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, senatore Crimi, di cui sarà immediatamente informato il Presidente del Senato per ulteriori eventuali decisioni.

Suspendo la seduta per consentire alla Giunta provvisoria per la verifica dei poteri di procedere all'accertamento del candidato subentrante al senatore Verro.

(La seduta, sospesa alle ore 16,41, è ripresa alle ore 16,48).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Informo che la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lombardia a seguito delle dimissioni del senatore Antonio Giuseppe Maria Verro, ha riscontrato nella seduta odierna che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Enrico Piccinelli.

Do atto alla Giunta provvisoria per la verifica dei poteri di questa sua comunicazione e proclamo senatore Enrico Piccinelli.

Avverto che da oggi decorre nei confronti del nuovo proclamato il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Sul 39° anniversario della strage di Brescia

CORSINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ricorre oggi il 39° anniversario della strage di Brescia. In queste occasioni mi sento come diviso, in preda a suggestioni che spesso ritornano sotto forma di incubo dai ricordi personali, da quando ero in piazza quella mattina piovigginosa del 28 maggio del 1974. Del resto, «l'angelo della storia...» - scrive Walter Benjamin - «ha il viso rivolto al passato... Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle... mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui nel cielo».

Ricordo e commemorazione si sovrappongono e si intrecciano, dunque, in un groviglio che mi è difficile districare, a maggior ragione se penso che viviamo in un tempo di rimozioni e di smemoratezza per cui il ricordo, tutt'al più, consiste nello sfogliare un album di famiglia, e si vive quella sorta di presentizzazione del tempo che occulta le responsabilità del futuro in preda, come siamo, all'ineluttabilità dell'avvenire.

Credo di non offendere la coscienza laica di nessuno se rivesto di un alone di sacralità la giornata che la mia città oggi ha vissuto. Brescia non è immemore rispetto all'eccidio barbaro e atroce consumato in Piazza della Loggia. Permane infatti un incancellabile rapporto rispetto a quell'evento luttuoso e lacerante, che dice di una perdita inconsolabile e senza riparo per i congiunti, per i figli (tra loro il nostro collega onorevole Alfredo Bazzoli), per gli amici e che nello stesso tempo alimenta la consapevolezza della pubblica memoria, le cui ragioni restano nella coscienza di ciascuno vive e ineludibili.

Ciò soprattutto perché la strage, come ha insegnato anni fa proprio a Brescia uno dei grandi buoni maestri della vita civile di questo Paese, Norberto Bobbio, tra tutte le forme di violenza è quella più vicina alla violenza assoluta, è il massimo delitto: l'omicidio diretto, consapevolmente coperto nelle modalità della sua effettuazione, ma mirato verso innocenti che muoiono perché scelgono, come a Brescia, di partecipare a una manifestazione convocata per reagire ai rigurgiti del neofascismo. Si tratta di uno stragismo che non opera in uno dei tanti non luoghi del mondo contemporaneo, ma agisce nella piazza, per definizione l'agorà, l'ambito del pronunciamento della parola, per l'eccellenza lo

spazio della democrazia della partecipazione, il luogo tipicamente italiano della vita pubblica.

E allora la rievocazione dei caduti, per me sodali di fede, di passione e di ideali, non può durare scolpita solamente nel cuore di molti, ma costituisce un patrimonio condiviso e comunitario. (*Richiami del Presidente*) E qui sta il senso della commemorazione (cioè del ricordare insieme), perché ancora sanguina la ferita aperta nella città: una ferita che non è mai stata rimarginata e che continua a suscitare angoscia e sgomento, soprattutto un sentimento di vivissima indignazione, quell'indignazione che si accompagna alla razionalità di quanti non disperdono e non si congedano dalla propria dignità.

Questa indignazione scaturisce dal fatto che l'ansia di verità e la sete di giustizia non sono state appagate; quella verità e quella giustizia che sole possono consentire di riconciliarci con la nostra storia, di riconoscere le ragioni della vita, di continuare ad alimentare e a tener vivo il criterio e il canone di giudizio che consente di distinguere il bene dal male, la verità dalla menzogna. Un'assenza di verità che ci opprime, che ci fa sentire come defraudati. Infatti, inchieste giudiziarie e processi non hanno individuato ancora un solo colpevole, un solo esecutore, un solo mandante, un solo complice: non una sentenza passata in giudicato.

Eppure, la verità storico-politica di questa strage, come delle altre stragi che hanno insanguinato il nostro Paese, è ormai acquisita nei suoi lineamenti ed è patrimonio di quanti la verità cercano, sanno sopportare e non temono. La verità è come il ricordo: è faticosa.

PRESIDENTE. Senatore Corsini, la prego di concludere.

CIRINNA' (PD). Un po' di pazienza, signora Presidente.

CORSINI (PD). Talora, infatti, noi cerchiamo l'oblio perché se ricordassimo le tragedie che abbiamo conosciuto forse non riusciremmo a sopportare il passato. Quella verità che va ricercata - per usare una categoria propria della cultura e della letteratura mitteleuropea di Elias Canetti - negli *arcana imperii*, in quel potere che non accetta la regola democratica della propria possibilità di agire in pubblico e di essere sottoposto a controllo.

Vorrei proporre, per concludere, una provocazione. Abbiamo conosciuto il terrorismo rosso, il terrorismo brigatista che si è macchiato di delitti criminali e nefandi. Pur tuttavia, grazie all'azione dei magistrati, grazie alle norme sul pentitismo e sulla dissociazione, grazie alle inchieste, larga verità degli orribili misfatti del terrorismo rosso è stata portata alla luce. Questo non è avvenuto per lo stragismo di matrice nera, perché la verità storico politica dice che la strage di Piazza della Loggia va ricondotta all'iniziativa di gruppi radicali ed estremistici della destra eversiva, i quali agivano - come dire? - in combutta con apparati dello Stato infedeli al principio costituzionale. Allora, i martiri di Piazza della Loggia sono caduti. La parola martire, tradotta dalla lingua greca, significa testimone: martiri, dunque testimoni.

Per ritornare alla sacralità del rapporto con l'evento diciamo *spes contra spem*: la speranza contro la morte della speranza, la speranza viva, la speranza né imbecille né inerte, la speranza operosa, la speranza che la verità giudiziaria sia finalmente acquisita e che i nostri morti *requiescant in pace*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di attenersi ai tempi previsti dal Regolamento, nonostante la rilevanza dei temi oggetto di questi brevi interventi.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, sarò brevissimo. Intervengo sempre in merito alla strage di Piazza della Loggia. Siamo capaci solo di ricordare, ma dovremmo ricordarci dov'era lo Stato quel giorno. Lo Stato c'era, eccome: era presente in piazza nei panni dell'agente del SID Maurizio Tramonte, infiltrato nell'organizzazione terroristica Ordine Nuovo; c'era nella persona del vice questore che ordinò ai pompieri di spazzare con gli idranti la scena del delitto; c'era anche all'ospedale, dove i corpi di reato estratti dai cadaveri sparirono misteriosamente. Lo Stato c'era, ma non era certo dalla parte dei cittadini.

La strategia della tensione è servita allo Stato per condizionare l'opinione pubblica e per deviare il

corso democratico del Paese. Le stragi come quella di Brescia entrano in un contesto fatto di tentativi di sovversione e di *golpe* che costellarono gli anni di piombo. *Golpe* come quello dell'Immacolata oppure come quello ipotizzato nel 1973, quando antidemocraticamente si voleva trasformare la Repubblica parlamentare in una Repubblica presidenzialista. Lo stesso presidenzialismo citato nel piano di rinascita della P2. Lo stesso rincorso oggi sfacciato dagli schieramenti di entrambe le parti, destra e sinistra.

Bisogna togliere ogni velo e ogni segreto sulla lunga catena di stragi che ha insanguinato la vita della Repubblica: sono le parole dette dal presidente della Camera Laura Boldrini. Ma vogliamo ricordare che il segreto di Stato non è opponibile nei procedimenti per strage e che se una cosa le indagini recenti, fatte a Brescia e Milano, ci ha insegnato è che negli archivi non c'è nulla che porti ad una verità assoluta. Dire che se si aprissero gli archivi sapremmo la verità è l'ennesimo depistaggio mediatico su cui costruire false aspettative, l'ennesimo affronto al sangue versato. Ci sono prove inoppugnabili che i Servizi hanno coperto decine di esponenti dell'estremismo nero, eppure gli archivi degli apparati sono stati svuotati, come denunciano le indagini.

Dove sono finite quelle carte? Chi le utilizza ancora? Quali ricatti sono in grado di esercitare? Le indagini della procura di Brescia rivelano che due esponenti dell'estremismo coinvolti nelle stragi, Esposti e Rognoni, hanno con certezza avuto stretti contatti con i Servizi, ma nei loro archivi non c'è nulla di tutto ciò. Questo è il potere che non muore mai, che si autoproduce nel tempo, a protezione di se stesso e dei suoi infiniti giochi di specchi.

Concludo, Presidente, ricordando le vittime di quegli anni mentre si continuano a nascondere i fatti e si proteggono i responsabili: non è il migliore dei modi per onorare gli innocenti che ci hanno rimesso la vita. Non possiamo ripensare il Paese senza prima affrontare la verità: dire la verità è sempre illuminante, diceva Aldo Moro, vittima anch'egli di quella insana ragione di Stato che ancora molti tendono a servire.

Infine ricordo che il 14 aprile 2012 la corte d'assise d'appello ha confermato l'assoluzione per tutti gli imputati condannando le parti civili al rimborso delle spese processuali: è necessario quanto meno che le istituzioni se ne facciano carico, se la Cassazione dovesse confermare la sentenza d'appello. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

Per una sollecita calendarizzazione dei disegni di legge contro il femminicidio

[CIRINNA'](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (PD). Signora Presidente, intervengo per riferire all'Assemblea che oggi in Commissione giustizia abbiamo avuto l'audizione del ministro Cancellieri.

La ringrazio per il minuto di silenzio osservato in memoria della ragazza uccisa barbaramente, però penso che siamo tutte stanche e stanchi di fare solo le commemorazioni. Abbiamo la possibilità di portare in Aula in tempi brevissimi il disegno di legge sul femminicidio, che è già stato depositato, a prima firma della collega Puglisi. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*). Disegno di legge che è stato già condiviso con alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle e con la collega Mussolini.

Se portiamo in Aula rapidamente questo testo, sul quale c'è già una condivisione e dal quale viene stralciata la Convenzione di Istanbul, che arriva in Senato dopo essere stata esaminata alla Camera, possiamo ottenere il risultato di approvarlo prestissimo.

Ho suggerito alla ministra Cancellieri un concerto con le colleghe Idem e Carrozza ed i Ministri dell'interno e dei beni e attività culturali. Il disegno di legge che è stato presentato contro il femminicidio è un testo ampio, in cui si affrontano non solo le norme penali, ma anche quelle di natura culturale. Noi in realtà non abbiamo bisogno solo di repressione, ma di prevenzione fatta con cultura e formazione, cambiando la testa dei nostri giovani.

Credo sia fondamentale, come chiesto nel disegno di legge, ottenere gli spazi per realizzare le nuove

case di fuga utilizzando ciò che è stato sequestrato alla mafia, quindi immobili da mettere a disposizione dei Comuni per le case di fuga, ed ottenere, ai sensi dell'articolo 90 del codice di procedura penale, il riconoscimento della possibilità di costituirsi parte civile per le associazioni che difendono in giudizio le donne attraverso i loro avvocati, perché troppa è la solitudine delle donne.

Concludo dicendo che stiamo valutando in Commissione giustizia se chiedere un approfondimento sui troppi casi in cui le donne denunciano, le denunce giacciono e poi le donne vengono ammazzate. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL, M5S e SCpI).*

[MUSSOLINI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI (PdL). Signora Presidente, non solo concordo, ma rafforzo quanto detto dalla collega Cirinnà.

Giustamente lei ha iniziato la seduta con un richiamo a questo atroce delitto. Ce ne sono tanti, ormai, troppi. La Camera sta ratificando la Convenzione di Istanbul, ma noi dobbiamo dare risposte, perché le parti, quindi gli Stati membri, non solo ratifichino, ma traducano anche in legge le linee di indirizzo della Convenzione stessa.

Tra le colleghe di tutti i Gruppi ci stavamo consultando per scrivere una lettera, a nome di tutte e di tutti, al presidente Grasso, ma credo che con questi interventi si capisca la necessità, l'urgenza e l'emergenza di affrontare immediatamente, in Commissione giustizia, il progetto di legge presentato, che mi auguro sia *bipartisan* e che venga approvato, certamente con emendamenti migliorativi, all'unanimità. Sono sicura ci sarà la massima convergenza di tutti i Gruppi per tradurre immediatamente in legge quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul. *(Applausi dai Gruppi PdL, PD e M5S).*

[BONERISCO](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, penso che sull'argomento la collega Cirinnà e la collega Mussolini abbiano ben focalizzato il punto vero alla nostra attenzione. Mi aggiungo alla loro segnalazione importante in riferimento al recepimento della Convenzione di Istanbul, il cui *iter* legislativo è già in atto, che è cosa diversa dall'approvazione in tempi assai rapidi dei vari disegni di legge depositati già oggi in Senato, come avvenne anche nella precedente legislatura, sul tema del femminicidio, che oramai non assume più solo il rilievo di un'emergenza. Si tratta, infatti, di una vera e propria mattanza quotidiana ai danni delle donne.

Il fatto che il nostro Paese in questo contesto si collochi tra i più fustigati da questo processo deve farci riflettere ancor di più sulla necessità, come ha giustamente ricordato la collega Cirinnà, di un intervento. Nel nostro quadro normativo molti di questi reati sono già previsti e perseguibili, ma poi nessuno li persegue! Ecco perché noi ci troviamo oggi ad affrontare un'emergenza, come avviene in altri casi (il più recente la settimana scorsa), per la quale il Parlamento deve intervenire perché la burocrazia o l'amministrazione - in questo caso quella della giustizia - non svolgono appieno il loro dovere, considerando questi reati di nessuna importanza e non comportanti quell'alto tasso di pericolosità che invece è loro proprio e che oggi sfociano in fenomeni addirittura raccapriccianti, come quello accaduto a Corigliano.

Non penso che un minuto di raccoglimento in memoria di questa vittima, come delle altre, sia sufficiente a rispondere alla domanda vera che sale oggi dalle donne italiane. Penso invece che il nostro impegno morale sia quello di recepire la Convenzione di Istanbul e di iniziare immediatamente un lavoro ed un dibattito serio, anche con le audizioni che serviranno, per richiamare tutti al rispetto dell'applicazione delle norme che già esistono e perché rapidamente si possa approvare una legge contro questo fenomeno.

Concludo dicendo, signora Presidente, che noi abbiamo l'obbligo di dare risposte vere ed efficaci ai cittadini. Credo che perdere altro tempo su questo fronte sia davvero pericoloso per la democrazia e le sue istituzioni. Credo inoltre che tra una legge che difenda le donne da questo fenomeno e le tante

varie elucubrazioni mentali delle quali parliamo o sentiamo parlare ogni giorno sulle riforme istituzionali, magari sia più importante la prima, perché ci sono emergenze cui noi dobbiamo dare risposte subito: e spero che su questo non si voglia tardare, anche perché la vice presidente Fedeli si era già fatta promotrice, nelle passate settimane, di un'iniziativa adeguata affinché in quest'Aula si potesse rapidamente calendarizzare quel disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi PdL e PD)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, io credo che il tempo sia nelle nostre mani, quindi spetterà alla Commissione giustizia garantire tempi brevissimi per l'approvazione di un testo che possa essere esaminato dall'Aula. Su tali tempi misureremo quindi l'impegno di tutti noi.

Su dichiarazioni relative ad un'iniziativa legislativa del senatore Palma

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signora Presidente, relativamente alla calendarizzazione del disegno di legge cui faceva riferimento la senatrice Cirinnà, non c'è nessun problema da parte della Commissione giustizia a trattarlo con urgenza. La tempistica dipenderà quindi dall'Ufficio di Presidenza e dalle richieste che faranno i signori Capigruppo.

Oltre a questo, avevo chiesto di intervenire per un motivo diverso e sostanzialmente, lo dico con molta franchezza, a tutela della mia libertà di parlamentare e di Presidente della Commissione giustizia. Mi è capitato di ripresentare un disegno di legge già presentato nella precedente legislatura, disegno di legge che, con l'accordo dei Capigruppo, è stato calendarizzato ed è stato affidato come relatore, al senatore Casson. Si tratta di un disegno di legge estremamente semplice che tende a punire, creando un apposito illecito disciplinare, le dichiarazioni fuori misura dei magistrati - esattamente come detto dal Presidente della Repubblica nel corso di un suo intervento al Consiglio superiore della magistratura - e ad evitare la sovrapposizione tra la procedura di trasferimento d'ufficio *ex* articolo 2 della legge sulle garanzie e il procedimento disciplinare a carico dei magistrati, esattamente come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato relativa al caso Forleo ed esattamente come affermato dal Presidente della Repubblica nel corso del suo intervento al Consiglio superiore della magistratura del marzo 2012. Orbene, questo è, in sintesi, il disegno di legge.

Apprendo, signora Presidente, che le agenzie di stampa hanno battuto che tale disegno di legge tenderebbe a bloccare i processi nei confronti del presidente Berlusconi, a bloccarli per sei mesi o a farli trasferire, o ancora che si tratti di una norma «salva Ruby» e quant'altro. Da qui una stura di dichiarazioni da parte dell'onorevole Verini, dell'onorevole Bindi e financo dell'onorevole Di Pietro con accuse di incredibilità, di impresentabilità e quant'altro.

Dico tutto questo, signora Presidente, perché in politica ci può stare la critica, anche aspra, anche dura, ma non ci può essere la menzogna e non si può neanche andare dietro alla menzogna senza controllare se ciò che è scritto in un articolo è vero. Se tutto questo deve essere, come dire, una pressione, a mio avviso indebita, per cercare in qualche modo di farmi riflettere sulla mia permanenza come Presidente della Commissione giustizia, voglio dire subito, fin da adesso, che in tanti anni della mia vita professionale non ho avuto paura di cose molto più serie. Io sono una persona perbene, e da persona perbene continuerò ad adempiere l'incarico che mi è stato affidato nel corso di una votazione in Commissione, e non retrocederò di un millimetro rispetto a questo.

Rimane però, signora Presidente, signori colleghi, l'amarezza di essere buttato al vento su notizie false. *(Applausi dai Gruppi PdL e GAL)*.

Sul fenomeno del bullismo attraverso la Rete

FERRARA Elena (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la città di Novara e la sua provincia, da cui provengo, sono state profondamente segnate da un tragico evento avvenuto nel mese di gennaio scorso: il suicidio di una ragazza di 14 anni, Carolina Picchio. La notizia è stata ripresa in questi giorni a seguito delle prime espressioni delle indagini che si stanno svolgendo. È un altro caso di ragazza vittima, anche se di un altro tipo di fenomeno.

Carolina è stata una mia allieva per tre anni: una ragazza solare e piena di vita da parte della quale nessuno di noi, che la vedevamo tutti i giorni a scuola, si sarebbe mai potuto aspettare un simile gesto. Dalle indagini in corso da parte della magistratura risulta sempre più evidente che Carolina non ce l'ha più fatta a sostenere la vergogna derivante dai ripetuti attacchi di cyberbullismo che subiva sui *social network* da parte di un gruppo di suoi coetanei che l'avevano presa di mira.

Voglio quindi sottolineare come questo fenomeno del bullismo attraverso i mezzi informatici sia nato in questi ultimi anni e venga messo in atto tramite le nuove tecnologie oggi a disposizione - Internet, telefoni e *computer* - da parte di ragazzi verso altri coetanei. Tale comportamento mira a ferire e a mettere a disagio la vittima percepita come più debole; quindi, spesso la vittima è una ragazza.

È evidente come la rivoluzione del sistema mediatico stia dunque incidendo profondamente nella formazione dei bambini e degli adolescenti, trovando impreparate le famiglie e le istituzioni scolastiche, che - anche a causa della scarsa dimestichezza con le nuove tecnologie - non riescono ad affrontare le questioni complesse ed articolate che tale fenomeno trascina nella vita dei più giovani, anzi giovanissimi (anche di nove o dieci anni).

L'Europa si è occupata dell'azione di prevenzione del bullismo, considerando negli ultimi anni gli aspetti problematici legati allo sviluppo dei nuovi *media*: così, già nel 2006, la raccomandazione del Parlamento europeo sulla tutela dei minori e il rispetto della dignità umana nel settore della radiodiffusione e di Internet sollecitava gli Stati membri ad attivare campagne informative sui rischi della Rete.

Inoltre, il programma dell'Unione europea per i diritti dei minori evidenzia in questo ambito la necessità di porre particolare attenzione all'uso della Rete da parte dei minori, considerando che, dai rapporti che abbiamo a disposizione, negli ultimi anni l'uso di Internet ha raggiunto l'85 per cento dei ragazzi compresi tra i 14 e i 19 anni. In questa nuova esperienza nell'uso della Rete, i ragazzi raramente sono seguiti da adulti in grado di guidarla ed orientarla in modo positivo: così, il gruppo dei pari, cioè dei coetanei, è l'unico elemento di confronto e di apprendimento, in assenza di una supervisione da parte degli adulti.

Ritengo sia arrivato il momento di porre una forte attenzione su questa realtà, perché la prevaricazione sui più deboli attraverso la Rete richiede con urgenza la definizione di azioni educative ad ampio raggio, con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e le forze della società civile. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

Sulla prevista chiusura del presidio della DIA presso l'aeroporto di Malpensa

[VOLPI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signora Presidente, mi consenta di cercare la sua attenzione: avevo chiesto d'intervenire per sensibilizzare l'Aula su un problema della DIA, ma devo dire di essermi trovato un po' in imbarazzo per due situazioni.

Sicuramente ho apprezzato l'allocuzione alta del collega Corsini, ma penso anche che in occasione di una commemorazione così importante sarebbe stato utile - con un *gentlemen's agreement*, come normalmente si usa - sentire almeno i colleghi bresciani, come me o il senatore Conti: siamo infatti rimasti così, senza poter intervenire nella maniera sentita come avremmo voluto.

Dopodiché, non ho né la conoscenza del latino del collega Corsini né le verità in tasca che ho sentito dal collega Crimi, ma mi permetto di segnalare che sia io sia il collega Conti siamo estremamente

dispiaciuti di non aver saputo che stamattina il Presidente del Senato si sarebbe recato a Brescia per la commemorazione della strage. Credo che correttezza istituzionale avrebbe voluto che almeno una comunicazione ci fosse arrivata, mentre non ho trovato comunicazioni (e nemmeno il collega Conti, neanche ora).

Se i colleghi sono d'accordo - e purché mi sia lasciato poi un breve spazio per dire quello che volevo - chiederei a lei e all'Assemblea, nonostante la lontananza, di osservare un minuto di silenzio in ricordo di quella strage che non ha trovato soluzione. Penso che anche questo serva come segnale del Parlamento per andare a cercare le risposte che forse sono quelle che diceva il collega Crimi o forse sono altre, ma credo che dovremmo dare anche in questo modo un segnale forte.

Le chiedo questo, signora Presidente, se lo ritiene, altrimenti continuo con la parte del mio intervento che riguarda la DIA: aspetto una sua pronuncia.

PRESIDENTE. Credo che nessuno possa avere obiezioni su questo e prendo atto anche delle sue osservazioni, che ritengo fondate, in quanto un momento del genere dovrebbe essere condiviso da tutti i Gruppi: forse c'è stata una disattenzione sotto questo profilo.

VOLPI (LN-Aut). La ringrazio, signora Presidente.

PRESIDENTE. Penso anche che dovremmo instaurare un metodo di comunicazione, in modo che tutti i Gruppi sappiano quando ci sono momenti di solennità e di commemorazione di eventi così importanti per la nostra storia.

Ritengo quindi che possiamo aderire alla sua richiesta. *(La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio).*

La prego di proseguire molto sinteticamente, senatore Volpi.

VOLPI (LN-Aut). Sì, signora Presidente. Volevo sensibilizzare l'Assemblea e lei rispetto alla situazione della Direzione investigativa antimafia (DIA).

In questi giorni, attraverso un provvedimento, si sta chiudendo il presidio della DIA nell'aeroporto di Malpensa. La Regione Lombardia e tutti i Gruppi hanno oggi votato una mozione contro questa chiusura.

Mi fa piacere che oggi presieda lei, senatrice Lanzillotta, perché ricorderà che in Commissione nella scorsa legislatura votammo tutti insieme una risoluzione che dava sostegno a queste persone che lavorano sul tema delicatissimo della mafia in pochi e tante volte in situazioni pericolose.

Credo che si debba dire no a qualsiasi tentativo di smobilitazione della DIA e si debba dare come Parlamento - e credo che nessuno sia contrario - un segno di vicinanza a persone che tutti i giorni rischiano la vita.

Signora Presidente, so che lei è sensibile perché votò con noi quella risoluzione. Tutti i Gruppi, che sono presenti anche in Regione Lombardia, oggi hanno compiuto questo atto di forte testimonianza per dire che la DIA non si tocca e i suoi uomini sono i nostri uomini, i nostri vicini, i nostri custodi nei confronti della criminalità organizzata. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Credo che dovremmo organizzarci anche per monitorare l'esito degli atti d'indirizzo del Parlamento.

Su dichiarazioni relative ai recenti scontri presso i cantieri TAV in Val di Susa

SCIBONA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signora Presidente, colleghi, intervengo solo ora e brevemente in Aula per portare alla vostra attenzione gli sviluppi di quanto accaduto due settimane fa in Val di Susa.

Un autista di una delle ditte impegnate nel cantiere del *tunnel* geognostico TAV a Chiomonte ha subito una sassaiola contro il mezzo che stava guidando. In quella occasione avevamo condannato l'uso della violenza contro le persone come metodo di opposizione ad un'opera inutile ai cittadini ed imposta dalla

politica.

Tuttavia, il senatore Esposito Stefano, intervenendo in quest'Aula, e poi con un comunicato stampa, aveva paragonato me e i miei colleghi piemontesi ad una banda di terroristi, anzi a «fiancheggiatori e collaborazionisti di questi banditi incappucciati», come si legge sul suo sito *web*.

Tali gravissime ed inaudite affermazioni, riportate da tutte le agenzie di stampa, vennero pronunciate dal senatore del PD per il solo fatto che, secondo la sua onnipotente conoscenza e sensibilità, non avevamo espresso sufficiente distanza da quell'azione aprioristicamente (e senza prove) attribuita ai No TAV.

La questione aveva avuto una notevole eco mediatica, anche in seguito alle dichiarazioni del suddetto e dei colleghi di coalizione Cota, Bonino, Ghiglia, Saitta, Fassino, e per giorni era imperversata sui *media* la tesi che il movimento aveva imboccato una strada pericolosamente vicina a quella del terrorismo.

Ma ecco che gli altarini si scoprono: sul quotidiano «La Stampa» di Torino di venerdì 24 maggio, a pagina 45 della cronaca di Torino, nel *reportage* «Lo Stato non lascerà da solo chi lavora a un'opera strategica» si inizia ad intravedere una verità ben diversa da quella immediatamente e volgarmente strumentalizzata e seguita dai *media*. Una verità, da subito sussurrata in Valle negli ambienti vicini a quelli del lavoratore oggetto della sassaiola. Si legge, infatti, nelle prime righe dell'articolo citato, a firma Tropeano, che sarebbe stato «assalito da alcuni operai incappucciati».

Già le «voci di popolo» indicavano, quali autori della sassaiola, soggetti appartenenti ad ambienti frequentati dal medesimo lavoratore assalito per gli atteggiamenti non proprio urbani del lavoratore assalito nei confronti degli «operai incappucciati».

Ribadisco, sono solo voci e quindi non posso sapere se corrispondano o meno al vero (è in corso, verosimilmente, un'indagine).

Ciò che è del tutto evidente dall'articolo de «La Stampa» che ho citato è che il fatto predetto non poteva e non può essere tutt'ora ricondotto alla lotta No TAV come, invero, balzato sulle prime pagine di tutte le testate nazionali e locali, e ciò con il contributo del medesimo senatore.

Già altre volte il senatore Esposito Stefano si è violentemente agitato per diffondere falsi allarmismi contro il movimento No TAV; comportamento giustamente stigmatizzato dalla medesima DIGOS di Torino che ha condannato la diffusione, ad opera dello stesso, di «notizie imprecise su quanto avviene in Val Susa e soprattutto fare dell'allarmismo a sproposito», come riportato in un articolo dal quotidiano «la Repubblica» del 5 ottobre 2012.

Noi lo ribadiamo da tempo: in Italia c'è un problema di libertà di stampa, problema noto agli organismi internazionali che ci pongono molto in fondo alle classifiche dei Paesi liberi per l'informazione (57° posto), ma ancor più grave è che esponenti politici usino e strumentalizzino tali *media* a loro personale uso e consumo pur di raggiungere il loro fine politico e, forse, non solo politico.

Ho atteso alcune settimane per svolgere queste osservazioni e rimando al mittente, anche a nome dei colleghi, le accuse di appoggiare chi usa violenza nei confronti delle persone.

Auspichiamo che in futuro non vengano usati tali metodi di volgarissima promozione politica e rimaniamo in attesa di scuse con pari dignità di diffusione rispetto a queste affermazioni pesantemente dispregiative usate contro il movimento No TAV e contro noi parlamentari del Movimento 5 Stelle sui *media* e presso le istituzioni. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Petraglia*).

[ESPOSITO Stefano](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano (PD). Signora Presidente, intervengo per fatto personale.

Me lo sarei risparmiato, ma, a questo punto, devo fare una cronistoria di cui rispondo e sono pronto a rispondere davanti alle uniche autorità preposte, cioè la giustizia.

Ricordo al senatore Scibona che in questi ultimi due anni, a Chiomonte e dintorni, ci sono state decine di attacchi nei confronti di poliziotti ed operai, nonché minacce ad amministratori favorevoli alla

Torino-Lione. La procura della Repubblica di Torino ha emesso circa 700 avvisi di garanzia riferibili a esponenti dell'area autonoma e anarco-insurrezionalista, nei confronti di soggetti che si sono sempre dichiarati, anche nelle aule di tribunale, combattenti per la libertà della Val di Susa, in molti casi utilizzando vecchi schemi e vecchie parole degli anni Settanta. Tra questi ci sono alcuni ex terroristi di Prima Linea e Brigate rosse, che in aula hanno attaccato il procuratore Caselli con le stesse parole con le quali veniva attaccato quando combatteva le Brigate rosse e Prima linea (quelle, sì, che ammazzavano sul serio).

Trovo incredibile che si utilizzi una frase estrapolata da un comunicato di un noto sito No TAV, noto soprattutto per aver rivendicato l'attacco a quell'operaio e per aver rimosso tale comunicato ventiquattr'ore dopo su richiesta del Movimento 5 Stelle (o di un suo noto esponente valsusino, Alberto Perino) perché danneggiava il movimento, dopo aver scritto che quest'operaio è stato probabilmente attaccato perché aveva un'amante. Credo che utilizzare questi strumenti nell'Aula del Senato sia eversione, caro senatore Scibona. *(Commenti e applausi ironici dal Gruppo M5S).*

Le ribadisco, caro senatore Scibona, che, per quanto mi riguarda, l'unica verità giudiziaria sarà quella della procura di Torino. Il procuratore Caselli, in occasione della visita di due Ministri di questo Governo (quindi, di rappresentanti dello Stato, che io riconosco), ha detto che l'ultimo attacco al cantiere di Chiomonte nei confronti dei poliziotti è stato tentato omicidio. Se lei non è in grado di prendere le distanze e di farsi una ragione delle parole del procuratore Caselli, continui pure a fiancheggiare i cattivi NoTAV, che fanno quello che fanno senza mai una sua parola di condanna né pubblica, né privata. *(Applausi dai Gruppi PdL, PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI. Commenti dal Gruppo M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 29 maggio 2013

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 29 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 17,27).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Ciampi, De Poli, Guerra, Pinotti, Stucchi e Vicari.

Gruppi parlamentari, composizione

Con lettera in data 23 maggio 2013, pervenuta in data 27 maggio 2013, il senatore Buemi ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI.

Con lettera in data 23 maggio 2013, pervenuta in data 27 maggio 2013, il Presidente del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice De Petris, cessa di farne parte il senatore Ciampi;

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ciampi, cessa di farne parte il senatore Uras.

Giunta per il Regolamento, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta per il Regolamento il senatore Russo, in sostituzione del senatore Minniti.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori De Cristofaro Peppe, De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Cervellini Massimo, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano

Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (709)

(presentato in data 24/5/2013);

senatori De Cristofaro Peppe, De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Cervellini Massimo, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano

Abrogazione dell'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (710)

(presentato in data 24/5/2013);

senatori De Cristofaro Peppe, De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Cervellini Massimo, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano

Modifiche al codice civile in materia di società e di consorzi (711)

(presentato in data 24/5/2013);

senatore Casson Felice

Tutela della salute e dell'ambiente da emissioni di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile (712)

(presentato in data 24/5/2013);

senatrice Ghedini Rita

Disposizioni per il riconoscimento ai lavoratori della libertà di scelta nell'accesso al trattamento pensionistico (713)

(presentato in data 24/5/2013);

senatore Lumia Giuseppe

Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale (714)

(presentato in data 23/5/2013);

senatori Marcucci Andrea, Cantini Laura, Ginetti Nadia, Cociancich Roberto Giuseppe Guido, Di Giorgi Rosa Maria, Lepri Stefano, Morgoni Mario, Collina Stefano, Del Barba Mauro, De Monte Isabella

Abrogazione del finanziamento pubblico alla politica e introduzione del finanziamento mediante credito di imposta (715)

(presentato in data 27/5/2013);

senatore Nencini Riccardo

Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e sul sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati (716)

(presentato in data 28/5/2013);

senatori Tremonti Giulio, Naccarato Paolo

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra credito produttivo e attività finanziaria speculativa (717)

(presentato in data 28/5/2013);

senatori Tremonti Giulio, Naccarato Paolo

Impignorabilità della casa di abitazione non di lusso e del luogo di lavoro (718)

(presentato in data 28/5/2013);

senatore Nencini Riccardo

Interventi per il sostegno dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato (719)
(presentato in data 28/5/2013).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Panizza Franco, sen. Zeller Karl

Proroga del termine di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di nuova organizzazione dei tribunali ordinari (562)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 27/05/2013).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Linda Lanzillotta, in data 28 maggio 2013, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Lanzillotta. - "Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane " (132).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 27 maggio 2013

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, adottato su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle deleghe di funzioni conferite dal Ministro degli affari esteri, è stato attribuito il titolo di Vice ministro ai Sottosegretari di Stato presso il medesimo Dicastero on. dott. Bruno ARCHI, dott.ssa Marta DASSU' e on. dott. Lapo PISTELLI.

F.to Enrico Letta".

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 e 17 aprile, nonché 2 maggio 2013, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla 14a Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 21 marzo 2013. Causa C-613/11 (Commissione europea contro Repubblica italiana). Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna - Decisione 2008/92/CE della Commissione che constata l'incompatibilità di detto aiuto con il mercato comune e che ne ordina il recupero presso i beneficiari - Omessa esecuzione entro il termine impartito (*Doc. LXXXIX*, n. 1), alla 8a Commissione;

Sentenza della Corte (Ottava sezione) 11 aprile 2013. Causa C-290/12 (Oreste Della Rocca contro Poste Italiane Spa). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli. Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 2 - Ambito di applicazione dell'accordo quadro - Agenzia di lavoro interinale - Somministrazione di lavoratori interinali a un'impresa utilizzatrice - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato (*Doc. LXXXIX*, n. 2), alla 11a Commissione;

Sentenza della Corte (Grande sezione) 16 aprile 2013. Cause riunite C-274/11 e C-295/11 (Regno di Spagna ricorrente, sostenuto da Repubblica italiana, interveniente, e Repubblica italiana ricorrente, sostenuti, da Regno di Spagna, interveniente, contro Consiglio dell'Unione europea convenuto, sostenuto da: Regno del Belgio, Repubblica ceca, Repubblica federale di Germania, Irlanda, Repubblica francese, Ungheria, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Parlamento europeo e Commissione europea). Brevetto unitario - Decisione che autorizza una cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 329, paragrafo 1, del TFUE - Ricorso di annullamento per incompetenza, sviamento di potere e violazione dei Trattati - Presupposti stabiliti agli articoli 20 Trattato sull'Unione europea nonché 326 del TFUE e 327 del

TFUE - Competenza non esclusiva - Decisione adottata «in ultima istanza» - Protezione degli interessi dell'Unione (*Doc. LXXXIX*, n. 3), alla 10a Commissione;

Sentenza del Tribunale (Prima sezione) 19 aprile 2013. Cause riunite T-99/09 e T-308/09 (Repubblica italiana contro Commissione europea). Fondo europeo di sviluppo regionale - Programma operativo regionale (POR) 2000-2006 per la regione Campania - Regolamento (CE) n. 1260/1999 - Articolo 32, paragrafo 3, lettera f) - Decisione di non procedere ai pagamenti intermedi attinenti alla misura del POR relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti - Procedura d'infrazione contro l'Italia (*Doc. LXXXIX*, n. 4), alla 13a Commissione.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 16 e 23 maggio 2013, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'ANAS SpA, per l'esercizio 2011 (*Doc. XV*, n. 16). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;

della Concessionaria Servizi assicurativi pubblici SpA (CONSAP), per l'esercizio 2011 (*Doc. XV*, n. 17). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente;

dell'Autorità portuale di Napoli, per l'esercizio 2011 (*Doc. XV*, n. 18). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio 2011 (*Doc. XV*, n. 19). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente;

dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per gli esercizi dal 2009 al 2011 (*Doc. XV*, n. 20). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente;

della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, per gli esercizi 2010 e 2011 (*Doc. XV*, n. 21). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Piccoli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00220 dei senatori Mandelli e D'Ambrosio Lettieri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00031, dei senatori Calderoli ed altri, pubblicata il 30 aprile 2013, deve intendersi riformulata come segue:

CALDEROLI, BITONCI, VOLPI, DIVINA, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, STEFANI, TREMONTI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, CENTINAIO, CANDIANI, MUNERATO, STUCCHI - Il Senato delibera di dare attuazione alle dichiarazioni programmatiche rese, in relazione alle riforme costituzionali, al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei ministri, e sulle quali ha ottenuto la fiducia e in particolare:

a) "Al fine di sottrarre la discussione sulla riforma della Carta fondamentale alle fisiologiche contrapposizioni del dibattito contingente, sarebbe bene che il Parlamento adottasse le sue decisioni sulla base delle proposte formulate da una Convenzione, aperta alla partecipazione anche di autorevoli esperti non parlamentari e che parta dai risultati della attività parlamentare della scorsa legislatura e dalle conclusioni del Comitato di saggi istituito dal Presidente della Repubblica. La Convenzione deve poter avviare subito i propri lavori sulla base degli atti di indirizzo del Parlamento, in attesa che le procedure per un provvedimento costituzionale possano compiersi. Dal momento che questa volta l'unico sbocco possibile per questo tema è il successo nell'approvazione delle riforme che il Paese aspetta da troppo tempo, fra 18 mesi verificherò se il progetto sarà avviato verso un porto sicuro. Se

avrò una ragionevole certezza che il processo di revisione della Costituzione potrà avere successo, allora il nostro lavoro potrà continuare. In caso contrario, se veti e incertezze dovessero minacciare di impantanare tutto per l'ennesima volta, non avrei esitazioni a trarne immediatamente le conseguenze";
b) "Dobbiamo superare il bicameralismo paritario, per snellire il processo decisionale ed evitare ingorghi istituzionali come quello che abbiamo appena sperimentato, affidando ad una sola Camera il compito di conferire o revocare la fiducia al Governo. Nessuna legge elettorale è infatti in grado di garantire il formarsi di una maggioranza identica in due diversi rami del Parlamento. Dobbiamo quindi istituire una seconda Camera - il Senato delle Regioni e delle Autonomie - con competenze differenziate e con l'obiettivo di realizzare compiutamente l'integrazione dello Stato centrale con le autonomie, anche sulla base di una più chiara ripartizione delle competenze tra i livelli di governo con il perfezionamento della riforma del Titolo V";

c) "Bisogna altresì chiudere rapidamente la partita del Federalismo fiscale, rivedendo il rapporto fiscale tra centro e periferia salvaguardando la centralità dei territori e delle Regioni. Si può anche esplorare il suggerimento del Comitato di saggi istituito dal Presidente della Repubblica per la eventuale riorganizzazione delle Regioni e dei rapporti tra loro".

(1-00031) (Testo 3)

Mozioni

[ZELLER](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LONGO Fausto Guilherme](#), [NENCINI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#) - Il Senato,

premessi che:

è ormai evidente la necessità di una riforma della seconda parte della Costituzione che, nel corso dell'ultimo ventennio e fino a poco prima della conclusione della XVI Legislatura, si è concretizzata nella presentazione e nell'esame di numerosi progetti di legge, nell'una e nell'altra Camera, il cui fallimento è stato determinato dalla mancanza di un ampio consenso politico;

il dibattito da tempo in atto all'interno del Paese richiede che, seppur nel rispetto e nella consapevolezza della validità dell'impianto complessivo dell'ordinamento vigente, si riorganizzi in maniera efficace, e non più procrastinabile, l'assetto dei poteri e il funzionamento delle istituzioni con spirito di leale collaborazione e sulla base di un confronto parlamentare di sistema sui temi delle riforme istituzionali che conduca alla necessaria approvazione di un testo ampiamente condiviso da maggioranza e opposizioni;

lo stesso Presidente della Repubblica, nel suo messaggio al Parlamento in seduta comune, formulato in occasione del suo giuramento, ha richiamato la necessità di un'impellente riforma delle istituzioni rappresentative e dei rapporti intercorrenti tra le stesse, subordinando al rinnovamento degli organi e dei poteri dello Stato la sopravvivenza e il progresso della democrazia e della società italiana;

al fine di venire incontro alle mutate esigenze all'interno del Paese, si rendono necessari interventi volti, in particolar modo, alla riduzione del numero dei parlamentari, al superamento del bicameralismo paritario e simmetrico con la trasformazione del Senato della Repubblica in camera di rappresentanza delle autonomie territoriali, alla revisione della forma di Governo in relazione al mutato contesto politico-istituzionale, alla modifica della legge elettorale coerentemente con il modello istituzionale prescelto;

l'ampia portata del processo di riforma istituzionale cui si vuole dare avvio necessita della partecipazione e del coinvolgimento di tutte le forme ed espressioni di pluralismo presenti all'interno del Paese, valorizzando e rafforzando in modo sinergico le componenti della democrazia rappresentativa e della partecipazione popolare, comprese le minoranze linguistiche, nei confronti delle quali l'articolo 6 della Costituzione riconosce un obbligo imprescindibile di tutela;

per attuare le suddette riforme è opportuno istituire un Comitato, composto da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai rispettivi Presidenti delle Camere su designazione di ciascun gruppo parlamentare, anche tra membri non componenti delle Commissioni Affari Costituzionali, in modo da rispecchiare complessivamente la proporzione tra i Gruppi, tenendo conto della loro rappresentanza parlamentare e del numero di voti conseguiti alle elezioni politiche, al quale conferire poteri referenti

per l'esame dei progetti di legge di revisione istituzionale, delibera che, nella designazione dei 20 senatori membri del suddetto Comitato, venga garantita la presenza di almeno un senatore eletto in una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, anche tra membri non componenti della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione).

(1-00044)

[MUSSOLINI](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [RIZZOTTI](#), [BONERISCO](#), [AIELLO](#), [BRUNI](#), [CERONI](#), [CHIAVAROLI](#), [CONTE](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DALLA TOR](#), [DE SIANO](#), [ESPOSITO Giuseppe](#), [PICCOLI](#), [RAZZI](#), [SCILIPOTI](#), [SCOMA](#), [SERAFINI](#), [TORRISI](#), [VILLARI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'Italia è in fondo alla lista in Europa sugli indicatori principali relativi all'infanzia;

la povertà minorile nelle sue varie forme, sociale, economica, di istruzione, di lavoro, sta colpendo la parte più fragile della nostra società ma anche la più meritevole di essere tutelata;

come ha avuto modo di denunciare in un *dossier* l'organizzazione "Save the children", si è di fronte ad una vera e propria emergenza infanzia; quasi il 29 per cento dei bambini sotto i 6 anni, circa 950.000, vive ai limiti della povertà, tanto che il nostro Paese è al ventunesimo posto in Europa per rischio povertà ed esclusione sociale fra i minori 0-6 anni, e il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale;

la crisi limita anche importanti opportunità educative e di crescita: povertà economica significa anche povertà di istruzione;

la povertà minorile influisce pesantemente anche sulle cure mediche e la prevenzione sanitaria che sono drasticamente crollate di fronte ad una mancanza di mezzi economici delle famiglie;

il dato ancora più drammatico è l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare per questioni di indigenza della famiglia di origine che arriva alla perdita, il più delle volte, della capacità genitoriale, impegna il Governo:

1) ad adottare con la massima urgenza politiche di crescita atte a superare la crisi economica che ha impoverito soprattutto le famiglie che hanno al loro interno figli minori;

2) a prevedere misure urgenti ed interventi di sostegno per consentire ai minori di essere educati nell'ambito della propria famiglia;

3) a dare immediata attuazione attraverso i decreti legislativi alla legge n. 219 del 2012;

4) a prevedere misure urgenti atte a specificare che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

5) a prevedere rigorosi controlli nelle strutture che, a vario titolo, ospitano i minori su tutto il territorio nazionale.

(1-00045)

[CRIMI](#), [MORRA](#), [CAMPANELLA](#), [MANGILI](#), [AIROLA](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BIGNAMI](#), [BLUNDO](#), [BOCCHINO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASALETTO](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [DE PIETRO](#), [DE PIN](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GAMBARO](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [ROMANI Maurizio](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#) - Il Senato,

premessi che:

la Costituzione repubblicana, ed i valori supremi ad essa sottesi, per come esplicitati nei principi fondamentali della stessa, rappresentano il presupposto e la sostanza della democrazia italiana, la fonte primigenia dei principi, dei valori e delle regole alla base dell'ordinamento statale;

tali principi sono identificabili nell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; nel pieno riconoscimento della reale dignità di tutti i cittadini, motivo per cui la Repubblica si impegna a

rimuovere gli ostacoli che potrebbero impedire l'effettivo sviluppo della persona e la reale partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; nel personalismo, inteso come attribuzione all'individuo della responsabilità etica, politica e giuridica per quanto egli faccia; nel pluralismo delle manifestazioni in cui si esplica la libertà del singolo, senza che queste possano pregiudicare l'egual diritto, possibile prima ancora che reale, di chiunque altro; nella giustizia sociale in virtù della quale l'appartenenza alla medesima comunità riconosce ed accetta i limiti al profitto ed alla proprietà privati; nell'organizzazione "diffusa" ed equilibrata dei poteri, nonché nel sistema di garanzie;

le Costituzioni, per definizione, sono dotate di senso unitario e coerente, e lo sono per il concetto stesso di Costituzione. Nella consapevolezza che la prima Parte della Carta costituzionale, contenente i principi fondamentali, non è affatto indipendente dalla seconda, risulta ormai evidente che singoli aspetti della Parte seconda possano certamente essere oggetto di un intervento riformatore, ferma restando la piena validità del suo impianto complessivo e dei principi ad esso sottesi, delineati con sapienza ed equilibrio dai nostri padri costituenti;

il dibattito culturale e politico del periodo più recente, compreso l'attuale, ha indebitamente "scaricato" sulla Costituzione il grave onere dell'inadeguatezza dell'ordinamento statale vigente, attribuendole una vetustà presunta per occultare responsabilità che ricadono invece sulla classe politica, rea, nella prassi quotidiana, di aver mortificato la Costituzione. La totale inefficienza del sistema istituzionale italiano, lungi dall'essere attribuibile alla nostra Carta fondamentale, trova origine nella caratterizzazione marcatamente castale del sistema partitocratico, segnato dalla sua assoluta autoreferenzialità, causa dell'enorme scollamento tra cittadini e politica;

norme sulla regolazione dei conflitti di interessi, sull'incandidabilità dei condannati e sulla lotta alla corruzione avrebbero già da tempo potuto cambiare il volto morale e politico del Paese, a costituzione vigente. Tali enormi questioni sono state invece, e dolosamente, lasciate immutate dal sistema dei partiti che oggi, indegnamente, propone di modificare la Carta costituzionale;

l'attuale «potere costituente», ovvero il Parlamento repubblicano, risulta essere stato eletto con legge costituzionalmente viziata, come sostenuto dallo stesso Presidente della Corte costituzionale. Tale circostanza, indebolendo significativamente la legittimità morale e politica del riformatore costituzionale, non può che abilitare le Camere ad intervenire limitatamente su alcune significative questioni unanimemente sentite dal popolo italiano, senza però scardinare il sistema delle forme di Stato e di Governo vigenti;

la scelta di interventi limitati ad alcune emergenze critiche, anche se di notevole portata, appare conforme alla corretta lettura dell'art. 138 della Costituzione, che impone revisioni costituzionali circoscritte e fornite, comunque, di una matrice univoca ed omogenea; a tal riguardo, è ormai riconosciuto unanimemente dalla dottrina costituzionalistica che le leggi di riforma costituzionale debbano dotarsi di contenuto "specifico" ed "omogeneo", anche e soprattutto in forza del *referendum* confermativo previsto nell'ambito del procedimento vigente di revisione costituzionale;

sul piano del metodo, pertanto, la materia istituzionale e, conseguentemente, l'approvazione di leggi di revisione costituzionale, oltre a richiedere una larga condivisione, non possono che risolversi pienamente nella procedura di cui all'art. 138 della Costituzione. L'organismo abilitato per riformare la Costituzione è uno ed uno soltanto, scritto proprio nella stessa Carta, e cioè il Parlamento repubblicano, nelle sedi proprie, già disciplinate dai Regolamenti parlamentari, cui si aggiungono i cittadini elettori, in virtù della possibilità di *referendum* popolare confermativo;

vincolare le modifiche costituzionali a procedure istituzionalmente e temporalmente "aggravate", sottraendo determinati contenuti costituzionali al potere stesso di revisione, non può considerarsi in alcun modo una scelta antidemocratica, ma fa parte dell'essenza stessa della democrazia costituzionale, essendone, addirittura, il logico presupposto;

oltre a risultare non conforme al dettato costituzionale e allo spirito della stessa Carta, un qualsiasi *iter* di revisione della Costituzione al di fuori delle sedi parlamentari ordinarie, si dimostrerebbe del tutto inefficace (si ricordino le esperienze in tal senso nel corso della storia repubblicana più recente), in

forza dell'inevitabile sovrapposizione di ruoli e di funzioni di nuovi organi rispetto a quelli già oggi esistenti ed operanti. Dunque, assurdo ed irragionevole risulterebbe intraprendere l'*iter* di una legge costituzionale volta all'introduzione di organi particolari, dotati di specifici poteri, poiché questa procedura rappresenterebbe una palese intenzione "gattopardesca", al di fuori sia della Costituzione che della razionale sensatezza;

del tutto improprio appare un coinvolgimento diretto, formale e sostanziale, del Governo nell'ambito della revisione costituzionale: materia, questa, che dovrebbe essere di appannaggio esclusivo del Parlamento e dei cittadini italiani;

considerato, inoltre, che:

nel contempo, appare altresì indispensabile ed urgentissima una revisione del sistema elettorale attraverso cui i cittadini possano scegliere in maniera diretta, e non esclusivamente "mediata" da partiti ed apparati politici, i propri rappresentanti in Parlamento, per come stabilito dagli articoli 56 e 58 della Carta;

risulta altresì indifferibile un coinvolgimento dei cittadini in ordine alla scelta della forma di Governo e di Stato, anche attraverso la previsione e l'indizione di un apposito *referendum* di indirizzo, nell'ambito di un deciso potenziamento degli istituti di democrazia diretta e di tutti gli strumenti di consultazione e di partecipazione popolare alle scelte afferenti alla vita pubblica. Il *referendum* dovrebbe essere preceduto da un ampio dibattito pubblico che consenta al Paese, attraverso una campagna di informazione puntuale e aperta a tutte le parti interessate, di conoscere le diverse opzioni ed istanze sulle quali pronunciarsi successivamente al fine di recuperare e ravvivare lo spirito del dettato costituzionale;

valutato pertanto che emerge l'assoluta necessità di riforme istituzionali che migliorino il funzionamento della struttura parlamentare e della vita politica, negli ultimi anni mortificata da bassissimi livelli di moralità registratisi al suo interno, e concorrano a determinare una drastica e celere riduzione dei costi della politica e delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, delibera:

1) di avviare preliminarmente un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l'indizione di un *referendum* popolare di indirizzo, nel quale i cittadini siano chiamati ad esprimersi sull'opportunità di modificare, ed in quale modo, la forma di Governo e di Stato, tenendo conto delle risultanze emerse da un apposito dibattito pubblico approfondito ed aperto a tutte le istanze partecipative, condotto sulla base:

a) di un programma comunicativo sui mezzi di informazione, di almeno sei mesi, ad opera dei Gruppi parlamentari presenti alla data dell'approvazione del presente atto di indirizzo, in condizione di parità tra i suddetti Gruppi, conformemente ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza delle informazioni;

b) di un programma comunicativo sui mezzi di informazione e sulla rete *internet*, di almeno sei mesi, ad opera degli esperti nell'ambito costituzionalistico, conformemente ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza delle informazioni;

c) di un programma formativo, di almeno sei mesi, nell'ambito del percorso scolastico ed universitario, di ogni ordine e grado, diretto all'approfondimento degli argomenti oggetto del *referendum* di indirizzo;

d) di un diritto di voto ai cittadini che abbiano compiuto, alla data dello svolgimento del *referendum*, 16 anni di età;

2) di procedere verso un immediato percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, una limitata riforma della Parte seconda della Costituzione che, in particolare, preveda:

a) la riduzione del numero dei deputati e dei senatori;

b) la riduzione del numero dei consiglieri regionali;

c) la soppressione delle Province, al fine di semplificare, razionalizzare e responsabilizzare le istituzioni amministrative locali, dando contemporaneamente un deciso impulso al processo di accorpamento dei Comuni, a cominciare da quelli che esercitano in forma associata le funzioni

fondamentali;

d) l'introduzione del *referendum* propositivo e consultivo senza *quorum* funzionale;

e) l'eliminazione di ogni *quorum* funzionale per il *referendum* abrogativo;

f) la fissazione del numero massimo di mandati elettorali a qualsiasi livello - pari a due - che ogni cittadino può essere chiamato a ricoprire;

g) la previsione dell'incandidabilità alla carica di deputato e senatore di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva superiore a 10 mesi e 20 giorni di reclusione per delitto colposo, oltre che di coloro che ricoprono contemporaneamente altri incarichi elettivi;

h) l'incremento delle garanzie costituzionali a favore delle opposizioni parlamentari, anche con l'innalzamento del *quorum* necessario all'adozione ed alla modifica dei Regolamenti parlamentari;

i) con riferimento ai disegni di legge di iniziativa popolare, un termine perentorio entro cui il Parlamento abbia l'obbligo di esaminarle;

3) di affrontare la riforma di cui al punto 2) del presente dispositivo esclusivamente nelle sedi parlamentari proprie, in conformità agli articoli 72 e 138 della Costituzione.

(1-00046)

[ZANDA](#), [SCHIEANI](#), [SUSTA](#), [FERRARA Mario](#), [ZELLER](#), [FINOCCHIARO](#), [BRUNO](#), [MARTINI](#), [ESPOSITO Giuseppe](#) - Il Senato,

premessi che:

il tema delle riforme istituzionali, che accompagna il dibattito politico italiano dalla fine degli anni '70, si intreccia oggi con le esigenze di rilancio della crescita economica e di rafforzamento della coesione sociale, ponendosi con esse al centro dell'attenzione del Parlamento e del programma di Governo;

l'ammodernamento delle istituzioni repubblicane è condizione essenziale per favorire la stabilità del sistema politico e rendere più efficienti i circuiti decisionali di un sistema di governo multilivello tra Unione europea, Stato e autonomie territoriali assai più complesso e articolato che nel passato, elevando, per questa via, la qualità della vita democratica, la partecipazione dei cittadini e la trasparenza delle istituzioni;

per avviare una stagione di riforme costituzionali di ampio respiro, occorre definire un metodo che consenta di affrontare, secondo un disegno coerente, le principali questioni sinora irrisolte, da ultimo richiamate nel discorso programmatico tenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri innanzi alle Camere, concernenti la forma di Stato, la forma di Governo, il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari e la riforma del sistema elettorale, la quale, naturalmente, non potrà che essere coerente e contestuale con il complessivo processo di riforma costituzionale. Qualora si realizzino le condizioni che rendono urgente un intervento in materia, occorrerà che lo stesso sia ampiamente condiviso;

rilevata, pertanto, la necessità di definire tempestivamente, attraverso l'approvazione di un'apposita legge costituzionale, una procedura straordinaria di revisione costituzionale che permetta di avviare un lavoro comune dei due rami del Parlamento, di programmare una tempistica certa e in linea con le attese del Paese dell'esame dei progetti di legge di revisione della Parte seconda della Costituzione, di assicurare un più largo consenso parlamentare in sede di approvazione degli stessi e di potenziare il controllo dei cittadini sul risultato finale del processo riformatore; una procedura, dunque, idonea a valorizzare il ruolo del Parlamento e ad assicurare la partecipazione diretta dei cittadini;

preso atto dell'intendimento del Governo di avvalersi di una commissione di esperti per l'approfondimento delle diverse ipotesi di revisione costituzionale e dei connessi profili inerenti al sistema elettorale e di estendere il dibattito sulle riforme alle diverse componenti della società civile, anche attraverso il ricorso a una procedura di consultazione pubblica;

valutato con favore il lavoro che stanno portando avanti i competenti organi delle Camere, al fine di pervenire in tempi rapidi all'approvazione di una riforma dei regolamenti parlamentari idonea a dare una prima efficace risposta alla domanda di modernizzazione delle nostre istituzioni, nella prospettiva di una piena valorizzazione del Parlamento, di un efficace controllo sull'operato del Governo e di un

più stretto raccordo con le istanze della società civile, anche al fine di elevare la qualità della produzione legislativa. In particolare, occorrerà superare l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza e a votazioni di fiducia su maxi emendamenti, salvaguardando al contempo le prerogative del Governo, cui deve essere riconosciuta la facoltà di attivare procedure che, senza comprimere il ruolo delle Camere, garantiscano tempi certi per l'approvazione dei disegni di legge di attuazione del suo programma, nonché a rafforzare i diritti dei Gruppi d'opposizione e lo statuto regolamentare delle iniziative legislative popolari;

richiamate le considerazioni espresse dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio al Parlamento, formulato nel giorno del suo giuramento, circa la necessità di non "sottrarsi al dovere della proposta, alla ricerca della soluzione praticabile, alla decisione netta e tempestiva per le riforme di cui hanno bisogno improrogabile per sopravvivere e progredire la democrazia e la società italiana", impegna il Governo a presentare alle Camere, entro il mese di giugno 2013, un disegno di legge costituzionale, che in coerenza con le finalità e gli obiettivi indicati nelle premesse, preveda, per l'approvazione della riforma costituzionale, una procedura straordinaria rispetto a quella di cui all'articolo 138 della Costituzione, che tenda a agevolare il processo di riforma, favorendo un'ampia convergenza politica in Parlamento. Il disegno di legge dovrà, altresì, prevedere adeguati meccanismi per un lavoro comune delle due Camere. In particolare, occorrerà prevedere:

a) l'istituzione di un comitato, composto da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai rispettivi Presidenti delle Camere, su designazione dei Gruppi parlamentari, tra i componenti delle Commissioni Affari Costituzionali, rispettivamente, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in modo da garantire la presenza di ciascun Gruppo parlamentare e di rispecchiare complessivamente la proporzione tra i Gruppi, tenendo conto della loro rappresentanza parlamentare e dei voti conseguiti alle elezioni politiche e presieduto congiuntamente dai Presidenti delle stesse Commissioni, cui conferire poteri referenti per l'esame dei progetti di legge di revisione costituzionale dei Titoli I, II, III e V della Parte seconda della Costituzione, afferenti alla forma di Stato, alla forma di Governo e all'assetto bicamerale del Parlamento, nonché, coerentemente con le disposizioni costituzionali, di riforma dei sistemi elettorali;

b) l'esame dei progetti di legge approvati in sede referente dal comitato bicamerale alle Assemblee di Camera e Senato, secondo intese raggiunte fra i due Presidenti;

c) modalità di esame, in sede referente e presso le Assemblee, dei progetti di legge che, fermo restando il diritto di ciascun senatore e deputato, anche se non componente il comitato o componente del Governo, di presentare emendamenti, assicurino la certezza dei tempi del procedimento, con l'obiettivo di garantire che l'esame parlamentare sui disegni di legge di riforma si concluda entro 18 mesi dall'avvio;

d) fermi restando i *quorum* deliberativi di cui all'articolo 138 della Costituzione, la facoltà di richiedere comunque, ai sensi del medesimo articolo, la sottoposizione a *referendum* confermativo della legge ovvero delle leggi di revisione costituzionale approvate dal Parlamento.

(1-00047)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MASTRANGELI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#) - Il Senato,

premessi che:

da diversi anni e da molte Legislature, nel Paese e in Parlamento, è in corso il dibattito sull'opportunità di modifiche alla seconda Parte della Costituzione, che ha dato anche luogo a diversi progetti di riforma costituzionale;

è ormai inderogabile la necessità di attuare sempre più ampie forme di democrazia diretta che permettano ai cittadini di dilatare i propri spazi e acquisire nuovi momenti di partecipazione democratica;

tuttavia, non è venuta meno l'esigenza di interventi sulla nostra Carta fondamentale, essendo convinzione generale ormai che l'impianto studiato ed approvato dai padri costituenti in materia di ordinamento della Repubblica (Parte II della Costituzione) richieda ormai una revisione, ferma

restando la centralità del ruolo del Parlamento nel bilanciamento complessivo dei poteri e degli organi costituzionali;

è assolutamente necessario un percorso volto a promuovere, in tempi celeri, una riforma della Parte II della Costituzione (ordinamento della Repubblica) che, in particolare, preveda: 1) il mantenimento della forma di Governo parlamentare e la centralità del ruolo del Parlamento nel bilanciamento complessivo dei poteri e degli organi costituzionali; 2) la riduzione del numero dei deputati e dei senatori; 3) il superamento del bicameralismo perfetto; 4) la revisione dell'articolo 49 della Costituzione che ponga precisi principi e criteri in tema di democrazia interna e trasparenza dei partiti e, più in generale, delle organizzazioni politiche, onde garantirne la puntuale attuazione e l'adeguamento dei soggetti coinvolti; 5) l'obbligatorietà dell'esame e del voto in tempi certi (entro 3 mesi) delle proposte di legge d'iniziativa popolare, anche modificando sul tema il regolamento del Senato della Repubblica; 6) l'introduzione di limiti più rigidi all'uso della decretazione d'urgenza da parte del Governo, provvedendo alla contestuale modifica del regolamento del Senato; 7) la modifica del Titolo V (Le Regioni, le Province, i Comuni) e, in particolare, la revisione delle materie di competenza esclusiva delle Regioni, riducendo drasticamente l'elenco delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni e introducendo la cosiddetta clausola di supremazia, nonché l'abolizione delle Province, l'individuazione delle città metropolitane e la disciplina del loro ordinamento da prevedersi con legge statale; 8) la sottoposizione a *referendum* popolare confermativo, con quesiti distinti per omogeneità di materia, delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale anche nel caso in cui queste siano approvate dalle Camere con la maggioranza dei due terzi dei componenti;

considerato che:

l'articolo 72, comma 4, della Costituzione prevede che per le leggi di revisione costituzionale sia "sempre adottata" la "procedura normale di esame e di approvazione diretta" da parte delle due Camere;

in nessun caso, tuttavia, sarebbe legittimo il deferimento dell'esame del provvedimento alla sede deliberante, nonché a qualsivoglia organo o organismo che privasse i parlamentari del pieno potere emendativo in ottemperanza al principio di eguaglianza dei parlamentari;

dall'ambito dell'*iter* parlamentare sulle riforme va svincolata la modifica della legge elettorale, rispetto alla quale si richiede l'intervento del legislatore in tempi brevissimi, anche alla luce della recente decisione della Corte di cassazione che, ritenendo rilevanti le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al "Porcellum", ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Consulta, impegna il Governo, nel rispetto delle sue prerogative di iniziativa legislativa, a tener conto in maniera vincolante di quanto sopra esposto, concorrendo con proprie proposte all'*iter* parlamentare sul tema delle riforme rispetto al quale sono già depositate diverse proposte di legge dei diversi Gruppi parlamentari.

(1-00048)

Interpellanze

[VACCARI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 156 del 2012 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, ha previsto la soppressione di 667 uffici di giudice di pace dislocati in varie regioni del territorio nazionale;

nell'ambito del territorio dell'Unione Comuni modenesi area nord è prevista la soppressione di entrambi gli uffici presenti, a Mirandola ed a Finale Emilia;

il 28 febbraio 2013 il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012, ha diramato le "Istruzioni per il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace con oneri a carico degli enti locali" e il 29 aprile 2013 è scaduto il termine per la presentazione delle richieste, da parte degli enti locali interessati, di

mantenimento delle sedi del giudice di pace soppresse in esecuzione del decreto legislativo n. 156 del 2012;

l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti non hanno presentato alcuna istanza di mantenimento degli uffici entro il termine, dal momento che risulta di difficile sostenibilità l'impegno a farsi carico di tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, compreso il fabbisogno del personale amministrativo, tenuto anche conto degli stringenti limiti imposti agli enti locali in materia di patto di stabilità e di spesa di personale e soprattutto della grave situazione emergenziale creatasi a seguito del sisma del maggio 2012;

ritenendo tuttavia opportuno creare le condizioni per avere almeno un ufficio nell'Area nord, competente per tutti i Comuni dell'Unione, con lettera del 26 marzo 2013 l'Unione ha chiesto al Ministero della giustizia alcuni chiarimenti relativamente alla dotazione organica da garantire ad un ufficio con competenza allargata a 9 Comuni; ad essa ha fatto seguito l'invio di una nota da parte del Ministero, in data 12 aprile, in cui si afferma che si deve tener conto dell'attuale dotazione organica del personale amministrativo degli uffici soppressi, per complessivi 6 dipendenti, con la conseguenza che ciò rende ancora più difficoltosa la sostenibilità degli oneri gestionali da parte degli enti locali; nondimeno le amministrazioni locali dell'Area nord ritengono quanto mai opportuno il mantenimento di un ufficio del giudice di pace in questo territorio, in un momento delicato qual è il *post* terremoto, in cui la vicinanza dei servizi alla popolazione rappresenta un elemento fondamentale per la ripresa ed il superamento della fase emergenziale;

a tal fine sia il consiglio dell'Unione che i consigli comunali di Medolla, Mirandola e San Possidonio hanno approvato all'unanimità il 29 e 30 aprile 2013 alcuni ordini del giorno in cui si auspica il mantenimento di almeno un ufficio giudiziario di giudice di pace per i suddetti Comuni;

con riferimento al terremoto in Abruzzo dell'aprile 2009, all'art.1, comma 5-*bis*, della citata legge n. 148 del 2011, è stabilito che "in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti è differito di tre anni",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere, a favore dei Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, la proroga del termine per la presentazione delle richieste di mantenimento delle sedi del giudice di pace soppresse in attuazione del decreto legislativo n. 156 del 2012;

se non ritenga doveroso attivarsi per reperire le risorse necessarie a garantire ai Comuni il sostenimento delle spese di gestione degli uffici, in considerazione della particolare situazione di difficoltà e di disagio che si è venuta a creare a seguito del sisma del maggio 2012.

(2-00021)

Interrogazioni

[BITONCI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la Helios technology, azienda con sede a Carmignano di Brenta (Padova), è la più importante realtà italiana nella produzione di celle e moduli fotovoltaici, presente sul mercato da oltre trent'anni;

è notizia pubblicata su "Il Mattino di Padova" di giovedì 23 maggio 2013 che pochi giorni fa l'azienda è stata dichiarata fallita dal tribunale, seguendo la sorte già capitata alla Ecoware, entrambe facenti capo ad Aion;

la situazione è precipitata dopo il fallimento della Aion Renewables, dichiarato dal tribunale di Reggio Emilia, dovuto alla crisi del settore fotovoltaico;

il fallimento di Ecoware ha portato alla perdita del posto di lavoro per i 109 dipendenti, ed ora sono a rischio i 160 lavoratori della Helios, da novembre in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS); secondo sempre l'articolo di stampa il 30 maggio 2013 è previsto un incontro con i sindacati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per fare il punto sulla Helios,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia già ipotizzato forme di salvaguardia per i lavoratori interessati ovvero se sia intenzionato a concedere la proroga di un ulteriore anno della CIGS.

(3-00082)

[MATTESINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

dall'ultima relazione dell'8 ottobre 2012 del Ministro della salute sulla attuazione della legge n. 194 del 1978, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", si evince che l'incidenza del fenomeno della interruzione volontaria della gravidanza (IVG), dalla introduzione della legge n. 194 del 1979 ad oggi, è in progressiva e costante diminuzione; nel 2011 sono state effettuate 109.538 IVG con un decremento del 5,6 per cento rispetto al dato del 2010 (115.981) ed un decremento del 53,3 per cento rispetto al 1982, anno in cui si è registrato il più alto ricorso all'IVG (234.801 casi);

il tasso di abortività (numero di IVG per 1.000 donne in età feconda tra 15-49 anni), l'indicatore più accurato per una corretta valutazione della tendenza al ricorso all'IVG, nel 2011 è risultato pari a 7,8 per mille, con un decremento del 5,3 rispetto al 2010 (8,3 per mille) ed un decremento del 54,7 per cento rispetto al 1982 (17,2 per mille); il valore italiano è tra i più bassi di quelli osservati nei Paesi industrializzati;

dal 1983 i tassi di abortività sono diminuiti in tutti i gruppi di età, più marcatamente in quelli centrali;

il ricorso all'IVG da parte delle minorenni è in lieve aumento passando dal 4,4 per cento del 2009 al 4,5 per cento del 2010;

nel corso degli anni è cresciuto il ricorso all'IVG da parte delle donne straniere, passando dal 10,1 per cento del 1998, al 33,4 per cento del 2009, al 34,2 per cento del 2010; tale fenomeno, dovuto anche al costante aumento della loro presenza nel Paese, rappresenta una criticità importante, anche se vanno sottolineati comportamenti differenti per nazionalità e cultura di provenienza, anche a causa di diversi approcci ed accessi alla procreazione responsabile ed all'IVG dei Paesi di origine. Da una indagine condotta dall'Istituto superiore di sanità (ISS) nel 2004 si riscontra che le donne straniere presentano un quadro di conoscenze (scarse), di attitudini (buone) e di competenze pratiche (scarse), simile a quello riscontrato tra le donne italiane in analoghe indagini condotte dall'ISS nel 1982-83, cioè poco dopo l'introduzione della legge sull'IVG. Si conferma, quindi, che la promozione delle competenze e delle consapevolezze delle donne e delle coppie è l'obiettivo più importante da raggiungere per l'ulteriore contenimento del fenomeno. Verso queste popolazioni si impongono, quindi, specifici interventi di prevenzione che tengano conto anche delle loro diverse condizioni di vita, di cultura, di costumi; ancora oggi invece permangono barriere sociali, culturali, giuridiche, burocratico-amministrative, linguistiche, che ostacolano l'accesso e la fruibilità dei servizi, e la loro offerta, oltre ad essere estremamente eterogenea, è spesso non su misura per queste popolazioni. Su tale questione nel 2010 il Ministero della salute ha promosso e finanziato un progetto sulla prevenzione delle IVG tra le donne straniere; tale progetto, coordinato dalla Regione Toscana, in collaborazione con l'ISS e l'Università La Sapienza di Roma, a cui hanno aderito 12 Regioni, aveva come finalità la formazione degli operatori socio-sanitari finalizzata ad approcci interculturali per la tutela della salute sessuale e riproduttiva, nonché l'organizzazione dei servizi per favorire l'accesso ed il coinvolgimento nella prevenzione dell'IVG e la promozione di una diffusa e capillare informazione per la popolazione immigrata anche attraverso il coinvolgimento delle comunità di donne immigrate;

in relazione ai tempi di attesa tra rilascio della certificazione ed intervento (indicatore di efficienza dei servizi), la percentuale di IVG effettuate entro i 14 giorni dal rilascio del documento è leggermente inferiore a quella registrata nel 2009 (59,1 per cento nel 2010, rispetto al 59,3 per cento) ed è aumentata la percentuale di IVG effettuate oltre le 3 settimane (16,7 per cento nel 2010, rispetto al 15,8 per cento nel 2009), persistendo una non trascurabile variabilità tra le Regioni;

la percentuale di IVG effettuate da donne con precedente esperienza abortiva è risultata pari al 27,2 per cento, valore simile a quello del 2006-7-8-9 (27 per cento); le percentuali corrispondenti per cittadinanza sono 21,6 per cento per le italiane e 38 per cento per le straniere;

il ricorso al consultorio familiare per la documentazione/certificazione rimane ancora basso (40,4 per cento), specialmente al Sud e nelle isole, anche se in aumento, in gran parte per il maggior ricorso ad esso da parte delle donne straniere (53,3 per cento rispetto al 33,9 per cento relativo alle italiane);

i consultori familiari, come notificato dalle Regioni, sono in diminuzione: risultano infatti 2.204

consultori a cui si aggiungono i 149 privati; risultano pertanto 0,7 per cento consultori per 20.000 abitanti, così come nel periodo 2006-2009, valore inferiore a quanto previsto dal decreto-legge n. 509 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 1996 (1 ogni 20.000 abitanti). Come si può verificare negli ultimi anni, il loro numero è in continuo decremento, anche per l'accorpamento dei consultori stessi, e, come si evince dal rapporto del Ministero, nel tempo i consultori familiari non sono stati potenziati né adeguatamente valorizzati, dando prova così di scarso interesse nei confronti del loro operato, con la conseguenza del mancato adeguamento delle risorse, della rete dei servizi, degli organici, delle sedi. Si rileva per contro la necessità di una maggiore valorizzazione dei consultori familiari quali servizi primari di prevenzione del fenomeno abortivo e di una effettiva integrazione con i centri in cui si effettua l'IVG, e del potenziamento del loro ruolo di centri di prenotazione per le analisi pre-IVG e per l'intervento. Tale integrazione determinerebbe una maggiore utilizzazione dei consultori da parte delle donne;

nel 2010 si rileva una stabilizzazione del fenomeno dell'obiezione di coscienza tra i ginecologi e gli anestesisti, dopo un notevole aumento negli ultimi anni. Infatti, a livello nazionale, per i ginecologi, si è passati dal 58,7 per cento del 2005, al 69,3 per cento del 2010; per gli anestesisti dal 45,7 per cento del 2005 al 50,8 per cento del 2010. Per il personale non medico si è osservato un ulteriore incremento passando dal 38,6 per cento del 2005 al 44,7 per cento del 2010;

come denunciato da LAIGA (Libera associazione italiana di ginecologi per l'applicazione della legge n. 194), il rischio è che nei prossimi 5 anni, stante l'alta percentuale di obiettori e considerati i pensionamenti dei medici non obiettori, in tutta Italia rimangano poco più di 150 non obiettori;

già oggi in interi territori l'IVG non è un servizio garantito, costringendo le donne a migrare altrove, spesso all'estero (costringendole a sostenere una spesa dai 400 euro per una IVG entro il terzo mese, ai 3.000 euro per un aborto terapeutico, oltre cioè la ventiduesima settimana); altra conseguenza dell'enorme dato dell'obiezione di coscienza sono le elevate liste di attesa, ed il rischio è quello di superare il numero di settimane di gravidanza in cui è consentita l'interruzione. Ma la vera tragedia riguarda l'aborto terapeutico, perché si tratta di un intervento a tutti gli effetti, per cui sono necessari i medici interni all'ospedale, ginecologo, anestesista, infermieri e non si può supplire con professionisti a contratto;

i pochi medici non obiettori vivono oggi una specie di segregazione professionale, in quanto costretti a fare solo aborti, con turni massacranti, non potendo di fatto occuparsi di parti o di altri interventi, ed essendo penalizzati nella carriera, con la conseguenza che aumentano le obiezioni, le quali determinano di fatto lo svuotamento dei servizi e favoriscono l'emigrazione delle donne che rischiano di nuovo di approdare all'aborto clandestino;

l'ultima stima del numero di aborti clandestini è quella riferita nella relazione dell'anno 2008, su dati del 2005, pari a circa 15.000 casi, la maggior parte dei quali si riferivano all'Italia meridionale. La stima di tale fenomeno, riferita all'anno 1983 era pari a circa 100.000 casi. Il Ministero oggi ipotizza intorno ai 20.000 gli aborti clandestini. Tale cifra viene calcolata soltanto sul tasso di abortività delle donne italiane (6,9 per mille), dato sottostimato per stessa ammissione del Ministero. Molti elementi - come quello in primo luogo di parametrare le stime dell'illegalità al tasso di abortività delle immigrate che è di 26,4 interruzioni per mille donne, tre volte quello delle italiane - (come denunciato in questi giorni anche da un importante quotidiano nazionale) portano almeno al raddoppio di quella cifra, facendo salire le cifre dell'IVG clandestine a 40/50.000 all'anno. Analizzando inoltre i dati ISTAT, si vede con chiarezza quanto gli aborti spontanei siano aumentati, passando dai 55.000 casi degli anni 80, ai quasi 80.000 di oggi, un incremento medio del 30 per cento che, però, nelle minorenni sfiora il 70 per cento. E secondo molti studiosi questa impennata altro non è che il ritorno all'aborto clandestino, mascherato esattamente come avveniva prima della legge, quando le donne, «dopo aver tentato di "fare da sole" arrivavano in ospedale con emorragie e dolori, ed i medici, per salvarle, completavano gli aborti, registrati come "spontanei"» (si veda "La Repubblica" del 23 maggio 2013). In tal senso lo studio del professor Bruno Mozzanega dell'Università di Padova, che si ricollega alla crescente diffusione di farmaci per interrompere la gravidanza;

dati che trovano riscontro in azioni delle Forze dell'ordine, che sono pervenute alla scoperta di cliniche ed ambulatori fuorilegge. L'ultimo gestito dalla mafia cinese è stato smantellato a Padova dalla Guardia di finanza alcune settimane fa, incassava circa 4.000 euro al giorno. Si aggiungono il fenomeno dello "spaccio" di farmaci abortivi, ed il sequestro di Ru486, con i 188 procedimenti penali aperti nel 2012 per violazione della legge n. 194, spesso contro insospettabili professionisti che agivano nei loro studi medici. Sono numerosissime le denunce di ragazzine e donne straniere che cercano i *blister* di un farmaco per l'ulcera a base di "misoprostolo" che, preso a dosi massicce, provoca l'interruzione di gravidanza, spacciato dalle *gang* sudamericane che lo fanno arrivare nel porto di Genova dagli Stati Uniti (10 pillole per 100 euro al mercato nero, meno della metà se si compra su *internet*). E le giovanissime (come ci raccontano sempre più spesso le cronache) abortiscono da sole, nel bagno di casa, perché della legge o del giudice tutelare non sanno nulla, perché in ospedale la lista di attesa è troppo lunga ed i consultori sono sempre di meno (si veda l'articolo citato);

come denunciato da tempo da LAIGA nelle scuole di specializzazione non si insegna più come fare una interruzione di gravidanza, quasi non se ne dovesse parlare, così che i ginecologi imparano l'uno dall'altro, in modo empirico, creando di conseguenza seri pericoli per le donne,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Governo, per quanto di competenza, in merito alla necessità di sostenere e potenziare la rete dei consultori adeguandone il numero e le funzioni a quanto previsto dalle normative vigenti, tenendo conto che sono lo strumento essenziale per vere politiche di prevenzione e di promozione della maternità/paternità libera e consapevole, nonché servizio essenziale per l'attivazione del percorso per l'IGV;

quali siano i risultati del progetto sulla prevenzione dell'IGV tra le donne straniere attivato nel 2010 e se siano stati individuati specifici percorsi;

quali siano gli intendimenti circa la rilevazione degli aborti clandestini, con specifico riferimento alle minorenni, e se si valuti la necessità di uno specifico programma di intervento nelle scuole anche attraverso la costruzione di una collaborazione con la rete dei consultori;

se il Governo intenda assumere iniziative affinché nelle scuole di specializzazione sia implementata la formazione sul tema dell'IVG;

cosa intenda fare per garantire contemporaneamente il diritto all'obiezione di coscienza ed il diritto delle donne all'IGV, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge n. 194 del 1978.

(3-00083)

[ENDRIZZI](#), [GAETTI](#), [DE PIN](#), [CASALETTO](#), [DONNO](#), [SANTANGELO](#), [CASTALDI](#), [PETROCELLI](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali* - Premesso che:

come si apprende da articoli di stampa pubblicati sul quotidiano "Italia oggi" del 28 marzo (p. 24) e 29 marzo 2013 (p. 28), nel corso degli ultimi mesi sono state sollevate questioni, da più parti, in merito alla possibile sovrapposizione o interferenza dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con la direttiva del 16 febbraio 2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2011/7/UE, «relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;

la direttiva europea ha lo scopo «di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI». Il campo di applicazione, come esplicito nell'art. 1, comma 2, è limitato «a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale»;

la *ratio* dell'articolo 62 è invece quella di riportare equilibrio nel complesso delle relazioni commerciali che intercorrono tra operatori professionali e che vertano sulla cessione di prodotti agricoli e alimentari;

la direttiva europea interviene sul diritto civile e commerciale vigente nei Paesi membri nella sola parte che attiene a criteri e termini di pagamento;

la norma nazionale, viceversa, integra il codice civile sotto due aspetti: introduce l'obbligo di forma scritta *ad substantiam* per i contratti di vendita o fornitura che abbiano a oggetto una particolare categoria di beni mobili non registrati, vale a dire le derrate agro-alimentari, e declina i principi generali di correttezza nelle relazioni commerciali in una serie di divieti, atti ad impedire la prevaricazione del fornitore da parte dell'acquirente attraverso pratiche manifestamente inique;

la direttiva 2011/7/UE prevede tempi inderogabili di pagamento: 30 giorni di calendario dal ricevimento della fattura (ovvero dalla consegna delle merci, o dalla prestazione dei servizi), prorogabili a 60 in alcuni peculiari casi, nelle sole transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione (art. 4, comma 4). Per quanto attiene alle transazioni tra privati, «gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto» (art. 3, comma 5);

l'articolo 62 pone invece un limite all'autonomia negoziale delle parti, escludendo la derogabilità a favore del debitore dei termini massimi di pagamento ivi previsti (30 giorni per i prodotti deperibili, 60 giorni per i non deperibili, dalla fine del mese della data certa di ricevimento fattura, o della data di consegna delle merci);

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il 26 marzo 2013 il Ministero dello sviluppo economico ha fornito risposta ad un quesito formulato dal direttore generale di Confindustria, riguardo all'apparente conflitto tra la direttiva europea e la norma nazionale, evidenziando che, a suo avviso, «l'articolo 62 (...) è stato abrogato tacitamente e oggi non è più in vigore», perché superato dallo stesso successivo recepimento della nuova direttiva sui pagamenti 2011/7/UE;

il recepimento della direttiva europea, secondo l'interpretazione espressa dal Ministero, «riguarda in generale tutti i contratti a far data dal 1° gennaio 2013» e la direttiva, oltre ad essere più stringente rispetto alle precedenti norme sui tardivi pagamenti (decreto legislativo n. 231 del 2002) è anche «non più compatibile con l'articolo 62 del decreto-legge 1/2012». Inoltre si afferma che la normativa europea è universale in quanto ha dettato una disciplina generale in materia di termini di pagamento per tutte le transazioni commerciali, «operando, diversamente dal passato, una chiara distinzione rispettivamente per i contratti tra imprese e per quelli tra imprese e pubbliche amministrazioni» e ne consegue che l'articolo 62, essendo «di esclusiva matrice nazionale, si inquadra in una previgente disciplina», anch'essa di matrice europea, «che giustificava termini più lunghi di pagamento (60 giorni) per alcune categorie di contratti», come «i prodotti alimentari deteriorabili», Una dizione quella dei «deteriorabili», che invece la direttiva ha cancellato;

in merito al superamento per "tacita abrogazione" dell'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, sostenuto dal Ministero dello sviluppo economico, l'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è espresso in data 2 aprile 2013, tramite una nota inviata dal Ministero delle politiche agricole al direttore generale di Confindustria, ribadendo "la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari di cui all'articolo 62" e osservando: "L'art. 62 in materia di cessione di prodotti agricoli si pone in un rapporto di evidente specialità rispetto alla previsione di carattere generale" della normativa europea, specificando la natura delle transazioni del prodotto agricolo e agroalimentare rispetto alle altre transazioni commerciali. "Il principio contenuto in una normativa speciale, infatti, risulta non suscettibile di essere abrogato tacitamente o implicitamente da una norma generale";

"La disposizione contenuta nell'articolo 62 del decreto-legge n. 1/2012 - continua la nota dell'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole - non può ritenersi abrogata dalla successiva normativa, di carattere generale, di cui al decreto legislativo 192/2012. D'altra parte, la norma dell'art. 62 del decreto-legge n. 1/2012 neppure può ritenersi illegittima e conseguentemente, disapplicabile per contrasto con il diritto comunitario";

il Ministero rileva inoltre "come lo stesso legislatore comunitario, nel disciplinare la materia relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Direttiva 2011/7/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, *Late Payment*), faccia espressamente salva la possibilità che il legislatore interno mantenga o adotti disposizioni di maggior favore per i creditori". In particolare, l'articolo 12, comma 3, della direttiva dispone che: "Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva";

evidenzia, inoltre, che l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, non modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192, recita: "Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore"; inoltre: "il Consiglio di Stato il 27 settembre 2012 aveva già osservato che la finalità della normativa primaria induce a ritenere che le disposizioni in esame abbiano la caratteristica delle norme nazionali ad applicazione necessaria; parere reso avendo il massimo organo consultivo piena cognizione della intervenuta emanazione della Direttiva 2011/7/UE, espressamente citata nei visti dello schema di regolamento oggetto di parere";

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il 6 febbraio 2013 (con delibera n. 24220) ha deliberato di approvare il regolamento previsto all'art. 7 del decreto ministeriale n. 199 del 2012, attuativo dell'art. 62, considerandolo, dunque, pienamente vigente,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga, in relazione alla possibile sovrapposizione o interferenza dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 con la direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, alla luce delle diverse interpretazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del parere espresso dal Consiglio di Stato e dalla deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che le amministrazioni dello Stato debbano agire in maniera collegiale, imparziale ed oggettiva al fine di evitare equivoci interpretativi che penalizzano gli imprenditori agricoli e le imprese del settore che quotidianamente operano nel pieno rispetto delle regole;

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di fornire un'interpretazione congiunta, per garantire uniforme e maggiore equità nei rapporti interni alla filiera agricola, alimentare ed industriale.

(3-00084)

SCALIA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il bacino del fiume Sacco, affluente del Liri che scorre nei territori delle province di Roma e Frosinone, è stato oggetto di un gravissimo inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dell'acqua, dei fondi agricoli e dei relativi prodotti, facendo in tal modo registrare una preoccupante presenza di isomeri di esaclorocicloesano nel latte prodotto da diverse aziende zootecniche presenti nel territorio;

la contaminazione è riconducibile alla percolazione dei suddetti agenti chimici situati nell'area del Comune di Colleferro, occupata in passato da un'industria chimica - la ex BPD -, dove sono stati rinvenuti fusti interrati e scarti di lavorazioni;

la situazione di inquinamento ambientale che si è venuta a determinare, anche in considerazione dei forti riflessi sulla catena alimentare, ha comportato gravi pregiudizi di carattere socio-economico alle comunità interessate;

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha quantificato il danno ambientale in 660.902.973,60 euro, tenendo conto solo delle spese di ripristino e di messa in sicurezza; in considerazione di ciò, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2005, è stato decretato lo stato di emergenza ambientale per i Comuni della "Valle del Fiume Sacco", ed esattamente: Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma; Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino della provincia di Frosinone;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, è stata disposta la predisposizione ed approvazione del progetto di bonifica delle acque superficiali, delle acque sotterranee, dei sedimenti, dei suoli e dei sottosuoli inquinati del bacino del fiume Sacco, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

la situazione di contaminazione ha imposto una proroga a più riprese dello stato di emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, 24 aprile 2007, 30 maggio 2008, 31 ottobre 2008, 2 ottobre 2009, 29 ottobre 2010, 11 novembre 2011;

nel corso degli anni, lo stato emergenziale è stato esteso anche alle aree agricole-ripariali dei Comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Pofi, Castro de' Volsci, Ceprano e Falvaterra;

la perimetrazione delle aree da bonificare include 800 ettari per l'area industriale e 700 per territori destinati all'agricoltura e all'allevamento, aree sondabili, ed una fascia di 100 metri nella zona ripariale adiacente al fiume;

con l'art. 36-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stati integrati i criteri di individuazione dei siti di interesse nazionali recati dall'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed è stato previsto che "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni interessate, è effettuata la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dal comma 1 del presente articolo";

in ottemperanza a tale disposizione, con decreto dell'11 gennaio 2013 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato l'elenco dei siti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1 dell'art. 36-*bis* del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che pertanto non sono più compresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale;

tra i siti elencati nell'allegato al decreto è menzionato il bacino del fiume Sacco;

considerato che:

l'art. 36-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 ha integrato i "principi e criteri direttivi" per l'individuazione dei siti di interesse nazionale previsti dall'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungendo la seguente lettera: "f-*bis*) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie";

lo stesso articolo ha inserito il comma 2-*bis* all'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disponendo che "Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto";

il Ministro dell'ambiente, con il decreto dell'11 gennaio 2013 ha ritenuto che i siti di bonifica, per poter continuare ad essere classificati di interesse nazionale, devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera f-*bis* del comma 2 e al comma 2-*bis* dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, quindi, la ricognizione ha riguardato l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie, nonché la presenza di attività produttive ed estrattive di amianto";

tale interpretazione della novella legislativa non appare all'interrogante condivisibile; invero, con il decreto-legge n. 83 del 2012 è stato introdotto un settimo criterio direttivo (lettera f-*bis*) per l'individuazione dei siti di interesse nazionale, che si aggiunge agli altri sei già contenuti nel testo previgente dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rimasti immutati, senza tuttavia prevedere che la rispondenza al nuovo criterio costituisca condizione imprescindibile per il riconoscimento e la conservazione della natura di sito di interesse nazionale;

d'altronde l'art. 252 citato non pone requisiti di cui sia richiesta la necessaria compresenza, ma indica "principi e criteri direttivi" per l'individuazione dei siti di interesse nazionale, suscettibili, quindi, di interpretazione discrezionale in sede di applicazione; tant'è che nessuno dei siti di interesse nazionale rimasti tali anche dopo il decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013 possiede tutte le caratteristiche elencate nella disposizione citata (ad esempio, insistono tutti su una sola regione, in contrasto, quindi, con quanto richiesto dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 252 citato);

inoltre, il comma 2-*bis* del novellato art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 introduce una tipologia a sé stante di sito di interesse nazionale, che prescinde dalla rispondenza agli altri sette criteri di cui al comma precedente, e che si configura qualora si sia in presenza di siti interessati da attività produttive e estrattive dell'amianto; in buona sostanza, la presenza di tali attività impone di

classificare, per ciò solo, il sito come di interesse nazionale; mentre, in caso di assenza di tali attività, per l'individuazione dei siti occorre far riferimento ai sette criteri e principi direttivi elencati dal comma 2 dell'art. 252;

l'interpretazione, a parere dell'interrogante erronea, operata dal Ministro dell'ambiente inficerebbe l'istruttoria della Direzione generale ed i risultati della stessa richiamati nella premessa del citato decreto ministeriale;

tuttavia, pur accogliendo l'interpretazione offerta dal decreto ministeriale, il bacino della Valle del Sacco sembra soddisfare entrambi i due nuovi criteri introdotti dal decreto-legge n. 83 del 2012; infatti, quanto al primo criterio, l'area è sede di moltissime e importanti industrie chimiche, tanto da essere ricompresa nel Sistema produttivo locale chimico farmaceutico; d'altronde, la fonte inquinante principale è stata individuata nella ex BPD di Colleferro, relevantissimo impianto chimico integrato; quanto al secondo criterio, nel territorio in questione (Comune di Ferentino) ha operato per molti anni l'ex Cemamit, industria di manufatti in cemento amianto per il settore edilizio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per le motivazioni esposte in premessa, non ritenga opportuno procedere all'annullamento del decreto dell'11 gennaio 2013 o, quanto meno, riconsiderare il declassamento del bacino del fiume Sacco da sito di interesse nazionale a sito di interesse regionale.

(3-00085)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[LANZILLOTTA](#), [FEDELI](#), [GIANNINI](#), [DI GIORGI](#), [CIRINNA](#), [DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

presso l'Istituto statale sordi di Roma, sito in via Nomentana n. 52-58, ha sede l'istituto statale di istruzione specializzata per sordi (Isiss) "Magarotto" con 3 classi di scuole di infanzia, 6 classi di scuola elementare e 3 classi di scuola media;

presso lo stesso istituto ha sede anche il micronido Montessori, convenzionato con il Comune di Roma;

si tratta di un'esperienza di integrazione didattica tra bambini udenti e bambini sordi di straordinario valore, così come riconosciuto anche dalla stessa amministrazione scolastica e dai plurimi encomi ricevuti da varie istituzioni regionali e nazionali;

non vi è in tutto il territorio romano altra esperienza paragonabile di integrazione nell'offerta didattica tra bambini udenti e bambini sordi nonché di lavoro con bambini *plurihandicap*;

con decreto del direttore generale n. 334 del 9 novembre 2012, è uscita la graduatoria aggiornata della qualità delle istituzioni scolastiche laziali ai fini della retribuzione del personale dirigenziale e l'Isiss è risultato al primo posto;

l'Isiss al proprio interno altresì ospita: l'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr; il Gruppo Silis, Gruppo per lo studio e l'informazione sulla lingua dei segni; la Roberto Wirth fund onlus, che opera a favore dei bambini sordi e sordo-ciechi in particolare nella età prescolare; la cooperativa sociale "Le Farfalle", che fornisce consulenze e servizi a famiglie, bambini e ragazzi sordi o con disabilità comunicative; la compagnia cineteatrale "Laboratorio zero", operante fin dal 1976, la quale ha tradotto in lingua dei segni varie opere teatrali con lo scopo di avvicinare le persone sorde alla cultura teatrale; l'Anios, Associazione interpreti di lingua dei segni italiana; l'Aich, Associazione italiana Còrea di Huntington-Roma *onlus*, che promuove la ricerca scientifica sulla malattia e le possibili terapie; l'Afisfbi, Associazione famiglie italiane sordi per il bilinguismo; il circolo ricreativo terza età "T. Silvestri" che ospita gli ex alunni dell'Istituto; l'Asis, Associazione silenziosa italiana scacchisti che organizza campionati italiani assoluti individuali e a squadre per sordi; l'associazione "Leonardo Da Vinci arte" *onlus*; l'Associazione internazionale artisti non udenti, *onlus* che conduce laboratori di pittura, scultura, ceramica e restauro per persone sorde e non; la cooperativa sociale "Il Treno", che organizza attività per bambini, ragazzi, sordi e udenti presso una ludoteca e il consiglio regionale dell'Ente nazionale sordi *onlus*;

l'Istituto è da anni in attesa dell'emanazione del "regolamento di riordino" che lo trasformerebbe in ente nazionale di supporto all'integrazione dei minorati dell'udito, dotato di personalità giuridica e di

autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 ed all'articolo 21, comma 10, della legge n. 59 del 1997, concernente la riforma delle scuole e degli istituti atipici;

in virtù di tale inadempienza l'Istituto è affidato da anni ad una gestione commissariale straordinaria e dal 2007 il ruolo di commissario straordinario è ricoperto dal professor Ivano Spano ed è quindi privo di un ordinario consiglio di amministrazione, che ne garantisca una regolare gestione;

premesso altresì che, a quanto risulta agli interroganti:

con delibera commissariale datata al 12 ottobre 2012 il professor Spano ha autorizzato la definizione e pubblicazione di un bando per la concessione del diritto di sfruttamento del sottosuolo al fine di realizzare un parcheggio multipiano seminterrato sul terreno di proprietà dell'Istituto statale sordi di Roma;

il parcheggio che si intende costruire si inserirebbe in una zona di Roma certamente congestionata dal traffico e dove scarseggiano i posti macchina in superficie, ma dove non mancano affatto quelli multipiano a pagamento o per abbonamento, peraltro ben più cari di quelli comunali delle fasce blu. Attorno al tratto di via Alessandria, che va da corso Italia a corso Trieste, se ne contano infatti almeno 8, ai quali si aggiungerebbe quello inutilizzato ed abbandonato di porta Pia, che ha una disponibilità di circa 500 posti auto e dista dall'Istituto meno di 200 metri;

nel bando si prevede che i lavori per il parcheggio possano durare fino a 3 anni;

tali lavori per un lunghissimo periodo di tempo impediranno ai bambini, la cui età varia da uno fino a 13 anni, l'uso dell'unico spazio aperto disponibile;

sono previsti lavori anche all'interno dell'edificio, che sacrificheranno la palestra dell'Istituto e faranno sì che le aule scolastiche affaccino direttamente sul cantiere;

il progetto ultimato sembrerebbe prevedere che vadano a regime dispositivi non sicuri per i bambini, quali gli sfiati del parcheggio posizionati sotto le finestre dell'asilo nido. In generale, si sospetta l'incompatibilità di questo progetto con il rispetto delle normative vigenti in termini di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche cui deve comunque rispondere l'edilizia scolastica (legge n. 23 del 1996 e decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 dicembre 1975, in materia di tecniche per l'edilizia scolastica);

vi è un fondato sospetto che, nonostante l'edificio e l'area su cui insiste non siano soggetti a vincolo, vista la vicinanza con villa Torlonia, dove sono presenti ramificatissime catacombe ebraiche del III secolo dopo Cristo, anche l'area in questione possa ospitare nel sottosuolo importanti preesistenze archeologiche. Ciò comporterebbe il coinvolgimento della Soprintendenza per i beni archeologici per i sopralluoghi e i rilievi necessari, cosa che potrebbe ritardare ulteriormente i tempi del cantiere, prolungando il disagio oltre i 3 anni previsti da bando;

le lavorazioni per la realizzazione del parcheggio (esecuzione di diaframmi profondi, scavi, gestione del materiale di risulta, esecuzione delle opere in cemento armato, eccetera) comporteranno emissione di polveri sottili e di forte inquinamento acustico cui i bambini verrebbero comunque esposti, in particolare quelli del nido e della materna, le cui aule si trovano al piano terra e affaccerebbero direttamente sull'area di cantiere;

per ridurre, pur solo parzialmente, l'esposizione a polveri sottili e rumori sarebbe indispensabile sigillare le finestre delle aule, costringendo i bambini a trascorrere anni importanti della loro vita chiusi all'interno di aule ventilate con sistemi di aerazione non naturale;

non è stato peraltro preliminarmente valutato il rischio per la salute dei circa 200 bambini ospitati in un luogo dove sarà attivo un cantiere molto invasivo né vi è alcun accenno a tale accertamento nel bando;

non è stata avviata alcuna procedura di partecipazione, ascolto e coinvolgimento dei genitori, degli insegnanti, delle associazioni e degli enti ospitati, se non attraverso l'informazione obbligatoria avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito dell'ente;

una richiesta in tal senso era stata formalizzata senza esito;

a causa dei lavori nel giardino della scuola verrà abbattuta vegetazione di pregio, tra cui numerosi alberi ad alto fusto;

forte è il rischio che molti genitori ritirino i propri figli dalle scuole, interrompendo così un'esperienza unica di integrazione scolastica la quale ha avuto la fortuna di essere ospitata anche dal Capo dello Stato;

per i bambini sordi e *plurihandicap* che studiano nell'Istituto sarebbe particolarmente dannoso interrompere il percorso scolastico avviato presso l'Isiss,

si chiede di conoscere:

quali siano lo stato di elaborazione e i tempi di approvazione del regolamento di cui ai *considerata* e se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, visto il protrarsi dei tempi, ripristinare il fisiologico funzionamento dell'ente nominandone il presidente ed il consiglio di amministrazione;

se, nelle more dell'insediamento di tali organi, non ritenga di dover effettuare un fisiologico avvicendamento del commissario straordinario in carica ormai da 6 anni;

se non ritenga adottabili modalità di finanziamento dell'Istituto che abbiano impatto minore sul diritto alla regolare istruzione dei bambini ivi ospitati, quali ad esempio la concessione onerosa di locali scolastici come la palestra o il giardino;

se non intenda attivarsi per quanto di competenza per promuovere l'interruzione della procedura di gara diretta alla realizzazione di un parcheggio multipiano al fine di verificarne l'impatto sotto tutti i profili di interesse pubblico.

(3-00086)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BERGER - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", prevede che, a partire dal 1° giugno 2013, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2012;

attualmente, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori è prevista l'autocertificazione. Infatti, ad oggi, nelle imprese fino a 10 dipendenti, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione del rischio;

per le imprese che hanno dagli 11 ai 50 dipendenti l'applicazione delle procedure standardizzate rappresenta una facilitazione, poiché possono usufruire di meccanismi prestabiliti e semplificati senza più dover ricorrere a consulenti esterni;

per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, l'applicazione delle procedure standardizzate rappresenta, invece, un enorme carico burocratico. In futuro dovranno seguire la procedura standardizzata, che li occuperà diverse ore, e la valutazione dei rischi dovrà essere aggiornata quando si registreranno modifiche nel processo di produzione, nell'organizzazione del lavoro oppure quando, a causa di un infortunio sul lavoro, emergeranno nuovi elementi;

tale obbligo riguarda tutte le microimprese indipendentemente dall'attività che esercitano (parrucchiere, bar, libero professionista), senza che, a parere dell'interrogante, si sia tenuto conto dell'effettiva rischiosità delle attività svolte. Le uniche attività esentate da tale obbligo sono le imprese unipersonali che non hanno dipendenti;

in questo periodo, in cui su più fronti si discute della riduzione del carico burocratico e della semplificazione delle procedure, tale introduzione, a giudizio dell'interrogante, rappresenta un onere senza precedenti per le microimprese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere, con urgenza, una proroga della disposizione per le microimprese fino a 10 dipendenti, affinché possano continuare ad effettuare la valutazione dei rischi mediante l'autocertificazione;

se sia del parere, come ritiene l'interrogante, che concedere, ora, una proroga rappresenti, per tali

imprese, un sollievo non indifferente, consentendo loro di ridurre oneri amministrativi e costi di sistema.

(4-00255)

PAGLIARI - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la decisione del Governo di far slittare il versamento dell'imposta municipale unica (IMU) sulla prima casa previsto per il 16 giugno 2013 ha messo in allarme gli enti locali per le ripercussioni sui loro bilanci e sulla concreta erogazione dei servizi. È noto, infatti, che questi ultimi utilizzano i proventi della predetta imposta per il finanziamento dei servizi pubblici essenziali, quali mense, trasporti, pubblica illuminazione, sostegno alla disabilità;

ciò che più preoccupa i Comuni è che non appaia certa l'individuazione, da parte del Governo, delle modalità con cui sostituire il gettito d'imposta previsto, soprattutto in previsione di una cancellazione o rimodulazione della tassazione complessiva,

si chiede di sapere se siano state individuate delle misure alternative di finanziamento per consentire ai Comuni, pur in difetto dei proventi IMU, di non cessare o tagliare l'erogazione dei servizi essenziali per le persone e la comunità.

(4-00256)

BISINELLA, CONTE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel Comune Casale sul Sile (Treviso), a 700 metri circa di distanza dal limite ovest del parco del fiume Sile, e pertanto a brevissima distanza dai siti Natura 2000 - siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) - ivi presenti, è in corso di approvazione finale da parte della regione Veneto il progetto per la realizzazione di una discarica ex 2B per rifiuti non pericolosi, in area agricola di tipo E2A - ambiti di rilevante integrità territoriale, per una superficie totale di 52.210 metri quadri;

la viabilità di accesso alla discarica per il conferimento dei rifiuti si sovrappone parzialmente ed interseca alcuni tratti degli itinerari del "GiraSile, la *greenway* del Parco del Sile", che rappresenta la principale rete di mobilità ciclopedonale del Parco, in corso di completamento con fondi europei POR-FESR (Programma operativo regionale - Fondo europeo di sviluppo regionale) asse 4, azione 4.3.1. "piste ciclabili in aree di pregio ambientale";

il sito è già stato oggetto di attività di cava per l'estrazione di argilla e, dall'anno 1990, sono in corso procedimenti amministrativi, prima di autorizzazione di attività di ripristino ambientale e poi di coltivazione a discarica dell'area;

a valle di un susseguirsi di autorizzazioni, sospensioni, richieste di integrazioni, dibattiti pubblici e ricorsi al TAR, il 6 marzo 2007, la Giunta regionale del Veneto con la deliberazione n. 478, ha revocato la deliberazione n. 3888 del 12 dicembre 2006, per la parte in cui veniva recepito il parere della Commissione regionale sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) n. 147 del 25 ottobre 2006, di giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, sostituendo tale parere con il parere della Commissione regionale VIA n. 151 del 7 febbraio 2007 di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, in applicazione del disposto della sentenza del TAR Veneto n. 18/2007 con le seguenti prescrizioni: predisposizione del piano di caratterizzazione e del progetto di bonifica; verifica dell'emissione del biogas e progetto idoneo di impianto di estrazione forzata e trattamento; specificazione delle modalità per lo spostamento del traliccio; effettuazione della caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica; esibizione della documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica;

nel 2011 è stato ripreso l'esame del progetto per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della VIA, l'emanazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai fini dell'esercizio dell'impianto di discarica, e l'autorizzazione paesaggistica per i "Lavori di espurgo di un fossato denominato Battilana in località Cantonetto", a nome della ditta Consorzio di bonifica Acque Risorgive, in area sita in Comune di Casale sul Sile, soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

nel settembre 2012, l'Ente Parco - a valle di una prima approvazione del progetto di espurgo del fossato rilasciata nell'aprile 2012 per la sola ed esclusiva finalità di tutelare le aree agricole e le abitazioni sparse nell'ambito della bassura soggetta ad allagamenti nel Comune di Casale sul Sile - ha chiesto, alla Direzione Tutela ambientale della Regione Veneto, chiarimenti sulla rete di drenaggio delle acque della discarica, poiché gravemente preoccupato degli effetti diretti e indiretti dell'intervento sull'intero ecosistema dell'area protetta;

nel febbraio 2013, l'Ente Parco del fiume Sile, con prot. n. 609/2013, ha ritenuto, in autotutela e in via cautelare, di proporre la sospensione dell'autorizzazione paesaggistica n. 28 del 24 dicembre 2012 per i lavori di espurgo di un fossato denominato Battilana in località Cantonetto, precedentemente rilasciata al Consorzio Acque Risorgive, poiché tali interventi risulterebbero funzionali anche alla prevista discarica CoVeRi, e al fatto che gli scarichi arriveranno direttamente dentro i laghetti della cava senile protetta all'interno dell'area del Parco del Sile;

nel periodo gennaio-febbraio 2013 gli uffici del Parco ed i tecnici consulenti hanno sviluppato un dettagliato documento tecnico con allegati grafici, pubblicato anche sul sito del Parco del fiume Sile, predisposto come osservazione, che ha confutato in modo approfondito il progetto della discarica arrivando alle conclusioni che il progetto altera in maniera irreversibile l'ecosistema fluviale del Parco e ravvisando inoltre la totale incompatibilità delle acque provenienti dalla prevista discarica con l'immissione nei fossati di campagna;

con delibera di indirizzo n. 6, approvata dalla giunta esecutiva del Parco il 6 marzo 2013 a titolo di protezione e valorizzazione del bacino idrografico del Sile, successivamente ratificata in data 27 marzo 2013 dal Consiglio direttivo, l'Ente Parco, in attuazione del Piano ambientale, ha: avviato un apposito programma biennale in materia idrologica e idrogeologica esteso a tutto il bacino idrografico; avviato un coordinamento istituzionale per la tutela dell'ecosistema e dei corsi d'acqua tra le autorità competenti in materia di acque e di ambiente a livello statale, regionale, provinciale e locale; deliberato di verificare, mediante i propri uffici, la compatibilità - rispetto al Piano ambientale - dei progetti di elevato impatto e incidenza ambientale previsti all'interno del bacino idrografico;

in data 17 aprile 2013 (prot. 164265) anche l'Unità di progetto Foreste e Parchi della Regione Veneto ha presentato alla Commissione VIA e alla Direzione Tutela ambiente regionale osservazioni in merito al progetto di discarica 2B CoVeRi, infine l'Unità di progetto Foreste e Parchi conclude osservando che il progetto della discarica CoVeRi, mediante le complesse ed articolate interferenze sull'ambiente analizzate finora, altera in maniera irreversibile l'ecosistema fluviale del Parco - inteso come bene di speciale interesse naturalistico-ambientale ove attuare una rigorosa protezione di suolo, sottosuolo, flora, fauna ed acqua - incidendo significativamente sull'acqua, risorsa idropotabile di primario valore e fondamento dell'ampio bacino idrografico del Sile nonché bene prioritario del Parco Naturale Regionale del fiume Sile. Ravvisa inoltre la totale incompatibilità con l'immissione nei fossati di campagna delle acque provenienti dalla prevista discarica;

l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è stato istituito con legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8, al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici ed ambientali del territorio del fiume Sile; tra le finalità del parco si annoverano: *a)* la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna e dell'acqua; *b)* la protezione e la valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile; *c)* la tutela delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche;

il Piano ambientale del Parco non tutela quindi solamente le aree incluse nel perimetro amministrativo dell'area protetta, ma, "ai fini della tutela paesaggistico-ambientale (...) enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco" (art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 1991 istitutiva del Parco). Infatti, all'art. 19 delle Norme di attuazione del piano ambientale sono definite le aree limitrofe al Parco, quali porzioni di territorio non comprese nello stesso, come ad esempio i corpi idrici di prima classe;

la discarica CoVeRi, essendo una discarica di rifiuti non pericolosi (ex 2B), ossia che tratta rifiuti costituiti da residui del trattamento di rifiuti, materiali provenienti dalla bonifica di siti contaminati e

fanghi di depurazione, produce biogas, ovvero una miscela di gas, per la maggior parte metano (CH₄, dal 50 all'80 per cento), prodotta dalla fermentazione anaerobica (assenza di ossigeno) batterica dei residui organici di varia provenienza (da rifiuti, vegetali in decomposizione, carcasse in putrescenza, liquami zootecnici o fanghi di depurazione, scarti agro-industriali);

non è chiaro se, tra le specie e i ceppi batterici, necessariamente presenti *in situ* poiché direttamente responsabili del processo di produzione del biogas, vi siano o meno agenti patogeni per l'uomo e/o altre componenti ambientali. Ne consegue dunque, per il principio di precauzione e data la connessione dimostrata tra il sito della discarica e il fiume Sile, un serio pericolo in ordine alla possibile diffusione di eventuali malattie a flora e fauna, nonché alla contaminazione delle acque e di tutta la catena alimentare connessa al fiume, cui consegue un ancor più grave e preoccupante pericolo connesso alla pubblica incolumità;

gli abitanti della zona evidenziano che, a valle del punto di immissione delle acque provenienti dalla discarica, è ubicato un punto di prelievo idrico per uso potabile (impianto della Veritas SpA Servizio idrico integrato a Quarto d'Altino), collegato in rete diretta a Cà Solaro (Favaro Veneto - Comune di VE) e successivamente connesso alla rete acquedottistica della terraferma veneziana, la cui sicurezza idrica potrebbe essere messa in pericolo dal progetto in essere;

il Piano di gestione del bacino del fiume Sile, predisposto ai sensi della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque - DQA) nel contesto del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, individua un ampio territorio costituente il bacino idrografico del Sile composto da 41 territori comunali ricadenti integralmente o parzialmente nel bacino, all'interno delle province di Padova, Treviso e Venezia;

l'intero bacino idrografico del fiume Sile corrisponde alla nozione di area contigua ad area protetta, così come definita dall'art. 32, commi 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, "legge quadro sulle aree protette"; in tali aree occorre disporre di una idonea disciplina per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse; "l'organismo di gestione dell'area protetta", richiamato nell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è rappresentato dall'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile,

si chiede di sapere, fatte salve le competenze regionali in materia di risorse idriche, di parchi regionali e di autorizzazioni ambientali, VIA e AIA, se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze sulla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, intendano approfondire e valutare, anche in applicazione del principio di precauzione, le motivate ragioni di preoccupazione dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e la reale assenza di interferenze tra il progetto della discarica CoVeRi a Casale sul Sile e la tutela dell'intero bacino idrografico del fiume Sile, della flora, della fauna e degli *habitat* protetti nei SIC e ZPS ivi presenti, e garantire l'effettiva assenza di pericoli di intossicazione per gli abitanti dell'area trevigiana e veneziana che utilizzano per uso idropotabile le acque del Sile.

(4-00257)

[PAGLIARI](#) - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

con avviso del 24 aprile 2013 Invitalia, società *in house* del Governo per lo sviluppo d'impresa e l'attrazione degli investimenti, ha comunicato il blocco dei finanziamenti per l'autoimpiego ex titolo II del decreto legislativo n. 185 del 2000 per esaurimento delle risorse disponibili. Si tratta degli unici incentivi di questo tipo finora disponibili in Italia. Rivolti a persone disoccupate (in caso di nuova società, il requisito di disoccupazione deve essere in capo ad almeno il 50 per cento dei soci), consistono in un contributo a fondo perduto di entità significativa combinato con un prestito agevolato. Le misure sono applicabili in tutto il territorio nazionale;

tali finanziamenti rappresentano l'unica forma di sostegno alle nuove imprese di tipo tradizionale (escludendo, quindi, le *start-up* innovative che possono fare riferimento a specifici programmi di incubazione nazionali o regionali). Si tratta oltretutto di misure relativamente poco costose per il bilancio dello Stato, ma significative per l'aspirante imprenditore,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni di tale sospensione, e se siano previste forme di riattivazione e/o rifinanziamento delle stesse.

(4-00258)

[STEFANO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'Istituto nazionale di economia agraria (Inea) è un Ente pubblico di ricerca nel campo strutturale e socio-economico del settore agro-industriale, forestale e della pesca;

l'Inea, in quanto Ente di diritto pubblico, è sottoposto, per competenza, alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

direttore generale dell'Ente è il dottor Alberto Manelli nominato nel febbraio 2006 dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *pro tempore*, Gianni Alemanno;

nel 2003 il dottor Alberto Manelli è stato direttore generale dell'agenzia Buonitalia SpA - agenzia per la promozione all'estero dei prodotti italiani, le cui funzioni sono state trasferite all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 febbraio 2013 - sempre su indicazione del Ministro *pro tempore* Gianni Alemanno;

recentemente, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta riguardante l'utilizzo dei fondi dell'Ente che sarebbero stati gestiti in modo privatistico e clientelare;

secondo notizie di stampa la Procura della Repubblica di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il dottor Alberto Manelli per il reato di abuso d'ufficio (si veda "l'Espresso" del 22 maggio 2013);

a quanto risulta dall'articolo citato, secondo l'impianto inquirente del pubblico ministero, dottoressa Maria Cordova, il dottor Alberto Manelli avrebbe utilizzato fondi comunitari vincolati per scopi diversi da quelli previsti: si tratterebbe di flussi di cassa destinati al programma europeo "Rete rurale nazionale". I flussi di cassa ammonterebbero a 180.000 euro l'anno, per cinque anni, finanziati per metà dall'Unione europea e per metà dallo Stato italiano;

l'utilizzo dei fondi sarebbe stato operato per attività interne e altri progetti su cui la magistratura sta indagando (si veda, ancora, l'articolo citato);

il direttore generale dell'Inea è anche membro del consiglio di amministrazione della "Fondazione Nuova Italia", il cui presidente è l'attuale sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ed anche direttore del "Centro Interventi Sociali" all'interno della ripartizione degli organismi della fondazione;

la Fondazione Nuova Italia è stata tra il 2010 e il 2011 al centro dello scandalo della "Parentopoli romana";

premessi altresì che, a quanto risulta dall'articolo citato:

l'Ente, in verità, sarebbe diventato, nel corso degli anni di gestione dell'attuale direttore generale, una sorta di "succursale" della fondazione;

sarebbero numerosi gli incarichi, tutti retribuiti con soldi pubblici, affidati a persone vicine all'attuale sindaco di Roma quali: Simone Turbolente, ex portavoce del sindaco, Dario Panzironi, attualmente impiegato in EUR SpA, figlio di Franco Panzironi, ex amministratore delegato dell'Azienda Municipale Ambiente del Comune di Roma, AMA, il quale attualmente ricopre l'incarico di amministratore delegato della società Roma Multiservizi ed è segretario generale della fondazione del sindaco di Roma;

l'inchiesta penale, avviata nei confronti del direttore generale dell'Inea, vuole far luce su una parte di fondi destinati alla "Rete rurale nazionale" che potrebbero essere stati utilizzati per finanziare alcuni degli incarichi distribuiti dal 2007 in poi a persone vicine o facenti parte della fondazione;

nel 2007 con una determinazione dirigenziale a firma del dottor Alberto Manelli, veniva nominato consulente dell'Inea Simone Turbolente, nel 2008 sarà nominato portavoce del sindaco di Roma;

tra il 2007 e il 2010 a Simone Turbolente, il dottor Alberto Manelli avrebbe affidato sette incarichi di consulenza tutti incentrati sulla "redazione di articoli e newsletter per il sito dell'Inea e per la predisposizione del piano per incrementare la visibilità dell'Istituto". I contratti avrebbero avuto una natura temporale di sei mesi e l'importo per ciascuno sarebbe stato di 11.400 euro, eccetto l'ultimo contratto scaduto nell'aprile del 2011, che sarebbe stato di 22.000 euro;

a Dario Panzironi sarebbero stati affidati due incarichi di consulenza: il primo da 22.000 euro, per il periodo dal 27 febbraio al 31 dicembre 2009, con cui avrebbe dovuto avviare la "ricognizione dei cicli

attivi e passivi dell'Ente per l'analisi dell'implementazione del nuovo sistema amministrativo, contabile ed operativo dell'Inea"; il secondo, da 25.000 euro, per il periodo dal 12 febbraio 2010 al 31 dicembre 2010, avrebbe riguardato la "redazione di un report e tabelle excel a supporto dell'attività del Controllo di Gestione dell'Inea";

oltre ai contratti di consulenza menzionati, il dottor Alberto Manelli avrebbe affidato collaborazioni ad altri soggetti legati alla fondazione tra cui: a Salvatore Santangelo, direttore del Centro Studi della fondazione, una consulenza di 25.000 euro in materia di comunicazione; a Saverio Scarpellino, componente dell'Osservatorio per le politiche sociali e del lavoro della fondazione e lavoratore interinale con uno stipendio lordo di settemila euro lordi al mese all'AMA, due contratti di collaborazione coordinata e continuativa tra il 2005 e il 2006 e un incarico di consulenza da 25.300 euro nel 2009; agli avvocati Antonietta Carretta e Anna Maria De Santis, membri della Commissione Giustizia della fondazione, nel 2012, due incarichi da 15.000 euro a testa per redigere documenti sulla "tutela penale dei marchi nel settore agroalimentare"; al ricercatore Gabriele Natalizia, che nella fondazione si occupa delle "trasformazioni del sistema internazionale contemporaneo", sarebbe stata affidata nel 2012 una consulenza di 23.000 euro; al ricercatore Giulio Viggiani, che ha lavorato per il Centro Studi della fondazione, sarebbe stato concesso nel 2009 un contratto a tempo determinato dopo due anni di collaborazione con l'Inea; ad un ex stagista della fondazione, Luca Piersanti, sarebbe stato concesso nel 2013 un contratto da 20.000 euro;

considerato che:

nel mese di febbraio del 2014 scadrà la nomina del dottor Alberto Manelli alla direzione generale dell'Inea;

l'Inea, con la sua attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agroindustriale, forestale, della pesca e del mondo rurale, è indispensabile nell'attività di supporto delle politiche europee nell'interesse del sistema delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni;

l'Inea funziona in modo strutturale grazie ai ricercatori che da oltre 10 anni, con continuità, svolgono il proprio lavoro offrendo all'Ente un notevole valore aggiunto intellettuale e professionale. Le loro prestazioni professionali sono contrattualmente inquadrate con rapporto di lavoro a tempo determinato;

l'attività di supporto e di ricerca dei tecnici e dei ricercatori ha consentito negli anni ad Inea di essere un Ente efficiente nel dare attuazione alle politiche comunitarie e nazionali e nel saper prontamente individuare i criteri e i piani di attuazione dello sviluppo rurale, nel redigere studi di dettaglio e comparativi sulle nuove tecnologie e fonti agroenergetiche, nel fare indagini conoscitive sui nuovi fenomeni di prossimità sociale, che cominciano ad assumere un notevole spessore e peso socio-culturale nel Paese (si pensi, ad esempio, al crescente fenomeno dell'agricoltura sociale), insomma una qualità professionale inappuntabile e di grande spessore intellettuale;

l'attuale amministrazione dell'Inea sta procedendo ad un taglio dei lavoratori a tempo determinato a causa dell'esponentiale aumento dei costi dell'Ente cagionato, a quanto risulta dall'articolo citato, da un uso disinvolto e lottizzante della *res pubblica*, che vedrebbe nell'assegnazione delle consulenze esterne la maggior voce di spesa, tant'è che la magistratura ha aperto un'inchiesta penale sull'attuale direttore generale, dottor Alberto Manelli,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sulla vicenda descritta;

quali interventi urgenti e tempestivi il Ministro delle politiche agricole intenda adottare per tutelare l'immagine e gli alti livelli di professionalità espressi dai ricercatori e dalle ricercatrici dell'Inea, il quale non può essere considerato, come invece risulterebbe dall'articolo citato, una "succursale" della Fondazione Nuova Italia;

se non si ritenga necessario e urgente promuovere la rimozione del dottor Alberto Manelli dall'incarico di direttore generale dell'Ente;

quali atti concreti di propria competenza il Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro

del lavoro, intenda adottare per promuovere l'eventuale stabilizzazione del posto di lavoro di alcuni professionisti impiegati nell'ente, nonché il ridimensionamento, fino all'azzeramento, di tutti gli incarichi esterni in essere, che, a quanto risulta dall'articolo citato, sarebbero riconducibili a persone legate alla fondazione dell'attuale sindaco di Roma e non risponderebbero oggettivamente ad esigenze di organizzazione e funzionamento dell'Istituto;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno inviare una segnalazione alla magistratura contabile al fine di valutare se vi siano danno erariale, imperizia gestionale e distrazione finanziaria, riconducibili, a quanto emerge dall'articolo citato, all'attuale gestione dirigenziale generale dell'Ente; a quanto ammontino e come risultino essere stati spesi i flussi di cassa assegnati all'Ente dal 2006 ad oggi.

(4-00259)

[BLUNDO](#), [NUGNES](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [ROMANI Maurizio](#), [DONNO](#), [VACCIANO](#), [GAMBARO](#), [SANTANGELO](#), [PEPE](#), [GIARRUSSO](#), [BIGNAMI](#), [FATTORI](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [DE PIETRO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:

nel marzo del 2007 a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, sede di uno dei più importanti poli chimici italiani, fu rinvenuta una mega discarica di rifiuti tossici, nella quale per decenni sarebbe avvenuto lo smaltimento illegale di sostanze quali cloroformio, tetracloruro di carbonio, esacloroetano, tricloroetilene, triclorobenzene, metalli pesanti, tutte sostanze altamente tossiche e cancerogene, al punto da essere definita una delle più grandi discariche nascoste di sostanze tossiche e pericolose mai trovate in Italia e addirittura in Europa;

la conseguente inchiesta, condotta dalla procura della Repubblica di Pescara, si è conclusa il 18 aprile 2013 con il rinvio a giudizio, da parte del giudice per le udienze preliminari Gianluca Sarandrea, di 19 persone, in gran parte dirigenti degli enti regionali di gestione dell'acqua e del gruppo Montedison, per il reato di inquinamento e disastro ambientale e avvelenamento di acque (Ansa del 19 aprile 2013); considerato che:

in data 29 aprile 2013 il WWF ha diffuso i dati dell'attività di monitoraggio del sito, svolta per conto della Solvay SpA, attualmente proprietaria dell'area, dalla società Environ, sui pozzi spia a valle del sito e su quelli situati nella valle del Pescara. Una situazione sconcertante, come riporta un'agenzia di Ansa Abruzzo del 29 aprile, caratterizzata, rispetto al passato, da un quadro ancora più grave della contaminazione. In merito al sito industriale i dati attestano il superamento, in ben 35 parametri su 43, delle concentrazioni soglia di contaminazione per la falda superficiale e 23 per la falda profonda. Più specificatamente si registrano notevoli superamenti per sostanze come il cloroformio, 453.333 volte i limiti nella falda superficiale e 46.607 volte nella falda profonda, tricloroetilene 193.333 e 156, mercurio 2.100 volte nella falda superficiale, diclorometano 1.073.333 e 3.267, tetracloruro di carbonio 666.667 e 3.733;

anche per quanto riguarda il monitoraggio dei pozzi spia la situazione risulta alquanto problematica, al punto che tra il 2007 e il 2012 nove parametri hanno superato la concentrazione soglia di contaminazione per la falda superficiale e tre per la falda profonda. In particolare, il monocloroetilene ha avuto picchi di 106 volte il limite di legge per la falda superficiale e 264 volte per la falda profonda; inoltre, superamenti si sono verificati anche recentemente nei monitoraggi 2012, con alcune sostanze che continuano a fuoriuscire dal sito nonostante il trattamento, come recentemente confermato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

la situazione peggiora ulteriormente, andando verso valle, nei pozzi-piezometrici che monitorano la falda nell'area della confluenza del fiume Tirino con il fiume Pescara, per i quali nel biennio 2011-2012 sono stati rispettivamente riscontrati per la falda superficiale e per la falda profonda 11 e 12 parametri oltre i limiti di legge;

considerato inoltre che:

nel sito è presente una quantità di diossina, materiale non degradabile, superiore di circa 24 volte rispetto al tasso consentito, che contribuisce a contaminare ancora di più l'intera area;

l'Ispira (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), per conto dell'Avvocatura dello Stato, ha stimato un danno ambientale di 8,5 miliardi di euro e una contaminazione di circa 2 milioni di metri cubi di terreni, oltre a quella relativa all'acqua di falda;

attualmente i rifiuti restano depositati nella valle, coperti da un telone, e, nonostante la necessità di un'immediata bonifica, per la quale occorrerebbero almeno 150 milioni di euro, i lavori non accennano ad iniziare,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo, per le rispettive competenze, intendano concretamente adottare al fine di progettare e realizzare una seria, efficace e rapida opera di bonifica, nonché di garantire alla popolazione residente nell'area il diritto alla salute, messo fortemente in pericolo dall'inquinamento delle falde acquifere.

(4-00260)

[BENCINI](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [ROMANI Maurizio](#), [BERTOROTTA](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

con deliberazione del Consiglio comunale n. 245/1993 è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP) del Comune di Scandicci (Firenze), articolato nei comparti edificatori di Cerbaia, S. Michele a Torri e Badia a Settimo-S.Colombano;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 dell'8 aprile 1999 è stato approvato il programma integrato di intervento (PII) di Badia a Settimo-San Colombano, ubicato nell'omonimo comparto PEEP;

con nuova deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2000, l'attuazione del PII è stata assegnata, a seguito di procedura di evidenza pubblica, ad un raggruppamento di operatori successivamente costituitosi nel "consorzio Nuova Badia";

in data 2 febbraio 2006, il Comune ha stipulato con i soggetti costituenti il consorzio la convenzione rep. 13017, con la quale venivano assegnati alle cooperative i lotti edificabili e veniva disciplinata la realizzazione del complesso di interventi previsti dal PII;

l'art. 9 della convenzione stabilisce che, per quanto concerne la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, il consorzio e le singole società che lo compongono si impegnano ad alienarli ad un prezzo massimo specificato;

considerato che:

dopo la stipula della convenzione, le cooperative facenti parte del Consorzio Nuova Badia hanno sottoscritto con i soci atti di prenotazione in cui il prezzo concordato è risultato assai superiore a quello indicato nella convenzione, esponendo le cooperative ed i soci ad una violazione della convenzione;

il soggetto attuatore ha beneficiato di modifiche al piano regolatore generale e di contributi economici indiretti e diretti per la realizzazione dell'intervento, in ragione dei quali è ancor più necessario ai fini della tutela dell'interesse pubblico garantire il massimo rispetto degli accordi pattizi e delle previsioni normative, oltre a tutelare le 300 famiglie coinvolte e che attendono ancora risposta;

non risulta agli atti alcuna variante approvata dal consiglio comunale di Scandicci o imprevisto tale da motivare un aumento così significativo dei costi e del prezzo per appartamento;

sono state effettuate, dopo la formale attestazione di chiusura dei lavori, istruttorie tecniche a seguito delle quali sono stati avviati procedimenti sanzionatori nei confronti delle cooperative interessate, come previsto dall'art. 9 della convenzione;

le cooperative hanno fatto ricorso al TAR di Firenze contro i provvedimenti emessi dall'amministrazione comunale. Al primo esame cautelare del giudice amministrativo del 27 giugno 2012 si è riconosciuta natura puramente pattizia alle penali di cui all'art. 9 della convenzione e quindi si induce a dubitare della configurabilità dei poteri autoritativi che il Comune di Scandicci mostra di esercitare con l'ordinanza impugnata in via principale;

valutato che:

la funzione delle norme in materia di edilizia convenzionata è quella di favorire l'accesso alla casa delle fasce sociali più deboli, con ciò giustificando la rinuncia da parte dell'amministrazione comunale agli introiti che altrimenti le deriverebbero dal consentire la realizzazione dell'intervento edilizio

secondo le regole dell'edilizia privata;

i vantaggi economici che le imprese ricevono per effetto della speciale normativa di settore devono quindi riflettersi sul privato acquirente, sotto forma di prezzo di cessione agevolato;

l'illegittima previsione di prezzi di cessione diversi da quelli convenzionalmente stabiliti è sanzionata a termini di convenzione: la sanzione ha infatti lo scopo di salvaguardare la finalità pubblicistica cui la normativa in materia di edilizia sociale convenzionata è preordinata;

l'ammissibilità di eventuali modifiche, e quindi la loro legittimità, deve essere valutata considerando che modificare i prezzi di cessione degli alloggi comporta non solo un mutamento dei termini del contratto fra i due soggetti che lo hanno sottoscritto, ma anche delle regole che, nel 1999, avevano disciplinato la procedura di gara, con l'effetto di alterare la concorrenza tra i soggetti che vi hanno partecipato o che vi avrebbero partecipato se le regole fossero state diverse così come richiesto dalle cooperative del consorzio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione verificatasi a Scandicci relativamente alla vicenda del consorzio Nuova Badia;

se non ritenga necessario attivare, per quanto di propria competenza, ogni strumento utile a far luce sulla vicenda, in collaborazione con gli enti territoriali, anche al fine di verificare eventuali ritardi od omissioni nell'informare i cittadini coinvolti dei danni a loro derivanti;

se intenda valutare la possibilità di disporre l'avvio di attività ispettiva nei confronti delle cooperative facenti parte del consorzio Nuovo Badia, in particolar modo riguardo alla compilazione delle liste dei soci aventi diritto a partecipare a tali interventi di edilizia residenziale pubblica, l'utilizzo dei fondi pubblici previsti per tali interventi e l'eventuale violazione delle norme convenzionali e di legge.

(4-00261)

LUMIA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'Inps ha deciso, il 1° maggio 2013, a quanto risulta all'interrogante unilateralmente, la sospensione delle visite mediche di controllo domiciliari disposte d'ufficio, per i lavoratori in malattia, lasciando operative solo quelle richieste dai datori di lavoro; tale decisione non potrà che determinare, nel breve periodo, un consistente aumento della spesa per l'indennità di malattia; con tale provvedimento sospensivo infatti, l'Inps rinuncia a svolgere il ruolo sociale che gli è proprio, procurando un elevato danno erariale allo Stato, consentendo a quelli che sono "falsi malati" di approfittare impunemente dell'assenza totale di controlli istituzionali, un notevole deterrente per questi soggetti, tra l'altro non raggiungendo quella che sarebbe la finalità di tale provvedimento: la riduzione della spesa pubblica;

si fa presente che non più tardi di un anno fa, quindi in piena crisi economica, l'Inps ha speso circa 1.100 euro a persona per dotare ciascun medico fiscale di *personal computer* e stampante portatile per il progetto di informatizzazione dei certificati e delle visite di controllo (per un importo che certamente ammonta a più di un milione e mezzo di euro) e a tal fine ha formato tutti quei medici che oggi si trovano senza alcun lavoro se non le pochissime visite a richiesta del datore di lavoro (circa 20 al mese). Tali professionisti hanno svolto l'attività medico-fiscale con elevata professionalità da oltre un ventennio e, a causa delle incompatibilità e del rispetto delle fasce orarie, è stato impedito loro di svolgere altra attività libero-professionale; con l'avvio di tale provvedimento costoro avrebbero enormi difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro senza neanche beneficiare di quegli ammortizzatori sociali previsti per altri lavoratori;

l'interrogante ritiene che questi professionisti, la cui attività è regolata da un decreto che ne sancisce le ripetute incompatibilità, potrebbero, in attesa delle visite su richiesta dei datori di lavoro, morire di fame insieme alle loro famiglie, anziché essere utilizzati all'interno dell'Istituto con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che costerebbe meno dell'attuale attività con rapporto libero-professionale e consentirebbe loro di essere più proficuamente utilizzati per tutti i compiti propri dell'Istituto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale provvedimento posto in essere dall'Inps e delle gravi

conseguenze che comporterebbe;

se abbia intenzione di adottare misure specifiche per disciplinare la normativa riguardante i medici fiscali e prevedere un loro utilizzo con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

(4-00262)

[FASANO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il servizio ferroviario lungo la linea Sicignano degli Alburni (Salerno)-Lagonegro (Potenza), lunga poco più di 78 chilometri, fu sospeso nel marzo del 1987 con l'introduzione di autoservizi sostitutivi su gomma;

la zona interessata è quella del vallo di Diano, con un bacino di utenza superiore a 100.000 abitanti e di enorme rilevanza turistica per le bellezze storico-paesaggistiche, dove sono presenti patrimoni Unesco come il parco del Cilento e vallo di Diano, e la certosa di San Lorenzo di Padula, nonché le grotte dell'Angelo a Pertosa e il battistero paleocristiano di S. Giovanni in fonte;

l'articolo 1 della legge 29 dicembre 2003, n. 376, recante "Finanziamento di interventi per opere pubbliche", autorizzava, per la realizzazione degli interventi finalizzati al ripristino della tratta ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro, la spesa di 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003-2005;

negli anni sono nate associazioni e da ultimo un comitato per la riattivazione della linea ferroviaria e il ripristino delle stazioni presenti lungo la tratta, i quali, insieme ai rappresentanti dei Comuni interessati, chiedono la riattivazione della linea, che è sempre più un'esigenza per la comunità in considerazione del pendolarismo, del turismo e dello sviluppo economico;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante, nell'aprile 2013, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, si è svolto un incontro tra una delegazione *pro* ferrovia e l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, e a giorni dovrebbe essere consegnato un nuovo studio di fattibilità aggiornato e improntato al minimo costo, al fine di ripristinare la tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro,

si chiede di sapere quale sia l'effettiva situazione della linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro, e se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare opportune iniziative di competenza volte a disporre la riapertura del tratto sospeso ormai dal 1987, come chiedono da anni i cittadini, le associazioni e gli enti locali coinvolti.

(4-00263)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'articolo 158 del decreto legislativo n. 219 del 2006, come modificato dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 dispone: «Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile dal 1° gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate ed è stabilito, nella misura del 20 per cento dell'importo dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale. A decorrere dal 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati, con le stesse modalità, sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre»;

il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2013, stabilisce che "In attuazione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, gli importi delle tariffe e dei diritti vigenti alla data di entrata in vigore della predetta sono aggiornati con un incremento del dieci per cento, come riportati nell'allegato 1";

il citato allegato 1, nella sezione "Modifiche della registrazione di medicinali omeopatici, articolo 20 del decreto legislativo 219/2006", determina aumenti fino al 700 per cento dell'importo iniziale per le

integrazioni o modifiche attinenti alle prestazioni già tariffate;
tali aumenti sono ben al disopra del limite del 10 per cento stabilito dal medesimo decreto;
premessi, inoltre, che:
la medicina omeopatica, diffusa in tutto il mondo, è utilizzata in Italia da oltre 11 milioni di persone per la cura di patologie anche gravi e talvolta incurabili con la medicina tradizionale;
la medicina omeopatica può essere usata, a differenza dei medicinali non omeopatici, anche da alcune categorie di persone, come le donne in gravidanza, senza alcun rischio per il nascituro;
in Italia le medicine omeopatiche non sono mutuabili e costano, mediamente, molto più che nel resto d'Europa;
considerato che detti aumenti, a giudizio dell'interrogante, sono del tutto spropositati e penalizzano ulteriormente e ingiustificatamente tutto il settore,
si chiede di sapere:
quali siano i criteri in base ai quali sono stati determinati gli aumenti;
quali siano i motivi per i quali le associazioni del comparto omeopatico non sono state consultate prima della predisposizione del citato decreto;
se e in quali modi il Ministro in indirizzo ritenga di dover intervenire al fine di riportare gli aumenti previsti nel decreto ministeriale del 21 dicembre 2012 nei limiti stabiliti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

(4-00264)

[PANIZZA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il Trentino Alto Adige, che nell'ultimo decennio ha stravolto il proprio sistema di gestione dei rifiuti trauguardando risultati di assoluta eccellenza sul panorama nazionale, si trova oggi ad affrontare la sfida della riduzione dei quantitativi da destinare allo smaltimento;

se da una parte spetta al cittadino differenziare con attenzione e adottare stili di consumo che siano il più possibile sostenibili, dall'altra l'ente pubblico ha l'obbligo di intervenire alla fonte sul mercato, orientando le scelte strategiche dei produttori permettendo agli acquirenti di ridurre a monte i rifiuti;

in questo quadro, la Provincia autonoma di Trento e i suoi Comuni stanno seguendo attivamente e con grande attenzione l'evoluzione tecnica e normativa riferita alla possibilità di sostituire i pannolini tradizionali, che ad oggi vengono destinati alla discarica, con prodotti innovativi riutilizzabili o riciclabili in impianti idonei;

in questa direzione sono state vagliate negli ultimi anni diverse iniziative con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuto secco e ottenere vantaggi economici e ambientali per le famiglie e la collettività. Tra queste iniziative si annovera la ricerca di un'alternativa al pannolino monouso in grado di limitare i quantitativi di rifiuto da avviare a smaltimento;

nelle sperimentazioni effettuate da molte aziende, il pannolino biodegradabile si è dimostrato una valida opportunità dal punto di vista della salute e delle professioni ambientali. Questo tipo di prodotto è infatti costituito da biofibre ottenute attraverso materie prime derivate da amidi vegetali, che consentono non solo una maggiore e più salubre traspirazione, ma assicurano anche la compostabilità dei biopolimeri che lo compongono;

tali sperimentazioni hanno raccolto un consenso interessato, oltre che degli operatori, anche dei genitori dei bambini frequentanti le strutture nido coinvolte, rappresentando per i cittadini una valida proposta a tutela di ambiente e salute;

com'è noto, infatti, il quantitativo complessivo di pannolini prodotti è tutt'altro che trascurabile e l'individuazione di una soluzione capace di valorizzarli permetterebbe un sicuro beneficio ambientale ed economico in virtù dei minori oneri di smaltimento da sostenersi;

tuttavia, le aziende che producono "pannolini compostabili", capaci di disgregarsi in meno di 90 giorni, lamentano l'impossibilità di poter commercializzare questo prodotto nonostante la stipula di contratti di vendita con molti asili nido del Trentino. Questi "ecopannolini" hanno ottenuto la certificazione di compostabilità dal Consorzio italiano compostatori, ma il CER (codice europeo dei

rifiuti), a cui fa riferimento il testo unico in materia ambientale, decreto legislativo n. 152 del 2006, che regola lo smaltimento rifiuti, non contempla ancora la classificazione di tale prodotto per un corretto smaltimento e trattamento;

l'*iter* di proposta di allargare la definizione di rifiuto organico anche ai manufatti che rispettano la norma tecnica UNI-EN 13432:2002, approvato all'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati a maggio 2012, non è giunto al termine. È chiaro che un esito positivo avrebbe risolto in modo inequivocabile le problematiche oggi presenti, compresi gli aspetti afferenti al "*compost* di qualità" di cui al decreto legislativo n. 75 del 2010, dirimendo la situazione di stallo in cui ci si ritrova oggi, dovendosi conseguentemente affidare allo smaltimento in discarica, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nelle more dell'attribuzione del codice CER agli ecopannolini per un corretto smaltimento e trattamento, non ritenga urgente estendere in maniera provvisoria il codice dell'organico anche al pannolino biodegradabile onde evitare, così, il fallimento delle aziende produttrici e, di conseguenza, scoraggiare, probabilmente in maniera irreversibile, le iniziative che puntano sull'innovazione del prodotto;

se e quali altre iniziative intenda assumere per dirimere le problematiche evidenziate, al fine di ridurre al massimo lo smaltimento, aumentare il riciclo, favorire il risparmio e tutelare l'ambiente.

(4-00265)

[VACCARI](#), [GHEDINI Rita](#), [ORRU'](#), [BROGLIA](#), [PUGLISI](#), [LO GIUDICE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

dal 2007 fino al 30 giugno 2012 il Cie (Centro per l'identificazione e l'espulsione) di Modena è stato gestito in appalto dalla confraternita della Misericordia di Modena che riceveva dalla prefettura di Modena 75 euro al giorno per trattenuto;

il 15 febbraio 2012 è stato pubblicato il bando per l'affidamento della gestione che ha stabilito come base d'asta la quota di 30 euro al giorno per trattenuto, con presentazione dell'offerta entro il 15 marzo 2012 ed aggiudicazione prevista attraverso il criterio del prezzo più basso (*ex art.* 82 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006);

la Cgil di Modena ha da subito sostenuto che la base d'asta non era sufficiente a garantire il rispetto di quanto previsto nel capitolato ed al tempo stesso il rispetto delle leggi, delle norme e dei contratti, e che il criterio del prezzo più basso finisce di fatto con l'impedire la partecipazione ai bandi di affidamento proprio a quelle imprese che offrono maggiori garanzie di affidabilità;

l'unica offerta presentata è stata quella della confraternita della Misericordia di Modena, che, tuttavia, non è stata presa in quanto superiore alla base d'asta stabilita; la prefettura di Modena ha quindi attivato una procedura ristretta tramite inviti a presentare offerte (*ex art.* 67 del decreto legislativo n. 163 del 2006); si è presentato solamente il consorzio "l'Oasi" di Siracusa, che si è aggiudicato la gestione con un ribasso del 3 per cento, rispetto alla base d'asta (29,1 euro al giorno per trattenuto) subentrando in tal modo nella gestione alla confraternita della Misericordia a partire dal 1° luglio 2012;

considerato che:

sin dall'inizio della gestione, i dipendenti del consorzio l'Oasi hanno avuto difficoltà a ricevere i propri stipendi. Quello di luglio 2012 è stato pagato in ritardo, quelli di settembre ed ottobre non sono stati pagati. Dopo varie promesse disattese da parte del consorzio, FP Cgil ha proclamato uno sciopero per il 10 dicembre 2012: solo a questo punto (pochi giorni prima dello sciopero) gli stipendi sono stati pagati, a seguito di un interessamento della prefettura di Modena. Il 25 gennaio 2013 è stato proclamato un nuovo sciopero ed il giorno prima il Ministro dell'interno *pro tempore* Cancellieri, in visita a Modena, ha annunciato che i lavoratori sarebbero stati pagati entro pochi giorni. Al contrario, la mensilità di novembre 2012 è stata erogata solamente ad inizio marzo 2013, pagata per il 57 per cento dal consorzio l'Oasi e per il 43 per cento direttamente dalla prefettura in virtù dell'articolo 1676 del codice civile a norma del quale "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il

committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". Dopo altre 4 giornate di sciopero (28 febbraio-1° marzo e 13-14 marzo) la prefettura si è fatta poi interamente carico del pagamento delle mensilità di dicembre e della tredicesima mensilità 2012, e di quelle di gennaio e febbraio 2013; ad oggi il consorzio non ha ancora provveduto al pagamento delle mensilità di marzo ed aprile 2013 e i lavoratori, nonostante l'impegno garantito alla FP Cgil dalla prefettura di Modena di sostituirsi nuovamente al consorzio ai sensi del citato art. 1676 codice civile non hanno ancora percepito le due mensilità;

prima della attuale momentanea chiusura per ristrutturazione, una situazione molto simile si è creata al Cie di Bologna: dal 1° dicembre 2012 al consorzio l'Oasi è stata affidata la gestione della struttura con un compenso pari a 28,50 euro al giorno per trattenuto, e su 5 mensilità ben 4 sono state pagate direttamente dalla prefettura di Bologna, con le stesse procedure e modalità descritte;

inoltre, nonostante le irregolarità rilevate dagli ispettori del lavoro nella gestione del Cie di Milo (Trapani), il 16 gennaio 2013 il consorzio l'Oasi aveva espresso l'intenzione di assumere 15 nuovi dipendenti per la gestione del centro, pur non riuscendo a pagare con regolarità gli stipendi agli oltre 50 lavoratori già in servizio presso la struttura. Infatti, dal mese di settembre 2012 i dipendenti del Cie di Milo sono in stato di agitazione, poiché il consorzio non paga gli stipendi né le fatture ai fornitori. Da notizie di stampa, la prefettura di Trapani, ancora il 12 febbraio 2013 avrebbe diffidato il consorzio a pagare gli stipendi arretrati, minacciando la revoca della concessione;

secondo quanto riportato da diversi articoli della stampa modenese, il consorzio sarebbe inadempiente anche verso molti fornitori;

dall'inizio della gestione del Cie di Modena si sono avvicendati ben 4 direttori. L'ultimo, nominato pochi giorni fa, è subentrato alla dirigente sanitaria già assunta da l'Oasi, dimissionaria a far data dal 9 maggio a causa del mancato pagamento di alcune mensilità di lavoro; su richiesta della prefettura, ha poi dato la disponibilità a rimanere ancora una settimana e cioè sino a venerdì 17 maggio per evitare ulteriori disservizi;

in questi mesi per lo stesso motivo si sono allontanati i medici e gli psicologi impiegati presso il Cie che è rimasto quindi del tutto privo dell'assistenza psicologica adeguata, come invece prevede il capitolato d'appalto;

la Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, Desi Bruno, ha più volte segnalato problemi sulla qualità dei pasti, sulla mancanza della prevista consulenza legale e su altre inadempienze;

i sindacati di polizia modenesi hanno segnalato un forte clima di tensione, sfociato in alcune rivolte, dovuto a mancanze elementari nei confronti dei trattenuti;

la prefettura di Modena non ha ancora iniziato a versare quanto stabilito dalla convenzione stipulata tra la stessa prefettura e l'Oasi per la gestione del Cie di Modena, a causa di irregolarità nella presentazione del documento unico di regolarità contributiva;

il consorzio ha chiaramente dimostrato di non avere una propria necessaria autonomia finanziaria sufficiente per la gestione di una struttura di una tale complessità ed importanza; anche qualora i pagamenti dalla prefettura di Modena verso l'Oasi arrivassero regolarmente, questi non sarebbero assolutamente sufficienti per permettere al consorzio di fare fronte regolarmente agli obblighi stabiliti dal capitolato ed assunti con la convenzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le sue valutazioni in merito; quali risultino essere i motivi che impediscono il regolare flusso dei pagamenti da parte della prefettura di Modena verso il consorzio l'Oasi, nonché il ritiro della convenzione;

quali azioni di propria competenza intenda adottare per garantire i lavoratori del consorzio che operano presso il Cie di Modena, nonché presso le altre sedi presenti sul territorio nazionale;

quali risultino essere i motivi che hanno portato a cambiare ripetutamente il direttore del consorzio e quali misure di propria competenza intenda adottare al fine di garantire una maggiore continuità nella

gestione dello stesso;

se ritenga che vi siano state da parte dello stesso consorzio gravi, ripetute e sistematiche violazioni della convenzione tali da comportare la revoca della stessa e l'indizione di una nuova procedura per l'affidamento della gestione del Cie di Modena;

se non ritenga necessario che l'avvio di nuova procedura per l'affidamento della gestione debba essere su una base d'asta più equa rispetto agli obblighi previsti e che il soggetto affidatario debba essere individuato attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (*ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006*) anziché utilizzando il criterio del prezzo più basso (*ex art. 82*);

se non ritenga utile avviare una seria riflessione sull'utilità dei Cie dal momento che, allo stato, a giudizio degli interroganti essi non corrispondono alle caratteristiche e ai requisiti fissati dallo stesso Ministero dell'interno.

(4-00266)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12^a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-00083, della senatrice Mattesini, sul fenomeno della interruzione volontaria della gravidanza.

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 23a seduta pubblica del 16 maggio 2013, a pagina 43, sotto il titolo "Disegni di legge, trasmissione della Camera dei deputati", alla decima riga sopprimere le parole da: "Svolto ciclo di audizioni" fino alle seguenti: "legge di conversione DL del Senato".

Nel Resoconto stenografico della 28a seduta pubblica del 23 maggio 2013, alla prima riga di pagina 33, sostituire le parole "Commissioni 2a e 3a riunite" con le seguenti: "Commissioni 2a e 13a riunite".

